

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	131
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	32
DIFESA (IV)	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	39
FINANZE (VI)	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	66
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	73
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	93
AFFARI SOCIALI (XII)	»	99

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	123
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	130
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	162

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	3
Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro (doc. IV, n. 12) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
AVVERTENZA	12

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Giovedì 23 luglio 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.45.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11).
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 luglio 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che con nota pervenuta il 2 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 382/11 RG NR – n. 2762/15 RG GIP (doc. IV, n. 11). La domanda è stata quindi assegnata a questa Giunta.

L'interessato, ritualmente informato della facoltà di rendere alla Giunta i

chiarimenti ritenuti opportuni ha comunicato la propria disponibilità ad essere audito nella seduta odierna.

Avverte quindi che, dopo la relazione del collega Chiarelli, avrà luogo l'audizione di Filippo Ascierto.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), *relatore*, nell'illustrare il contenuto dell'ordinanza, descrive sommariamente i tre capi d'imputazione a carico di Filippo Ascierto.

Il primo riguarda il reato previsto dall'articolo 110 e 640-*bis* c.p. (concorso in truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche), poiché, nella qualità di presidente nazionale dell'associazione « Andromeda – Onlus » e di promotore di una manifestazione pubblica, in concorso con altri soggetti, con artifici e raggiri (consistenti nella predisposizione di un preventivo fittizio di 2.000 euro e di una conseguente fattura di pari importo) avrebbe indotto in errore i funzionari del Comune di Padova, dal quale otteneva un contributo di 2.000 euro per l'allestimento della predetta manifestazione pubblica, a fronte di costi effettivi molto inferiori.

Il secondo capo d'imputazione riguarda il reato previsto dall'articolo 110 e 316 c.p. (concorso in peculato), poiché

Filippo Ascierio, nella qualità di presidente della « Andromeda-Onlus » (finanziata da contributi dello Stato, di altri enti e istituzioni pubbliche e di privati allo scopo esclusivo di sostenere attività o progetti di interesse pubblico) e promotore di una manifestazione pubblica, e Luana Levis, in qualità di presidente dell'associazione « Andromeda – Regione Veneto – Onlus », in concorso con altri soggetti, avrebbero distratto dalle casse dell'associazione la somma di 15.000 euro, sempre ricorrendo al meccanismo del preventivo fittizio e della conseguente fatturazione per spese di allestimento della predetta manifestazione pubblica, a fronte di costi effettivi molto inferiori. La somma distratta sarebbe stata quindi destinata all'esecuzione di lavori edilizi nella casa di proprietà di Ascierio e Levis.

Il terzo capo di imputazione riguarda, invece, il solo Ascierio, per il delitto di millantato credito (articolo 346 c.p., aggravato ai sensi dell'articolo 61, primo comma, n. 9), c.p.) poiché costui, abusando della qualità di deputato, avrebbe millantato credito presso pubblici uffici con taluni imprenditori coimputati, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera gratuite o a prezzo di favore nell'ambito delle opere edilizie nella casa di proprietà sua e di Luana Levis.

Sotto il profilo procedurale, osserva che le operazioni di captazione si sono svolte in un periodo temporale alquanto lungo, che si estende dal gennaio 2011 al 2012 avanzato, e che il rinvio a giudizio di Ascierio risale al 19 giugno 2014.

Ricorda, quindi, che la Giunta ha la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato. Le valutazioni di quest'organo devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura « casuale » delle intercettazioni e la « necessità » del loro utilizzo processuale.

Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, l'ordinanza è motivata nel senso di attribuire rilievo alla circostanza che le comunicazioni telefoniche fossero state tutte occasionalmente captate su utenze in uso a terzi, principalmente i coimputati Aldo Luciano Marcon e Manuel Marcon (e, comunque, non a soggetti con cui fosse noto che Ascierio convivesse o avesse stabili relazioni affettive), in un arco temporale alquanto lungo, che va dal gennaio 2011 al 2012 avanzato; che le trentuno telefonate intercettate siano numericamente minimali rispetto alle migliaia di telefonate intercorse durante il predetto periodo, nel quale si collocano in modo del tutto sporadico.

Pertanto, al fine di verificare se l'atto sia o meno rivolto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, appare maggiormente significativa un'altra parte dell'ordinanza, laddove si fa riferimento alle informative di polizia giudiziaria ed all'iscrizione nel registro degli indagati.

L'ordinanza, segnatamente, cita una prima informativa del 14 gennaio 2011, riferendo che essa « non riguardava in alcun modo Ascierio né era ipotizzabile allora che lo stesso potesse essere destinatario di iscrizione a modello 21 (il 14.1.11 furono iscritti a registro notizie di reato gli odierni imputati Marcon Aldo Luciano, Marcon Manuel e Unizzi Roberto) ».

Carattere decisivo, tuttavia, viene attribuito dal G.U.P. ad una seconda informativa: « solo dopo la lettura e lo studio dell'informativa di P.G. 21.3.2012, che riassumeva e raccordava tutta l'attività d'indagine esperita, i PM procedevano in data 17.5.2012 ad iscrivere Ascierio Filippo » nel registro degli indagati.

Quanto al secondo presupposto di applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, tale disposizione prevede che il giudice richieda l'autorizzazione alla Camera competente qualora « ritenga necessario utilizzare le intercettazioni » a fini probatori.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di individuare gli ambiti di valutazione che, rispetto al requisito della necessità

probatoria, competono rispettivamente al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare. In particolare, come chiarito dalla Corte nella sentenza n. 74 del 2013, la norma in commento « non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa ».

Sul requisito della necessità probatoria, l'ordinanza motiva come segue: « le conversazioni in questione sono del tutto rilevanti alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal PM a base della sua richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Ascierto Filippo; (...) tutte le 31 conversazioni (...) appaiono rilevanti in tale contesto ai fini della valutazione dell'ipotesi accusatoria (tant'è che la Difesa dell'imputato Ascierto ne ha eccepito l'inutilizzabilità ma non ha richiesto la cd. « udiienza stralcio », prevista esclusivamente nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il giudice ritenga irrilevanti in tutto o in parte le conversazioni captate e quindi laddove il giudice dovesse ritenere di effettuare lo « stralcio » di alcune conversazioni ».

Si riserva di esprimere ogni ulteriore valutazione all'esito dell'audizione dell'interessato, limitandosi, per il momento, ad osservare come nella documentazione trasmessa alla Camera non siano presenti le due informative di polizia giudiziaria del 2011 e del 2012 – cui la motivazione attribuisce rilevanza determinante – ed i provvedimenti con i quali sono state autorizzate e prorogate le operazioni di intercettazione, durate quasi due anni.

(Viene introdotto Filippo Ascierto).

Filippo ASCIERTO consegna al Presidente una nota scritta – che si riserva eventualmente di integrare – con allegata documentazione fotografica, che viene posta a disposizione dei componenti della Giunta.

L'interessato desidera far conoscere alla Giunta alcune anomalie che si verificano nell'amministrazione della giustizia in Italia. Si tratta di vicende difficili da spiegare: solo chi le vive o le ha vissute personalmente può comprenderle. Come il fatto che una persona vittima di una truffa sia trattata come un truffatore, che un benefattore venga trattato come un corrotto, infangandone l'immagine per dare risalto ad un'indagine di scarso rilievo.

Si tratta di anomalie del nostro sistema. Infatti, considera già di per sé un'anomalia che la Giunta sia chiamata oggi, e non quattro anni fa, ad esprimersi in merito all'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni disposte dalla Procura di Padova nel corso di un'indagine sugli appalti pubblici nella città di Padova denominata « Pantano ».

Secondo il Pubblico ministero egli avrebbe commesso, in concorso con altri soggetti, una serie di reati non legati agli appalti pubblici, bensì ad una manifestazione realizzata contro gli spacciatori che infestavano una zona di Padova e, precisamente, via Anelli. Reputa la vicenda giudiziaria assurda e ritiene difficile poter credere che una manifestazione contro la droga possa offrire lo spunto per condurre un'inchiesta di natura totalmente differente.

Espone, pertanto, i fatti per come si sono realmente svolti dal suo punto di vista. Nell'esercizio del suo mandato parlamentare e, quindi, di rappresentante del territorio, per più di tre anni egli ha occupato fisicamente e istituzionalmente una zona di Padova, tristemente famosa per lo spaccio di sostanze stupefacenti, con il fine di allontanare da quel luogo gli spacciatori. La sua attività era quella di organizzare una serie di manifestazioni tese a consentire ai cittadini padovani di riappropriarsi di quel territorio che ormai era nelle mani dei *pusher*. Ogni giorno circa 800 spacciatori distribuivano droga a migliaia di giovani e spesso avevano il sopravvento sulle istituzioni attraverso atti di violenza e di intimidazione. Chi aveva un'attività in quel posto o era costretto a chiuderla o sosteneva perdite d'esercizio

notevoli. Il valore delle case era quasi nullo perché nessuno era disposto ad acquistare un immobile in quella zona. Ebbene, decise di aprire lì, tra gli spacciatori, il suo ufficio politico perché voleva dare ai cittadini una speranza e la certezza che insieme si potesse fare qualcosa per cambiare la situazione. Ha organizzato decine e decine di manifestazioni proprio per occupare il territorio, perché riteneva che la presenza dei cittadini onesti e coraggiosi, nello stesso luogo degli spacciatori, potesse allontanare questi ultimi. Ha realizzato, con associazioni vicine, come Andromeda *Onlus*, vere e proprie rassegne agroalimentari per offrire, gratuitamente, degustazioni di prodotti a tutto il quartiere, con lo scopo di riportare i cittadini a riconquistare il territorio perduto.

Dopo tre anni e mezzo di vere e proprie battaglie è stato centrato un obiettivo importante. Con l'aiuto delle istituzioni, tra cui l'amministrazione comunale (di centrosinistra), e quello delle associazioni di categoria della città – Associazione dei commercianti ASCOM, Confesercenti, Camera di commercio e altre – i criminali sono stati sconfitti. Il quartiere è tornato tranquillo e gli spacciatori sono spariti.

In questo contesto ha pensato di organizzare, con l'associazione Andromeda, una manifestazione in occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia chiamata « 150 anni di bontà italiana ». Il progetto era quello di far diventare, per alcuni giorni, il quartiere di via Anelli un posto elegante con una serie di *stand* enogastronomici. Con l'ausilio del Ministero delle politiche agricole, sono stati contattati i maggiori produttori di prodotti tipici italiani che poi hanno partecipato all'evento.

Al centro di questa area espositiva, di circa un chilometro quadrato, che comprendeva i luoghi dove fisicamente gli spacciatori esercitavano la loro attività criminale, è stato ideato un punto di ristorazione in cui accogliere, per una sera, le massime autorità cittadine. La manifestazione è stata realizzata proprio così come era stata pensata. Parteciparono all'evento il Prefetto ed i vertici delle Forze

dell'ordine, i vertici delle associazioni locali di categoria e molti cittadini. In tre giorni passarono per « 150 anni di bontà » italiana circa 3.000 persone e ciascuno poteva assaggiare gratuitamente i prodotti tipici promossi.

La manifestazione aveva avuto i massimi patrocini locali e quello del Ministero delle politiche agricole. Il Comune di Padova, che era tra i patrocinanti, aveva messo a disposizione per la manifestazione la cifra di 2.000 euro per la messa in sicurezza dell'intera area. Egli si era assunto l'impegno di sovrintendere ai lavori di allestimento. Negli ultimi giorni, per velocizzare i lavori ed in vista dell'inaugurazione della manifestazione, ha fatto intervenire tutti gli artigiani che conosceva e che sapeva disponibili: non sarebbe stato di certo possibile bandire una gara d'appalto in pochi giorni.

Per dare il via alla manifestazione, tutta l'area doveva essere transennata e messa in sicurezza. Per tale ultimo adempimento, e soprattutto perché era già a sua disposizione, scelse la ditta del signor Manuel Marcon, che da alcune settimane eseguiva dei lavori idraulici presso la sua abitazione. Questa impresa aveva tutte le carte in regola, sotto il profilo delle certificazioni, per rilasciare la dichiarazione di messa in sicurezza dell'area. Era convinto che potesse risolvere velocemente il problema e, quindi, la chiamò per realizzare tale adempimento. L'assessore alla sicurezza del comune di Padova aveva fatto sapere che per i lavori in materia di sicurezza l'ente avrebbe pagato direttamente l'importo della fattura, nella misura massima di 2.000 euro, alla ditta fornitrice. Il signor Marcon, eseguiti i lavori e rilasciata la certificazione, fatturò al comune di Padova la somma di 2.000 euro. Che fu poi pagata.

Questi sono i fatti accaduti nel 2011.

Nel 2014 scatta l'operazione giudiziaria « Pantano » che i *media* definiscono come « il malaffare nella pubblica amministrazione della città di Padova ».

Alcune ditte, tra loro collegate, tra le quali quella del Marcon, vengono accusate di vincere gli appalti pubblici a danno di

altre. Egli viene coinvolto perché, secondo gli inquirenti, la fattura di 2.000 euro per la messa in sicurezza della manifestazione, fatta nel 2011, era stata « gonfiata » dal Marcon.

La tesi dell'Autorità giudiziaria è sostenuta da un'intercettazione telefonica tra il Marcon e la Levis – presidente dell'associazione organizzatrice dell'evento e, allora, sua compagna – durante la quale si sentiva, in sottofondo, la sua voce chiedere un preventivo per i lavori da eseguire. In base a tale presupposto, gli venivano contestati i reati indicati nell'ordinanza oggi all'esame della Giunta, per la fattura emessa dal Marcon.

Di tale fatto non si ritiene minimamente colpevole. Si domanda, comunque, di quanto sarebbe stata « gonfiata » la fattura di 2.000 euro: sottraendo dai 2.000 euro l'Iva di 400 euro, si domanda quale sia la cifra in eccesso rispetto ai 1.600 euro rimanenti. Ma anche a voler ipotizzare una che tale fattura sia stata emessa per un importo effettivo inferiore, trattandosi di un rapporto diretto tra l'imprenditore ed il comune di Padova che, tra l'altro, avrebbe avuto il compito di controllare prima di pagare, egli non ne era a conoscenza e, tutt'al più, potrebbe essere stato truffato.

Si domanda come sia possibile finire coinvolto nella vicenda giudiziaria relativa agli appalti pubblici della città di Padova per avere organizzato una manifestazione contro gli spacciatori ed avere svolto un'opera civica di costante contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti.

Ritiene che, in realtà, se si vogliono le luci della ribalta, allora è necessario il nome che fa notizia: pensa di essere stato usato per fare da cassa di risonanza ad una indagine di scarsa rilevanza. Infatti, tale indagine vedeva coinvolte figure minori dell'amministrazione di enti pubblici e personaggi secondari dell'imprenditoria padovana.

Per questa inchiesta si sono spese somme notevoli in intercettazioni ed altre attività di indagine, però i risultati non sono altro che un reato di corruzione posto in essere da un'impiegata del co-

mune di Padova, che avrebbe ricevuto uno scaldabagno, e da un colonnello dell'esercito, che avrebbe dovuto avere 500 euro per un appalto, somma che non ha mai ricevuto. Tutto questo non avrebbe mai fatto notizia né a livello locale né, tantomeno, a livello nazionale e, quindi, potrebbe sorgere il dubbio che coinvolgere la sua persona sia servito per fare clamore.

A seguito di una conferenza stampa organizzata appositamente per pubblicizzare questa operazione, hanno iniziato a parlarne i telegiornali nazionali ed i quotidiani di tutta Italia. Senza un nome conosciuto o un politico, non ne avrebbe parlato nessuno. Per mesi, sui quotidiani di Padova, negli articoli che riguardavano l'indagine « Pantano », sono comparsi sempre e solo il suo nome e la sua fotografia. Molte delle notizie, compresa quella riguardante il suo avviso di garanzia, sono state diffuse dai quotidiani *on line* prima ancora che i fatti avvenissero. Queste anticipazioni sono uscite o dalla Procura o dagli organi investigativi.

Non discute dell'operato del magistrato e non è nel suo stile farlo. Qualche dubbio sui suoi *ex* colleghi delle Forze di polizia potrebbe però averlo. Ritiene che qualcuno abbia abusato delle sue funzioni al fine di infangare un suo collega: il maresciallo dell'Arma dei carabinieri più che il parlamentare. E, quanto ai motivi, ve ne sono tanti: invidia professionale, rivalsa, o anche vanità per una pagina di giornale. Si domanda quante persone sappiano che, in realtà, egli non ha nulla a che vedere con questa vicenda di appalti e che, invece, egli ha liberato un quartiere della città di Padova dagli spacciatori. Pochi. In particolare, i cittadini di Padova che lo conoscono e hanno sostenuto le sue battaglie. La maggior parte delle persone, tuttavia, segue le notizie date dai *media*.

Precisa di avere esposto alla Giunta le sue considerazioni sui fatti non tanto per impedire l'utilizzo processuale delle intercettazioni, dal quale egli ritiene di non avere nulla da temere, quanto per sottolineare le tante fughe di notizie dalla Procura, perché si possa avviare una riflessione su eventuali anomalie investiga-

tive, sui costi dell'indagine per l'amministrazione della Giustizia e sulla correttezza o meno di tutto ciò che è stato fatto nei suoi confronti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come l'oggetto dell'esame della Giunta sia limitato alla verifica della natura casuale e della necessità processuale delle intercettazioni. Chiede, quindi, se l'interessato possa fornire elementi specifici al riguardo.

Filippo ASCIERTO ritiene che le intercettazioni in questione non siano casuali. Sottolinea, in particolare, come sia stata captata un'utenza nella titolarità di un soggetto che ha lavorato presso la sua abitazione per molti mesi e con il quale, per questo motivo, egli aveva contatti telefonici quotidiani.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come l'onorevole Ascierto abbia prodotto delle fotografie che riproducono la situazione della zona cui egli ha fatto riferimento, e nella quale si è svolta la manifestazione menzionata nei capi d'imputazione, che sottopone all'attenzione dei colleghi della Giunta. Non essendovi ulteriori interventi, dichiara conclusa l'audizione.

(Filippo Ascierto si allontana dall'aula)

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), *relatore*, considera particolarmente significativo che le operazioni di captazione si siano svolte per un periodo di tempo considerevole, durato quasi due anni.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che si debbano leggere attentamente i capi d'imputazione e gli atti del procedimento penale al fine di comprendere, tra l'altro, se i reati contestati si sarebbero potuti perfezionare anche senza l'apporto di Filippo Ascierto.

Anna ROSSOMANDO (PD) nel condividere il rilievo del Presidente, precisa che il criterio da seguire al fine di valutare la natura casuale delle intercettazioni è

quello della direzione dell'atto di indagine, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.

Leonardo IMPEGNO (PD) ritiene rilevante, ai fini dell'esame che la Giunta è chiamata a svolgere, verificare anche le caratteristiche delle imprese oggetto dell'indagine giudiziaria.

Matteo BRAGANTINI (Misto) evidenzia la necessità di comprendere se le indagini avessero inizialmente come obiettivo solo gli imprenditori coimputati e se, a partire da un determinato momento, tale obiettivo sia mutato e le attività di captazione fossero rivolte in concreto ad accedere anche nella sfera delle comunicazioni del parlamentare.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), anche tenuto conto degli interventi dei colleghi, ritiene evidente che – al fine di compiere una approfondita verifica della natura casuale delle intercettazioni – sia necessario acquisire le informative di polizia giudiziaria del 2011 e del 2012, cui l'ordinanza fa riferimento, nonché i provvedimenti con i quali sono state autorizzate e prorogate le attività di captazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, condividendo il rilievo del relatore, propone che la Giunta deliberi di richiedere al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova l'integrazione della documentazione trasmessa alla Camera, nei termini indicati dal relatore medesimo.

La Giunta concorda all'unanimità.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro (doc. IV, n. 12).

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che, come anticipato nella seduta del 15

luglio, con nota pervenuta il 14 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro, nell'ambito del procedimento penale n. 15858/2014 RGNR – n. 2884/2015 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata Giunta per le autorizzazioni (doc. IV, n. 12).

L'interessato è stato ritualmente avvisato della facoltà di rendere alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, anche tramite il deposito di una nota scritta, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento.

Il 21 luglio scorso l'onorevole Sarro ha trasmesso una nota dal seguente tenore:

«Le comunico che è mia intenzione voler fornire opportuni chiarimenti – anche con apposita audizione – sulla vicenda che mi riguarda. Purtroppo a tutt'oggi, nonostante specifica richiesta avanzata alla competente Autorità Giudiziaria per il tramite del mio difensore, ancora non mi sono stati forniti i files contenenti la versione integrale delle intercettazioni telefoniche ed ambientali richiamate nell'ordinanza impositiva della misura cautelare emessa in data 7 luglio 2015. Parimenti Le rappresento di avere già proposto richiesta di riesame innanzi al Tribunale di Napoli. Poiché apprendo che la Giunta è stata convocata per il giorno 23 c.m., Le chiedo un differimento della trattazione ad altra seduta, onde consentire allo scrivente il compiuto esercizio del diritto di difesa».

Osserva come occorra conciliare, da un lato, l'esigenza della Giunta di deliberare entro il termine perentorio – ma prorogabile – di 30 giorni dalla data di assegnazione della domanda e, dall'altro, l'esigenza del deputato interessato di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Pertanto, ritiene che oggi la Giunta possa limitarsi ad avviare il procedimento parlamentare, tramite l'illustrazione della relazione introduttiva, ma reputa altresì opportuno che la Giunta medesima proceda all'audizione dell'onorevole Sarro, ov-

vero disponga di una sua memoria difensiva, prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, riferisce come dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli si apprenda che la contestazione cautelare nei confronti del deputato interessato riguarda il delitto di turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.), in concorso con due coindagati.

L'ordinanza, che coinvolge complessivamente sedici coindagati, si riferisce ad un contesto molto più ampio, nel quale si inserisce – secondo la ricostruzione del GIP – anche lo specifico episodio relativo a Carlo Sarro.

L'inchiesta riguarda talune vicende dell'organizzazione camorristica conosciuta come il «clan dei casalesi».

In particolare, si precisa che la cattura di Michele Zagaria ha consentito di svelare contiguità economiche fra taluni imprenditori e la organizzazione camorristica allo stesso riconducibile.

L'ordinanza cerca di ricostruire questi scenari attraverso gli esiti delle attività di intercettazione ambientale e telefonica, realizzate in epoca immediatamente successiva alla cattura dello storico latitante Michele Zagaria, ma anche grazie alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Massimiliano Caterino e Attilio Pellegrino, e agli interrogatori di taluni coindagati, fra i quali si segnala l'imprenditore Luciano Licenza.

A tale proposito, fa presente che l'ordinanza è stata trasmessa alla Camera senza documentazione a corredo e che il giudice richiedente ha comunque precisato che, ove richiesto, trasmetterà gli atti depositati dall'Ufficio di Procura.

Per ragioni sistematiche, in ragione della varietà e complessità delle imputazioni e del numero degli indagati, l'ordinanza è stata divisa in tre parti.

Una prima sezione è dedicata alla descrizione dei rapporti esistenti tra il clan del casalesi e alcuni imprenditori di Casapesenna. In tale contesto sarebbe centrale la figura dell'imprenditore coinda-

gato Giuseppe Fontana, del quale si dirà in seguito, in quanto protagonista delle intercettazioni ambientali che riguardano anche l'onorevole Sarro.

La seconda sezione si occupa dei singoli episodi corruttivi e delle assegnazioni che si assumono pilotate di ingenti appalti nel settore del ciclo integrato delle acque della Regione Campania, in favore di imprese riconducibili al gruppo imprenditoriale di Casapesenna, attraverso l'attività e il contributo di Francesco Zagaria (detto *Francuccio*, cognato di Michele e deceduto nel 2011) e Tommaso Barbato (senatore nella XV legislatura).

La terza sezione – che riguarda anche Carlo Sarro – illustra la capacità dell'imprenditore Giuseppe Fontana e degli altri imprenditori indagati di intessere rapporti corruttivi con alti esponenti delle istituzioni campane nazionali nonché con taluni esponenti delle Forze dell'Ordine. L'ordinanza precisa che si tratta di « singoli episodi, emersi nel corso dell'attività di intercettazione telefonica e ambientale », che devono essere « valutati nella loro autonomia e specificità ».

In questa fase non si addentrerà nella specifica disamina dell'oggetto e dei limiti dell'esame della Giunta.

Basti qui ricordare che essa, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 68, secondo comma della Costituzione, non può svolgere alcun giudizio parallelo rispetto a quello che avviene nelle aule giudiziarie o sostituirsi al giudice del riasse. Al contrario, deve pronunciarsi per il diniego dell'autorizzazione richiesta solo ove vi riconosca un intento persecutorio, nelle accezioni che tale espressione ha assunto nella prassi applicativa delle Camere. In primo luogo, qualora sia ravvisabile negli intenti soggettivi delle persone che ricoprono gli uffici giudiziari procedenti il *fumus persecutionis* (« soggettivo »). O ancora qualora – indipendentemente dall'intento soggettivo – si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un

utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia (*fumus persecutionis* « oggettivo »).

Come già accennato, Carlo Sarro risulta indagato insieme agli imprenditori Antonio Fontana e Lorenzo Piccolo, per il delitto di turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.), perché « *in concorso tra loro e con pubblici ufficiali allo stato non identificati, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, tramite collusioni con le stesse imprese che partecipavano all'incanto e mezzi fraudolenti, abusando i pubblici ufficiali dei loro poteri e in violazione dei loro doveri, turbavano il regolare svolgimento della gara d'appalto pubblicata dalla GORI S.p.a. e ricadente nel territorio dell'ATO3 Sarnese-Vesuviano relativa ai Lavori di manutenzione, pronto intervento, razionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie per un importo stimato, IVA esclusa, di 31.710.000 di euro* ».

Pur se collocato nel più ampio contesto prima sommariamente descritto, si tratta – come precisato nell'ordinanza – di un singolo episodio da valutare nella sua autonomia e specificità. In tal senso depone anche la circostanza che a Carlo Sarro non siano stati contestati né il reato associativo, né il concorso esterno nell'associazione mafiosa, né l'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991.

Al fine di escludere la sussistenza del *fumus persecutionis*, ciò che occorre valutare è, in primo luogo, se l'ordinanza sia motivata in modo « non implausibile » in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza specificamente riferiti agli elementi della fattispecie di cui all'articolo 353 c.p., come descritti nella contestazione cautelare.

Sul versante degli indizi di colpevolezza, la ricostruzione operata nell'ordinanza si basa principalmente su una serie di intercettazioni ambientali che vedono come interlocutore diretto l'imprenditore Giuseppe Fontana. Vi era in costui la convinzione che Sarro (in quanto pubblico ufficiale in virtù del ruolo rivestito nel Consorzio ATO3 « Sarnese-Vesuviano e

non in quanto parlamentare) potesse decidere in ordine all'aggiudicazione delle gare d'appalto in questione.

Particolare rilevanza viene attribuita ad un'intercettazione ambientale del 12 novembre 2013, nel corso della quale Giuseppe Fontana, parlando con la moglie ed altri interlocutori, forniva alcuni dati sull'aggiudicazione della gara d'appalto in questione, rivelando che due dei tre lotti sarebbero stati assegnati a Lorenzo Piccolo ed Antonio Fontana. Successivamente, dai riscontri documentali, è risultato che effettivamente il 19 marzo 2014 la G.O.R.I S.p.a. (braccio operativo del Consorzio ATO3) aggiudicava il primo lotto alla IDROECO di Lorenzo Piccolo ed il terzo lotto al CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.ar.l., del cui contesto societario fa parte la EDIL COSTRUZIONI di Antonio Fontana & c. s.a.s..

Il giudice richiedente considera particolarmente significativo il fatto che le intercettazioni delle conversazioni siano state registrate molto tempo prima della aggiudicazione, provvisoria e poi definitiva, della gara d'appalto. Da ciò il giudice fa discendere alcune considerazioni. Anzitutto, nel senso che Giuseppe Fontana fosse a conoscenza di dati sensibili, relativi alle assegnazioni pilotate di importanti gare di appalto, in quanto soggetto ben inserito in un contesto illecito consolidato. Inoltre, ritiene che le sue conversazioni siano corrispondenti al dato reale: non sarebbero il semplice sfogo di chi ha saputo di essere stato estromesso da una gara d'appalto ed esprime il proprio conseguente disappunto.

Il giudice conclude nel senso che « se è vero che Piccolo Lorenzo, Sarro Carlo e Fontana Antonio non sono protagonisti delle conversazioni, tuttavia il puntuale e costante riferimento ai loro nomi operato da Fontana Giuseppe prima dell'aggiudicazione (poi effettivamente conclusasi) rende assolutamente credibile quanto riferito da quest'ultimo sul loro conto, discendendo tali affermazioni, evidentemente, da una conoscenza diretta del fenomeno illecito da parte di Fontana Giuseppe ». Pertanto, « Le conversazioni ambientali e telefoniche (...)

unite al riscontro documentale consentono di ravvisare la gravità indiziaria a carico dei soggetti indicati nella contestazione cautelare ».

Il G.I.P. cita anche l'interrogatorio del coindagato Luciano Licenza, il quale ha dichiarato che « *il referente politico di Francuccio Zagaria – secondo le voci – è Carlo Sarro, che infatti venne al suo funerale. (...) In realtà Carlo Sarro è il presidente della G.O.R.I. e so che ditte facenti capo a Francuccio Zagaria stanno lavorando proprio con la G.O.R.I. Tali ditte sono IDROECO, cioè Lorenzo Piccolo, DONCIGLIO e Fontana Antonio* ». Viene, inoltre, citata la dichiarazione del collaboratore di giustizia Massimiliano Caterino: « *Non riconosco la persona effigiata al n. 34. L'Ufficio dà atto che si tratta di Carlo Sarro. Ora che mi dite il nome vi posso dire che si tratta di un uomo politico di cui mi parlava bene Franco Zagaria e Renato Caterino (...). Quando dico di una persona si parlava bene intendo dire che era una persona di cui il clan si poteva fidare (...). Devo però aggiungere che i particolari di questo rapporto di fiducia del Sarro con il clan non sono a me noti perché erano curati direttamente da Michele Zagaria e Franco Zagaria. Costoro infatti non mettevano a conoscenza noi di questi delicati dettagli in quanto preferivano occuparsene personalmente* ».

Secondo il GIP, « Carlo Sarro è consapevole del fatto che gli imprenditori con cui viene a patti illeciti (Piccolo Lorenzo, Fontana Antonio e Fontana Giuseppe) sono la diretta espressione di Francuccio Zagaria », eppure a Carlo Sarro non viene contestato né il reato associativo, né il concorso esterno nell'associazione mafiosa, né l'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991. E questa contraddizione desta perplessità.

In conclusione, nel sottolineare l'indubbia gravità della vicenda, che peraltro offre uno spaccato dei rapporti tra clan dei casalesi ed ex parlamentari, parlamentari in carica, sindaci, assessori e amministratori locali, rileva come la documentazione contenuta nell'ordinanza appaia carente, con particolare riferimento ai ver-

bali degli interrogatori e alle intercettazioni, di cui sono riportati solo alcuni passaggi. A suo avviso, al fine di consentire un compiuto esame della vicenda, sarebbe opportuno disporre degli atti del procedimento penale che possano consentire di meglio delineare, tra l'altro, il rapporto tra la G.O.R.I. S.p.a. e l'ATO3 « Sarnese-Vesuviano », nonché i rapporti tra il Sarro e gli imprenditori vincitori delle due gare, che risultano coindagati. Ritiene quindi che la Giunta debba valutare l'opportunità di richiedere all'Autorità giudiziaria la trasmissione di ulteriori documenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) chiede al relatore di esplicitare con maggiore dettaglio gli atti da richiedere all'Autorità giudiziaria.

Marco DI LELLO (MISTO), *relatore*, in primo luogo ritiene necessario disporre dei verbali integrali degli interrogatori e delle intercettazioni indicati nella terza sezione dell'ordinanza, con specifico riferimento alla posizione di Carlo Sarro. Inoltre, reputa opportuno acquisire tutta la documentazione che consenta di ottenere maggiori dettagli sullo svolgimento della gara d'appalto che si assume essere stata turbata, sulla commissione aggiudicatrice, sui rapporti tra il Consorzio ATO3 « Sarnese-Vesuviano » e la G.O.R.I. S.p.a., sul ruolo

di Carlo Sarro in relazione ad entrambi gli enti, nonché sui rapporti tra quest'ultimo e le società vincitrici della gara.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, propone che la Giunta deliberi di richiedere al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli la trasmissione alla Camera della documentazione indicata dal relatore.

Anna ROSSOMANDO (PD), alla luce delle precisazioni fornite dal relatore, dichiara di condividere la proposta di integrazione della documentazione.

Paola CARINELLI (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, essendo imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei Commissari straordinari dell'ILVA, Piero Gnudi, Corrado Carruba ed Enrico Laghi, in merito all'attuazione del Piano industriale dell'Ilva e alle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza	13
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 luglio 2015.

**Audizione dei Commissari straordinari dell'ILVA,
Piero Gnudi, Corrado Carruba ed Enrico Laghi, in**

**merito all'attuazione del Piano industriale dell'Ilva e
alle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di
sicurezza.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 14.10 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Giorgio Alleva, Presidente della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, in relazione allo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189)	15
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	17
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	17

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo emendamento della Relatrice)</i>	24
Sul rinnovo del Comitato permanente per i pareri e del relativo ufficio di presidenza ...	19

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	20
5-06115 Fiano: Sui recenti episodi di violenza avvenuti sulla rete ferroviaria nazionale ...	20
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	25
5-06116 Quaranta: Sui fatti avvenuti presso la Prefettura di Treviso	20
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	27

5-06117 Invernizzi: Sull'utilizzo di due unità abitative site nel comune di Sellero, entrate in possesso dello Stato	21
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	29
5-06118 Nuti: Sulle spese sostenute dal comune di Augusta per il primo soccorso e assistenza ai migranti	21
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	30
Sull'ordine dei lavori	21
AVVERTENZA	22

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 luglio 2015.

Audizione del professor Giorgio Alleva, Presidente della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, in relazione allo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del

provvedimento in oggetto, ricordando, preliminarmente, che la strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia e dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico. Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. L'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta

a stimolare l'adeguamento della Georgia agli standard normativi europei in tutti i campi. Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 432 articoli organizzati in 8 Titoli, 34 Allegati relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione europea.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi (quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato); una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione (in proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, regioni secessioniste georgiane dal 2008 – dopo la breve ma sanguinosa guerra russo-georgiana – sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciute dal governo georgiano né tantomeno dalle Nazioni Unite); creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza, con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave. Passando ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo II allegato all'Accordo, valutati in 9.880 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1). Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, qualora si verificano scostamenti, a provvedere mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito della Missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del MEF. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2, mentre il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), pur preannunciando il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere formulata dal presidente e relatore, auspica che in futuro sia data ai gruppi la possibilità di disporre di tempi più ampi per la valutazione dei provvedimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, fa presente che da notizie acquisite per le vie brevi, la Conferenza unificata ha reso il prescritto parere. Nel giudicare necessario

attendere la trasmissione formale del predetto parere, si riserva di presentare per la prossima seduta una nuova proposta di parere che tenga conto, non soltanto del parere della Conferenza unificata ma anche di quello già deliberato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nonché delle indicazioni fornite dal gruppo di Sinistra Ecologia Libertà e dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati.
Atto n. 189.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che l'audizione del presidente della Commissione istituita dalla legge n. 52 del 2015, svoltasi nella mattinata odierna, non abbia fugato tutte le perplessità del suo gruppo sul provvedimento in esame. Fatto presente che non è ancora chiaro il motivo per il quale il Governo abbia disatteso le indicazioni fornite dalla richiamata Commissione relativamente alla definizione dei collegi delle Regioni Veneto e Toscana, ribadisce la necessità che la presidenza si faccia carico di richiedere al Governo la trasmissione della documentazione utilizzata – compresa quella di cui si è avvalsa la Commissione presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica – per addivenire alla definizione dei collegi plurinominali.

Francesco SANNA (PD), pur non dichiarandosi contrario all'acquisizione della documentazione ritenuta utile a ricostruire le motivazioni alla base delle de-

cisioni assunte dal Governo, fa notare che a fondamento della definizione dei collegi esiste una precisa responsabilità del Parlamento e del Governo, che rimanda all'esercizio di una discrezionalità politica – legata a criteri direttivi rigidi e già ben delineati – che trascende il ruolo della stessa Commissione presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica.

Alessandro NACCARATO (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Sanna, rileva che l'acquisizione della documentazione richiesta possa contribuire a chiarire alcuni aspetti del provvedimento, soprattutto per quanto concerne le determinazioni di taluni collegi. Fa riferimento, in particolare, alla circoscrizione del Veneto, nell'ambito della quale ritiene che siano state adottate modalità di ripartizione dei collegi che sembrerebbero in contrasto con i criteri di omogeneità provinciale, storica e culturale definiti dalla legge.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, nel giudicare utile acquisire la documentazione utilizzata dalla Commissione istituita dalla legge n. 52 del 2015 e dal Governo, osserva che ulteriori elementi di conoscenza potrebbero derivare anche dalla lettura di uno studio di carattere simulativo svolto dagli uffici della Camera, che auspica possa essere messo a disposizione di tutti i membri della Commissione. Auspica, inoltre, che tali documenti possano favorire lo svolgimento di un'ampia riflessione che conduca all'espressione di un parere consapevole da parte della Commissione medesima.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, pur rimettendosi alla volontà del Governo circa la trasmissione dei dati concreti sulla base dei quali sono state effettuate le sue scelte – dati che ritiene possano rivelarsi effettivamente utili al fine di ricostruire il percorso logico seguito nella definizione dei collegi elettorali – fa notare che l'audizione informale svolta nella mattinata dalla Commissione ha già fornito tutti i chiarimenti necessari in relazione agli aspetti più delicati del provvedimento.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nel dichiararsi disponibile a mettere a disposizione i dati e la documentazione richiesti, fa notare che solo per due collegi, nell'ambito delle Regioni Veneto e Toscana, il Governo si è discostato dalle indicazioni fornite dalla Commissione presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica. Con riferimento alla Regione Veneto, fa notare che nel collegio plurinominali Veneto 1 erano stati aggiunti alla provincia di Belluno i collegi uninominali di Vittorio Veneto e Montebelluna della provincia di Treviso, per permettere di raggiungere la soglia minima e poter ricostruire un collegio plurinominali. Fa presente che la modifica, che ha riguardato la sostituzione del collegio uninominali di Montebelluna con il collegio uninominali di Conegliano, con l'aggiunta di due comuni, è stata giustificata dal fatto che i territori compresi nei collegi di Conegliano e Vittorio Veneto sono naturalmente interrelati con il bellunese sia dal punto di vista sociodemografico sia per quanto riguarda i trasporti. Quanto alla Toscana, si sofferma sulla modifica principale introdotta dal Governo, che riguarda il rapporto tra Arezzo e la provincia di Firenze – provincia che è sopra-soglia – facendo notare che non sarebbe stato possibile istituire due collegi poiché sarebbero stati entrambi sottosoglia, considerata la popolazione. Fa notare, quindi, che il Governo ha introdotto una modifica in proposito, prevedendo la cessione di collegi non da parte della provincia di Firenze, ma da parte di quella di Arezzo, a fronte della necessità di garantire il criterio di integrità provinciale. Fa notare, infine, che il Governo è aperto a proposte di modifica da parte della Commissione, purché siano compatibili con le soglie e i criteri previsti dalla legge delega.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2015.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, anche a nome della collega Calabria, riferisce che le relatrici hanno bisogno di alcuni giorni ulteriori per effettuare approfondimenti istruttori e che saranno in grado di presentare un testo unificato nella seduta di mercoledì prossimo, 29 luglio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la relatrice ha ritirato gli emendamenti 1.50 e 3.1 e che ha presentato l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 2*). Avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice è fissato alle ore 16 di lunedì 27 luglio.

Danilo TONINELLI (M5S) auspica che il nuovo emendamento del relatore, che si riserva di valutare con attenzione, sia attinente all'oggetto del provvedimento, facendo notare che gli emendamenti testé ritirati si ponevano ben al di fuori dell'ambito materiale del provvedimento, che richiama esclusivamente la necessità di assicurare la funzionalità della Commissione di garanzia, attraverso il rafforzamento dell'organico. Osserva, infatti, che tali emendamenti incidono a regime sulla disciplina relativa alla trasparenza e alla democraticità dei partiti nonché alla contribuzione in loro favore, intervenendo in particolare sul regime sanzionatorio e sbloccando taluni finanziamenti per gli esercizi successivi al 2014. Stigmatizza con forza quindi il tentativo di incidere su una normativa, che, peraltro, risulta, allo stato, sostanzialmente non applicata.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sul rinnovo del Comitato permanente per i pareri e del relativo ufficio di presidenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, a seguito del rinnovo della Commissione avvenuto ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 22 luglio 2015, ha deliberato all'unanimità di procedere al rin-

novo del Comitato permanente per i pareri, già costituito nella seduta del 16 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento. La composizione del Comitato è la seguente: Alfredo D'Attorre (PD), Marilena Fabbri (PD), Daniela Matilde Maria Gasparini (PD), Giuseppe Lauricella (PD), Marco Meloni (PD), Alessandro Naccarato (PD), Matteo Ricchetti (PD), Emanuele Cozzolino (M5S), Federica Dieni (M5S), Danilo Toninelli (M5S), Annagrazia Calabria (FI-PDL), Elena Centemero (FI-PDL), Dore Misuraca (AP), Paola Pinna (SCpI), Stefano Quaranta (SEL), Cristian Invernizzi (LNA), Gian Luigi Gigli (PI-CD), Ignazio La Russa (FDI-AN) e Albrecht Plangger (Misto-Min.Ling.).

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della stessa riunione, ha altresì deliberato, all'unanimità, la seguente composizione dell'Ufficio di presidenza del medesimo Comitato: presidente Alessandro Naccarato, vicepresidente Emanuele Cozzolino, segretario Gian Luigi Gigli.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manziona.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite l'impianto a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06115 Fiano: Sui recenti episodi di violenza avvenuti sulla rete ferroviaria nazionale.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, nata dalla segnalazione di numerosi casi di violenza registrati sulla rete ferroviaria nazionale, ad iniziare da quelli più eclatanti accaduti a Milano e a Pisa. Con l'interrogazione s'intende sollecitare la sensibilità del Governo ad adottare iniziative urgenti per contrastare il fenomeno alla base dell'interrogazione medesima.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta. Sottolinea che con l'interrogazione in titolo si voleva mettere in evidenza il fenomeno delle aggressioni sui treni al personale viaggiante. Rileva, infatti, come il numero di tali aggressioni nei primi mesi del 2015 sia superiore a quello di tutto il 2014. È necessario, quindi, non solo un'accurata opera di prevenzione ma anche una modifica della normativa vigente, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.

5-06116 Quaranta: Sui fatti avvenuti presso la Prefettura di Treviso.

Giulio MARCON (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, volta a chiedere informazioni al Governo su quanto accaduto presso la prefettura di Treviso, dove le forze dell'ordine sono intervenute contro i partecipanti a un pacifico *sit-in* di protesta contro le azioni condotte da Forza Nuova nei confronti di alcuni migranti, fermando 37 persone, di cui molti minorenni. Nel rilevare come il prefetto di Treviso sia stato già rimosso dal suo incarico, chiede se analogo provvedimento verrà preso anche nei confronti del Questore.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio MARCON (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea come la visione delle immagini dimostra che si trattava di una pacifica manifestazione di disobbedienza civile contro la quale si è registrata, a suo avviso, una spropositata reazione delle forze dell'ordine. Stigmatizza ancora il comportamento dell'allora prefetto di Treviso, il quale, da lui interpellato telefonicamente, sosteneva che non si stava svolgendo nessun *sit in*.

5-06117 Invernizzi: Sull'utilizzo di due unità abitative site nel comune di Sellero, entrate in possesso dello Stato.

Davide CAPARINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere dal Governo come il comune di Sellero possa entrare in possesso delle due unità abitative che sono alla base dell'interrogazione medesima.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Davide CAPARINI (LNA) si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo.

5-06118 Nuti: Sulle spese sostenute dal comune di Augusta per il primo soccorso e assistenza ai migranti.

Loredana LUPO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo. Rileva come le operazioni di soccorso dei migranti ad Augusta si siano svolte sotto un semplice tendone e sottolinea la gravità della situazione descritta nell'interrogazione.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Loredana LUPO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta per la risposta del

rappresentante del Governo. Sottolinea come il Piano operativo nazionale per fronteggiare l'afflusso straordinario di cittadini extracomunitari sia stato varato un anno fa, senza produrre risultati concreti. Rileva le difficoltà del comune di Augusta che non è in grado di retribuire le persone impegnate nell'opera di primo soccorso. Auspica che il Governo apra tavoli di lavoro con i prefetti e che si possa così diminuire il carico di spese e di lavoro del comune di Augusta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella giornata di domani la Commissione sarà convocata per esprimere il prescritto parere alla II Commissione sul disegno di legge del Governo C. 2798 e che l'orario sarà definito in base all'invio da parte della II Commissione medesima del testo risultante dall'esame delle proposte emendative.

Daniilo TONINELLI (M5S) stigmatizza il poco tempo a disposizione della Commissione per esprimere il parere su un provvedimento di tale rilevanza, specie con riguardo ai profili costituzionali. Chiede al Presidente se non sia possibile rinviare l'espressione del parere alla settimana prossima o altrimenti attivarsi presso la presidente della II Commissione per richiedere un rinvio dell'esame in Aula.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a decorrere da lunedì prossimo 27 luglio e che, quindi, il parere della I Commissione non può che essere reso nella giornata di domani.

Emanuele FIANO (PD) chiede se sia possibile che i componenti della Commissione siano messi a conoscenza prima della seduta del testo che sarà inviato dalla II Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che, nei limiti di quanto gli compete, cercherà di far conoscere ai componenti della Commissione l'indicazione delle proposte emendative su cui vi è il parere favorevole del relatore in II Commissione e del Governo.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Nuovo testo C. 1129 Molteni.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abb.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione.

COM(2015) 240 final.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3131 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3131 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto Bruxelles il 27 giugno 2014 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e

rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

NUOVO EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza »; *b)* l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96,

redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si applicano ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero dei dipendenti. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 149, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole « ,12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ».

1. 100. La Relatrice.

ALLEGATO 3

5-06115 Fiano: Sui recenti episodi di violenza avvenuti sulla rete ferroviaria nazionale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano, unitamente agli onorevoli Mariani e Ferrari, prendendo spunto da due recenti episodi di violenza verificatisi nella tratta ferroviaria Livorno-Pisa e a Milano, richiama l'attenzione del Governo sulla questione della sicurezza sia dei viaggiatori che del personale in servizio sui treni.

L'argomento evidenziato attiene a un settore strategico per la mobilità nel Paese, caratterizzato da imponenti volumi di traffico; sono più di 3 milioni e mezzo le persone quotidianamente presenti nelle oltre 2.500 stazioni italiane ed oltre 8.000 i convogli giornalmente circolanti sulla linea ferroviaria nazionale.

La sicurezza di queste persone viene garantita dalle 4.400 unità della Polizia ferroviaria attraverso assidui e mirati controlli, in coordinamento con le altre Forze di Polizia territorialmente presenti.

Nel primo semestre del corrente anno, sono stati effettuati quasi centomila servizi di vigilanza presso le stazioni ferroviarie; oltre 25 mila servizi di scorta a bordo treno, quasi 8 mila servizi antiborseggio in abiti civili e oltre 16 mila pattugliamenti lungo le linee ferroviarie.

Sono, altresì, assicurati quotidianamente servizi a bordo dei convogli notturni.

Mi preme sottolineare che i servizi di vigilanza sono stati intensificati soprattutto su quei convogli ed in quelle tratte ove si sono rilevate maggiori criticità.

A tal fine, con cadenza mensile, o all'insorgere di problematicità, sono indi-

viduati, congiuntamente alle componenti delle Ferrovie dello Stato Italiane, i treni ritenuti « critici » sulla base dell'indice di delittuosità e dell'esposizione degli stessi a potenziale rischio di aggressioni.

In relazione agli elementi di conoscenza così acquisiti, la Polizia Ferroviaria provvede ad effettuare scorte mirate sui convogli segnalati, nonché servizi negli scali ferroviari interessati dal transito dei convogli medesimi, realizzando in tal modo un efficace dispositivo di filtraggio già all'atto della partenza.

Grazie alle misure messe in campo, nel primo semestre di quest'anno si è registrato una riduzione degli episodi di criminalità predatoria, con un calo dei furti del 7 per cento rispetto ad analogo periodo del 2014. Gli altri dati di delittuosità lasciano emergere una diminuzione dei furti di rame, del lancio di oggetti contro i treni, delle frodi ai danni delle imprese ferroviarie e l'aumento di altri fenomeni come i danneggiamenti e le aggressioni al personale ferroviario, a fronte invece di un calo degli episodi di aggressione ai danni dei viaggiatori.

Riguardo a quest'ultimo aspetto – mi riferisco alle aggressioni – fornisco un dato rassicurante: nella quasi totalità dei casi, i responsabili di condotte criminose sono stati tratti in arresto e deferiti all'Autorità giudiziaria sia dagli operatori della Polizia Ferroviaria che da quelli di altre Forze di polizia. Ciò, del resto, è quanto avvenuto anche nei due episodi richiamati espressamente nell'interrogazione.

Nel contesto che ho appena delineato risultano essenziali sia le sinergie informative ed operative con le imprese ferroviarie, sia le tecnologie a disposizione, tanto come fattore deterrente quanto per l'individuazione di eventuali responsabili di atti illeciti.

Al riguardo, risulta attivo un numero telefonico di emergenza « 1600 » che mette in contatto diretto il personale ferroviario con la sala operativa della Polizia Ferroviaria più vicina per garantire un intervento più immediato delle pattuglie.

Inoltre, molte stazioni ferroviarie e taluni treni sono dotati di impianti di video sorveglianza.

Infine, informo che, in concomitanza con il periodo estivo e il conseguente maggior afflusso di viaggiatori, è stata disposta un'ulteriore intensificazione dei servizi di Specialità. Inoltre, la Polizia ferroviaria e le Ferrovie dello Stato italiane hanno rilanciato una campagna di sensibilizzazione per richiamare l'atten-

zione dell'utenza ferroviaria sui comportamenti maggiormente esposti al pericolo di furti o truffe.

Ritengo che il quadro delle misure e dei risultati che ho appena illustrato testimoni dell'attenzione che questa Amministrazione rivolge alla sicurezza lungo la rete ferroviaria nazionale.

Siamo impegnati a raggiungere standard sempre più elevati sia facendo leva sul consolidamento della collaborazione con le imprese ferroviarie sia, in prospettiva, attraverso la riorganizzazione della Polizia ferroviaria alla luce del mutato scenario dei traffici, la cui fisionomia — come noto — è venuta fortemente a evolversi in ragione di molteplici fattori di cambiamento, a cominciare dallo sviluppo dell'alta velocità per arrivare alla separazione della rete di traffico dai gestori di servizio e alla trasformazione delle grandi stazioni, divenute, da semplici luoghi di transito, punti di incontro e di allocazione di attività commerciali.

ALLEGATO 4

5-06116 Quaranta: Sui fatti avvenuti presso la Prefettura di Treviso.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Quaranta, unitamente agli onorevoli Marcon e Costantino, richiama l'attenzione del Governo sulla manifestazione organizzata da alcuni comitati e associazioni di cittadini il 17 luglio scorso presso la Prefettura di Treviso per protestare contro le violenze che il giorno precedente erano state poste in essere da parte di alcuni gruppi di estrema destra nei confronti di alcuni migranti e delle strutture di accoglienza ad essi destinate.

Effettivamente, nella mattinata del 17 luglio, mentre era ancora in atto il trasferimento di 101 stranieri dall'interno di un plesso residenziale di Quinto di Treviso alla Caserma «Serena» di Dosson di Casier, circa 80 persone appartenenti ai centri sociali del Nord-Est hanno fatto irruzione nel palazzo della locale Prefettura.

In particolare, una decina di essi, dopo aver affrontato e allontanato con la forza l'agente della Polizia di Stato addetto alla vigilanza, sono saliti nei locali del primo piano, dove sono ubicati gli Uffici del Prefetto, in quel momento assente, mentre i rimanenti sono rimasti nell'androne dell'ingresso.

Il gruppo ha affrontato con forza il personale presente, cagionando a uno di essi lesioni guaribili in tre giorni, e nello stesso tempo ha affisso uno striscione alla finestra della stanza del Prefetto con la richiesta delle sue dimissioni.

Successivamente, il gruppo dei 10 contestatori è sceso nell'atrio d'ingresso occupandolo stabilmente insieme al resto degli attivisti e dando inizio a una mani-

festazione non autorizzata, con modalità tali da impedire l'entrata e l'uscita del personale e degli utenti.

Tale delicato contesto ha richiesto la predisposizione immediata di idonei servizi di polizia volti a ristabilire l'ordine e la sicurezza pubblica.

A nulla sono valsi i ripetuti tentativi di mediazione di far cessare la manifestazione entro tempi ragionevoli e senza ulteriori turbative, posti in essere dal Questore, dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal Dirigente della DIGOS, che, anzi, sono stati destinatari di atteggiamenti fortemente oltraggiosi, aggressivi e ostili. In particolare, il dirigente della DIGOS è stato oggetto anche di stratonamenti.

I manifestanti hanno continuato a bloccare l'attività della Prefettura, sedendosi per terra in modo da impedire a chiunque di entrare ed uscire dal Palazzo del Governo e proferendo frasi ingiuriose all'indirizzo delle Forze dell'ordine.

Quando è apparso chiaro l'intendimento dei manifestanti di proseguire ad oltranza nel blocco, si è ritenuto opportuno disporre che il personale di polizia procedesse alla sua rimozione, anche in considerazione dei timori espressi dai cittadini ancora costretti nei piani superiori e a salvaguardia dell'incolumità del personale della Prefettura.

L'operazione, durata pochi minuti, si è svolta fortunatamente senza cagionare alcun danno fisico né ai manifestanti – che peraltro hanno messo in atto una forte resistenza passiva – né agli operatori di polizia né ad altri.

La vicenda si è conclusa con l'accompagnamento in Questura di trentasette

manifestanti per l'identificazione di rito. Cinque di essi – maggiorenni – sono stati arrestati per i reati di resistenza aggravata, interruzione di pubblico servizio, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre altre 28 persone saranno denunciate a piede libero.

Il giorno seguente, il pubblico ministero, ritenuti legittimi gli arresti domiciliari, ha richiesto la convalida della misura. Si è in attesa di conoscere la data di fissazione della relativa udienza.

Questi i fatti.

Da essi emerge chiaramente che l'intervento delle Forze dell'ordine è stato determinato dalla necessità di contrastare comportamenti che erano già trascesi in significative turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si è trattato di una reazione assolutamente giustificata dal contesto in cui le Forze di polizia si sono trovate ad operare e proporzionata al tipo e all'entità delle condotte illecite messe in atto dai manifestanti.

ALLEGATO 5

5-06117 Invernizzi: Sull'utilizzo di due unità abitative site nel comune di Selloero, entrate in possesso dello Stato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Invernizzi e Caparini chiedono informazioni in ordine all'*iter* di destinazione al comune di Selloero, in provincia di Brescia, di due unità abitative ivi ubicate, che risulterebbero essere state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

Effettivamente nel febbraio 2014, all'esito di un procedimento di prevenzione promosso dal Tribunale di Milano, è stata disposta la confisca definitiva, ai sensi delle disposizioni del codice antimafia, di alcuni immobili ubicati nel predetto comune. Si tratta, precisamente, di due unità immobiliari appartenenti alla categoria A/7 e due unità immobiliari appartenenti alla categoria C/6, ubicate in via Tasso.

L'Autorità giudiziaria ha accertato che su tali beni sono legittimamente iscritte delle ipoteche in favore di un istituto bancario a garanzia di un mutuo erogato in buona fede. I beni medesimi sono

gravati, poi, da ulteriori ipoteche, per le quali è ancora pendente l'accertamento giudiziale della buona fede delle banche creditrici.

Tali vincoli condizionano la libera destinazione dei cespiti in questione, non potendosi escludere che i medesimi, ancorché consegnati al comune, siano oggetto di una procedura esecutiva ai fini del soddisfacimento del credito ipotecario vantato dalla banca in buona fede. Su questi aspetti sono in corso ulteriori approfondimenti.

Per questo motivo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non ha potuto finora inoltrare richieste di manifestazione di interesse relativamente ai beni in questione, né aderire all'istanza in data 9 aprile scorso con cui il comune di Selloero ha rappresentato le ragioni a sostegno dell'opportunità di ottenerne l'assegnazione per finalità sociali.

ALLEGATO 6

5-06118 Nuti: Sulle spese sostenute dal comune di Augusta per il primo soccorso e assistenza ai migranti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Nuti, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione sulle difficoltà di natura finanziaria che il comune di Augusta, in provincia di Siracusa, incontra per garantire le attività di primo soccorso e accoglienza dei migranti che approdano in quel porto.

Ricorda, in proposito, che quello di Augusta è un centro di primo soccorso e accoglienza non autorizzato e chiede, pertanto, il ristoro integrale delle spese sostenute dal comune, comprese quelle per la pulizia e per il personale comunale impiegato nelle operazioni o, in alternativa, il trasferimento dei migranti presso altri centri.

Voglio premettere che l'individuazione del porto commerciale di Augusta quale luogo di sbarco dei migranti non è stato il frutto di una scelta in senso proprio, ma una necessità.

Dalla fine del 2013, infatti, l'impiego di unità navali della Marina militare nelle attività di soccorso in mare ha reso indispensabile il ricorso al predetto porto, in quanto unica infrastruttura, nel territorio siracusano, idonea all'approdo di tali imbarcazioni.

In questo contesto, grazie alla disponibilità offerta dall'Autorità portuale di Augusta, è stato progressivamente allestito, in prossimità delle banchine di sbarco, un sistema di accoglienza costituito da tende e container che consentono di effettuare, in condizioni adeguate, le attività di soccorso, assistenza sanitaria ed identificazione da espletarsi nell'immediatezza dello sbarco. Vi è anche la possibilità che i

migranti permangano nella struttura per un massimo di 200/300 unità, per il tempo strettamente necessario (1 o 2 giorni) al loro trasferimento nei centri di accoglienza presenti in provincia ovvero in altre località del territorio nazionale, secondo i piani di ripartizione di volta in volta forniti dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Con riferimento al funzionamento di questo sistema, che viene attivato soltanto in occasione degli sbarchi, la Prefettura di Siracusa provvede:

all'acquisto e/o noleggio dei materiali (tende, container, brandine, coperte ecc.);

all'acquisto di calzature e vestiario;

al rimborso al comune di Augusta delle spese per pasti ed altri generi di prima necessità.

Invece, la manutenzione della struttura, il consumo di luce e acqua ed il servizio di assistenza sanitaria sono assicurati, rispettivamente, dal Servizio regionale di protezione civile della provincia di Siracusa, dall'Autorità portuale di Augusta e dall'Azienda sanitaria provinciale, quest'ultima con il supporto della Croce rossa italiana e di Emergency.

Oltre alle spese per il lavoro straordinario del personale comunale destinato al servizio di assistenza al porto, attualmente sono a carico del comune di Augusta le sole spese per il servizio di pulizia dell'attendamento.

Con riferimento a tali spese, proprio nella giornata di ieri il prefetto di Siracusa ha assicurato al sindaco che quelle

per la pulizia potranno essere rimborsate dal Ministero dell'interno, mentre permane l'impossibilità di coprire quelle relative al lavoro straordinario del personale comunale.

Informo, al riguardo, che dal 15 luglio scorso, il sindaco di Augusta, proprio per la difficoltà di reperire risorse da destinare al lavoro straordinario, ha disposto che i dipendenti comunali assegnati al servizio di protezione civile forniranno assistenza al porto in occasione degli sbarchi limitatamente al normale orario di lavoro.

Su proposta del Prefetto, il sindaco si è riservato di valutare l'opportunità di disporre l'impiego del personale comunale secondo turnazioni che consentano di coprire quantomeno la fascia oraria 8-20.

Su un piano più generale, tengo a sottolineare che il comune di Augusta, al

pari di altri dodici comuni siciliani, ha fruito, per l'esercizio finanziario 2014, dell'allentamento del patto di stabilità interno proprio in quanto impegnato in prima linea nell'accoglienza dei migranti.

Il Governo sta valutando la riproposizione, nella medesima o in altra forma, di misure analoghe per il 2015, ovviamente nel rispetto dei vincoli di bilancio.

In tale ambito, si sta studiando insieme agli organismi rappresentativi degli enti territoriali anche la possibilità di introdurre incentivi per i comuni che si rendono disponibili all'accoglienza dei migranti.

L'obiettivo di fondo è quello di riequilibrare la distribuzione territoriale dell'accoglienza, che attualmente, come noto, è fortemente sbilanciata in danno delle regioni meridionali, mitigando – per questa via – l'impatto del fenomeno sul tessuto sociale del Paese.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	32
Schema di decreto triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferimento agli anni 2015-2017, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2014. Atto n. 187 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che, a far data dal 22 luglio scorso, ha cessato di far parte di questa Commissione la deputata Ilaria Capua e che il gruppo di Scelta Civica per l'Italia ha designato quale nuovo componente della Commissione il deputato Stefano Quintarelli.

Schema di decreto triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferimento agli anni 2015-2017, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2014.

Atto n. 187.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in titolo entro il 27 luglio prossimo.

Carlo SIBILIA (M5S) interviene per avanzare la richiesta a nome del proprio gruppo affinché che l'atto in titolo sia sottoposto all'esame del Comitato per la

legislazione ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel fare presente che tale richiesta non sembra *prima facie* fondata sul piano formale in ragione della portata non normativa del provvedimento in titolo ed appare riconducibile ad una nuova dinamica nei rapporti tra gruppi parlamentari, ricorda al deputato Sibilia che il gruppo Movimento 5 Stelle non rappresenta numericamente un quinto dei componenti la Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S) fa presente che l'eccezione da lui sollevata non è espressione di ostruzionismo, bensì di considerazioni relative alla importanza e corposità del documento in oggetto, e alla conseguente necessità di un suo maggior approfondimento. Chiede quindi se altri gruppi si vogliano associare alla richiesta di trasmissione al Comitato per la legislazione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) e Guglielmo PICCHI (FI-PdL) si associano alla richiesta avanzata dal deputato Sibilia.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, pur prendendo atto del raggiungimento della quota di un quinto dei componenti la Commissione e di conseguenza, si riserva di vagliare la praticabilità sul piano tecnico-giuridico della richiesta di trasmissione dell'atto in titolo al Comitato per la legislazione.

Vincenzo AMENDOLA (PD), in considerazione di quanto richiesto da taluni gruppi di opposizione, chiede alla presidenza della Commissione di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta e che la questione posta dal collega Sibilia possa essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; mentre le Commissioni Trasporti e Affari sociali hanno preventivamente comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere. Avverte, quindi, che la Commissione Bilancio ha espresso un pa-

rere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione. Segnala che, di conseguenza, il relatore onorevole Allì ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.2 volti a recepirne il contenuto.

Paolo ALLI (AP), *relatore*, illustra i propri emendamenti 3.1 e 3.2 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rimarca l'assoluta inusualità della presentazione di subemendamenti a proposte emendative volte a recepire condizioni apposte al parere della Commissione bilancio, allo scopo di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Carlo SIBILIA (M5S) ribadisce che anche in tale circostanza non è comunque esclusa la possibilità di subemendare le proposte emendative presentate e rinnova la richiesta affinché vengano accordati tempi congrui per la presentazione di subemendamenti ai due emendamenti del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, fissa un termine di dieci minuti per la presentazione di subemendamenti, che scadrà pertanto alle ore 14.10.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede una sospensione di trenta minuti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, conferma la fissazione del termine di dieci minuti anche in ragione della ripresa delle votazioni in Assemblea, fissata alle ore 14.30. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.10.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono stati presentati i subemendamenti Di Battista 0.3.1.1, Grande 0.3.2.1, Del Grosso 0.3.2.2, Sibilìa 0.3.2.3 e Spadoni 0.3.2.4 (*vedi allegato 2*). Dichiarà irricevibili i subemendamenti Di Battista 0.3.1.1 e Grande 0.3.2.1 in quanto interamente soppressivi degli emendamenti del relatore.

Paolo ALLI (AP), *relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati in quanto incompatibili con il doveroso recepimento delle condizioni apposte dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra il complesso dei subemendamenti presentati dal suo gruppo, finalizzati a dare una più chiara rendicontazione delle spese connesse con la materia normata dal provvedimento in titolo, e dunque a renderne complessivamente più trasparente l'impianto.

Daniele DEL GROSSO (M5S) interviene sul proprio subemendamento 0.3.2.2, di cui auspica l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Del Grosso 0.3.2.2.

Carlo SIBILIA (M5S) interviene sul proprio subemendamento 0.3.2.3, di cui auspica l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Sibilìa 0.3.2.3.

Maria Edera SPADONI (M5S) interviene sul proprio subemendamento 0.3.2.4, rivendicandone il valore anche simbolico.

La Commissione respinge, quindi, il subemendamento Spadoni 0.3.2.4 e approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, inoltre, di conferire il mandato al relatore, onorevole Alli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3131 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: delle proiezioni aggiungere le seguenti: per gli anni 2016 e 2017.

3. 1. Il Relatore.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione.

3. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3131 Governo).

SUBEMENDAMENTI

Sopprimerlo.

0. 3. 1. 1. Di Battista.

Sopprimerlo.

0. 3. 2. 1. Grande.

Dopo la parola: missione, aggiungere le seguenti: rendicontate in maniera forfettaria.

0. 3. 2. 2. Del Grosso.

Dopo la parola: missione, aggiungere le seguenti: rendicontate a piè di lista.

0. 3. 2. 3. Sibilìa.

Dopo la parola: missione, aggiungere le seguenti: opportunamente rendicontate.

0. 3. 2. 4. Spadoni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	39
Variazione nella composizione della Commissione	39
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	46
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. Atto n. 184 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ritenendosi onorato di presiedere per la prima volta la Commissione, della quale è componente da circa due anni, dichiara che assolverà alla sua funzione di vicepresidente con senso di responsabilità e onore, rispettando le prerogative di tutte le forze politiche presenti in Commissione, sia di maggioranza sia di opposizione. Formula inoltre i migliori auguri di buon lavoro al collega vicepresidente Rocco Palese.

Variazione nella composizione della Commissione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commis-

sione l'onorevole Fulvio Bonavitacola, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a farne parte l'onorevole Carlo Dell'Aringa, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, è stato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato e che il testo approvato in prima lettura dalla Camera (S. 1568) è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la sola eccezione dell'articolo 5, comma 1.

Segnala quindi che la citata disposizione prevede che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale – disciplinate dall'articolo 2 del provvedimento – mantengono ovvero acquisiscono il requisito della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto degli strumenti urbanistici. In particolare evidenzia che le modifiche introdotte dal Senato sono volte a limitare l'applicazione della disciplina in esame ai fabbricati già esistenti, eliminando il riferimento ai fabbricati che « acquisiscono » il requisito di ruralità e precisando inoltre che i fabbricati e le porzioni interessati sono quelli « già esistenti nel fondo ».

Sottolinea che la relazione tecnica, riferita al testo approvato alla Camera, ha evidenziato la necessità di modificare la formulazione esistente in tale testo al fine di garantire la neutralità dell'intervento rispetto alla nozione di ruralità degli immobili ai fini fiscali, disciplinata, a legislazione vigente, dall'articolo 9, commi 3 e

3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993. La relazione tecnica prevede inoltre che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'eliminazione delle parole « ovvero acquisiscono » consente di escludere che il requisito della ruralità degli immobili utilizzati da chi svolge attività di agricoltura sociale possa essere acquisito, a fini fiscali, anche in mancanza di tutte le condizioni di cui al citato articolo 9. Inoltre, con il requisito per cui si deve trattare di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, si esclude il rischio di sottrazione di immobili urbani dall'imposizione immobiliare erariale e locale e di destinazione alle attività di agricoltura sociale di immobili fisicamente scollegati dai terreni dove viene svolta l'attività principale dell'imprenditore agricolo.

Alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica presentata al Senato, comunica di non avere alcuna osservazione da formulare e propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il Viceministro Andrea OLIVERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.**Atto n. 183.***(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca disposizioni in materia di revisione del sistema sanzionatorio e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica afferma, con riferimento al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, che le stesse non appaiono idonee a generare un aggravio per il bilancio dello Stato. Ciò in ragione, da un lato, della compensazione degli effetti « diretti » con quelli « indotti » e, dall'altro, della loro riferibilità a fattispecie che interessano un numero non significativo di contribuenti. Tuttavia al provvedimento in esame viene ascritto – a tutela dei saldi di finanza pubblica, come affermato dalla relazione tecnica – un effetto di minore entrata pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. In proposito appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere nella misura indicata dal testo, al fine di consentire una verifica dell'onere medesimo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, andrebbero evidenziate – anche sulla base del gettito relativo alle fattispecie sanzionatorie in esame, qualora scontato ai fini dei tendenziali – le singole voci che concorrono a determinare l'onere complessivo e le specifiche disposizioni del testo cui tali componenti si riferiscono. Rileva, inoltre, che l'onere sembra configurato come limite di spesa in quanto è indicato in misura « pari a » 40 milioni di euro annui nel biennio 2016-2017. Peraltro le fattispecie considerate dal provvedimento non

sembrerebbero riconducibili, in linea di principio, entro un limite massimo di spesa. In proposito reputa necessario acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 32 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal decreto, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale (capitolo 3834 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge di delega n. 23 del 2014. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 e prevede che sul predetto Fondo confluiscono le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. Segnala, in proposito, che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale in corso di esame da parte delle Camere, alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Ciò posto, ricorda che gli oneri oggetto di copertura sono stati determinati, come risulta dalla relazione tecnica, « in via meramente prudenziale al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica » per gli anni 2016 e 2017 « tenuto conto che gli interventi sul sistema sanzionatorio previsti dall'atto stesso sono limitati ai predetti anni », come previsto dall'articolo

31, comma 1, che stabilisce che le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. In proposito osserva tuttavia che la temporaneità degli interventi previsti dal provvedimento in esame presenta profili problematici sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda il profilo ordinamentale, osserva in primo luogo che il carattere temporaneo degli interventi previsti dal presente provvedimento non sembra trovare fondamento nei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 23 del 2014, che ha delegato il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e del sistema sanzionatorio amministrativo. In secondo luogo, in ragione di tale temporaneità, le disposizioni del provvedimento sembrerebbero riguardare i soli fatti compiuti nel biennio di riferimento, posto che, per quanto riguarda i fatti compiuti in precedenza, non dovrebbe trovare applicazione il principio del *favor rei* trattandosi di disposizioni « temporanee ». Tutto ciò sembra presentare inevitabili riflessi sul piano finanziario, giacché l'effetto sanzionatorio per i fatti compiuti nel biennio 2016-2017 verrebbe a prodursi inevitabilmente soprattutto negli anni successivi a detto biennio, considerato il lasso di tempo che di regola intercorre tra le condotte sottostanti e l'applicazione delle sanzioni. In relazione a quanto evidenziato appare pertanto necessario che il Governo chiarisca per quali ragioni, da un lato, sia stata prevista una copertura prudenziale con riferimento a minori entrate che, in realtà, non dovrebbero essere scontate nei tendenziali di finanza pubblica, quali quelle derivanti da sanzioni, e, dall'altro, sia stata limitata tale copertura al solo biennio 2016-2017.

Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Atto n. 184.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Evidenzia poi che, in merito ai profili di quantificazione, appaiono necessari alcuni chiarimenti. Per quanto concerne le modifiche previste dal Titolo I e, in particolare, l'eliminazione dell'obbligo di interpello, segnala che quest'ultimo rientra in un insieme di misure finalizzate a contrastare l'evasione fiscale, alla cui introduzione sono stati attribuiti complessivamente effetti positivi per la finanza pubblica. Tali effetti sono stati in parte imputati anche all'obbligo per il contribuente di rivolgersi preventivamente, mediante interpello, all'Agenzia delle entrate ai fini dell'applicazione di disposizioni di maggior favore fiscale. Andrebbe, pertanto, acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della valutazione effettuata dalla relazione tecnica, in base alla quale i medesimi effetti già scontati si realizzeranno in funzione dell'obbligo di fornire indicazioni nella dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda le modifiche alle procedure di contenzioso tributario in base al Titolo II, andrebbe confermato che i criteri adottati dalla relazione tecnica corrispondano a quelli utilizzati ai fini della costruzione dei tendenziali di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 13 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma

1, lettera gg), del presente decreto, pari a 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014. La norma autorizza, altresì, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, e prevede che sul predetto Fondo confluiscono le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. In proposito, segnala che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale in corso di esame da parte delle Camere, alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente e relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione ritiene opportuno acquisire chiarimenti riguardo ai profili di seguito indicati.

Con riferimento all'articolo 1, segnala che la soppressione del termine di 60 giorni previsto per rispondere al debitore in merito alla richiesta di sospensione potrebbe determinare un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, con conseguenti effetti negativi, in termini di cassa. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, evidenzia che la relazione tecnica utilizza i dati relativi ad analoga normativa, introdotta per il biennio 2012-2013, dai quali risulta che l'incremento del periodo di dilazione determina un incremento del gettito riscosso derivante da rateazione. In proposito, segnala che la normativa cui si fa riferimento ha introdotto un rilevante incremento del periodo di dilazione (fino a 6 o 10 anni), rispetto a quello previsto dalla disposizione in esame (6 mesi o 1 anno); pertanto gli effetti di quest'ultima potrebbero risultare più contenuti in ragione del più breve periodo di dilazione e, quindi, della riduzione meno sensibile dell'importo delle rate da versare. Considera quindi opportuno acquisire un chiarimento in merito alle ipotesi di maggior gettito indicate dalla relazione tecnica, nonché una conferma che le stesse presentino carattere indicativo, tenuto conto che dal tenore delle disposizioni e della stessa relazione tecnica non emerge che alla disposizione in esame siano ascritti effetti positivi ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Ritiene che andrebbe altresì valutato se l'effetto positivo legato ad una maggiore adesione dei contribuenti possa compensare l'impatto di cassa dovuto alla riduzione, per effetto della più ampia rateazione prevista, degli importi annui potenzialmente acquisibili.

Segnala inoltre che l'articolo 9, nel ridefinire la misura dell'aggio in favore degli agenti della riscossione, rinvia ad un decreto ministeriale da emanare in attuazione delle disposizioni, riconoscendo in ogni caso il ristoro degli oneri legati al costo di funzionamento del servizio, ma non rapportando la remunerazione anche all'importo delle somme riscosse, come previsto dalla vigente normativa. È altresì prevista una generale riduzione della quota a carico del debitore e non risulta riproposta la disposizione in base alla quale l'intero onere è posto a carico del debitore nel caso di pagamento successivo al sessantesimo giorno dalla notifica. Alla luce di tali elementi, ritiene che andrebbe valutato se siano prefigurabili effetti di maggior onere per la corresponsione dell'aggio a carico dell'amministrazione creditrice.

In merito all'articolo 10, segnala che la relazione tecnica fornisce dati, informazioni e stime, quantificando un possibile incremento dell'ammontare incassato dall'attività di riscossione. Anche a tal proposito ritiene opportuno acquisire una conferma circa il carattere indicativo di tale stima, i cui risultati non sembrano scontati in via preventiva ai fini dei saldi.

Infine, riguardo all'articolo 12, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo al profilo finanziario relativo all'estensione automatica all'attività di riscossione delle sospensioni di termini disposte nelle ipotesi in cui si verificano « eventi eccezionali ». In proposito, considera altresì utile acquisire elementi volti ad individuare le fattispecie che rientrano in tale categoria, al fine di evitare dubbi interpretativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'articolo 13, comma 6, ritiene opportuno riformulare la disposizione in commento – volta ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme re-

late dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – specificando, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare « nuovi o maggiori oneri » per la finanza pubblica.

Laura CASTELLI (M5S) chiede un approfondimento al rappresentante del Governo in ordine alle motivazioni della soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera f), della legge n. 228 del 2012, che consente di esperire la procedura di sospensione legale della riscossione in presenza di « qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso », evidenziando che in tal modo sarebbe consentito presentare esclusivamente istanze di sospensione tipizzate *ex lege*. Chiede se esistano altre motivazioni, oltre alla volontà di aumentare le entrate dell'erario, per la soppressione della suddetta possibilità.

Segnala che molto frequentemente i contribuenti, in caso di richieste di Equitalia giudicate non fondate o in presenza di vizi nel procedimento di notifica, basano i propri ricorsi sulle previsioni della citata disposizione e chiede che vengano forniti dati sul numero di ricorsi effettuati annualmente ai sensi di tale norma.

Sottolinea infine il notevole distacco che, a suo parere, esiste tra l'attività del Governo e i problemi reali dei cittadini, come è possibile desumere anche dal caso in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente e relatore*, premesso che la questione sollevata dal deputato Castelli attiene prevalentemente al merito del provvedimento, ritiene comunque opportuno, per le possibili implicazioni di tale norma rispetto a profili di gettito, che venga effettuato l'approfondimento richiesto e che il Governo indichi il numero di ricorsi effettuati annualmente sulla base della disposizione della quale si prevede la soppressione, con ulteriore indicazione della percentuale dei suddetti ricorsi che risultano accolti.

Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore e di effettuare i richiesti approfondimenti in merito alla soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera *f*), della legge n. 228 del 2012.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-B,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA

7582



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, **23 LUG. 2015**

All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr. 58303
Rif. Prot. Entrata nr. 57407
Allegati:
Risposta a Nota del:

**OGGETTO: A.C. 303 - 760 - 903 - 1020 -B - "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 17, comma 8 della legge n. 196/2009 e pervenuta con nota n. 7093 del 14 luglio 2015.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce la suddetta relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0057407/2015

A.C. 303-760-903-1019-1020-B - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Approvata dalla Camera dei deputati, modificata dal Senato della Repubblica).

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1.

L'articolo 1, non modificato dal Senato, enuncia le finalità del provvedimento e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2.

L'articolo 2 reca le definizioni di agricoltura sociale utilizzate nel presente disegno di legge.

Il comma 1 reca la definizione delle attività svolte dagli agricoltori che rientrano nella definizione di agricoltura sociale. Le modifiche apportate dal Senato non comportano effetti finanziari, rivestendo carattere prevalentemente formale.

Il comma 2, non modificato dal Senato, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei requisiti minimi e delle modalità per l'inclusione nell'ambito dell'agricoltura sociale. Dalla disposizione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, non modificato dal Senato, precisa che le attività rientranti nella nozione di agricoltura sociale esercitate da imprenditori agricoli rientrano tra le attività connesse all'impresa agricola, mentre il successivo comma 4, non modificato dal Senato, stabilisce che le attività rientranti nell'ambito dell'agricoltura sociale possono essere esercitate anche dalle cooperative sociali nel caso di fatturato derivante da esercizio di attività agricole sia prevalente, ovvero nel caso in cui tale fatturato sia superiore al 30 per cento per la quota corrispondente.

Le disposizioni in oggetto configurano nuove attività o comunque attività aggiuntive, destinate a produrre nuovo gettito e nuovo impiego. Inoltre, tali nuove attività vengono svolte da soggetti già esistenti e determinati, attivi in campo agricolo, portatori di un proprio regime fiscale che non è soggetto a variazione in virtù delle disposizioni del testo. In ogni caso, l'attivazione di servizi di agricoltura sociale sostituisce servizi in precedenza erogati da enti locali, e, di conseguenza, a completo carico della spesa pubblica, generando un beneficio di finanza pubblica. Inoltre l'attivazione di tali servizi risulta essere cofinanziata, come detto in precedenza, da fondi comunitari. Pertanto, alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari.

Il comma 5, non modificato dal Senato, chiarisce che le attività rientranti nell'ambito della definizione di agricoltura sociale possono essere svolte anche in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328. La stessa disposizione precisa che in ogni caso rimangono ferme la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente, pertanto dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

Il comma 6, non modificato dal Senato, stabilisce che le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Il secondo periodo stabilisce che gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale. La norma quindi non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 3.

Il comma 1 disciplina il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e prevede peraltro un'apposita clausola di invarianza finanziaria. La norma quindi non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Prot: RGS 0057407/2015

Articolo 4.

La disposizione, non modificata dal Senato, consente agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori in coerenza con le disposizioni di cui al regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La norma non comporta quindi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

Il comma 1, nel testo modificato dal Senato, prevede che i fabbricati rurali già esistenti nel fondo destinati all'agricoltura sociale mantengano il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti. Tale disposizione, limitandosi a confermare il regime già previsto a legislazione vigente non comporta effetti finanziari. Il comma 2 prevede il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi come una facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che pertanto vi provvederanno solo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

Il comma 1, non modificato dal Senato, introduce la facoltà per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. Stante l'espresso richiamo ai principi della normativa sulla razionalizzazione della spesa e la previsione come facoltà delle istituzioni pubbliche, si conferma che dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 2, non modificato dal Senato, prevede che i comuni definiscano modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. In proposito, si evidenzia come il comma in esame preveda il richiamo alla normativa vigente in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 114 del 2008. In questo caso, dalla norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre essa potrebbe essere potenzialmente fonte per le amministrazioni interessate di nuove possibili entrate, attraverso la concessione di aree pubbliche destinate alla valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.

Il comma 3, non modificato dal Senato, si limita a prevedere che, nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, non modificato dal Senato, è volto a consentire l'utilizzo, anche per le finalità relative all'agricoltura sociale, dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5, non modificato dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta comunque di una norma di mero indirizzo con la quale si vuole solo prevedere la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad agevolazioni ed interventi già previsti a legislazione vigente o che potranno essere previsti in futuro (come quelli attivabili con risorse stanziati nel quadro dei programmi cofinanziati da politiche di sviluppo rurale e di coesione). Dalla disposizione pertanto non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Prot: RGS 0057407/2015

Il comma 6, non modificato dal Senato, stabilisce che, nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. Dalla disposizione, peraltro costruita in termini di facoltà per le regioni non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

Le disposizioni di cui all'articolo 7 recano l'istituzione dell'osservatorio sull'agricoltura sociale. In particolare, è stata prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria e l'assenza di qualsiasi compenso per i suoi membri. Si conferma quindi che le funzioni dell'osservatorio potranno essere svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero. Dall'attuazione della disposizione non derivano pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.


In verità della presente relazione, verificata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 della legge n. 2199 del 2001, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 LUG. 2015



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06067 Causi: Interpretazione della disciplina normativa in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione	59
5-06068 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti	60
5-06106 Sottanelli: Proroga del termine di scadenza per la trasmissione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta	60
5-06107 Gebhard: Ritardi degli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Bolzano nell'effettuare i rimborsi relativi ai crediti d'imposta spettanti per carichi di famiglia ..	61
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	63
5-06108 Paglia: Stima circa il mancato gettito erariale derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 che ha comportato l'annullamento di numerose nomine di dirigenti presso le Agenzie fiscali	61
5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto	62
INTERROGAZIONI:	
5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.10 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del
presidente Maurizio BERNARDO. — Inter-
viene il viceministro dell'economia e delle
finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Lodolini, nella precedente seduta di esame aveva illustrato il contenuto del provvedimento e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, Zoggia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3131, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità euro-

pea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

Segnala quindi come la Commissione debba esprimere il parere sul provvedimento entro la seduta di oggi, in quanto la discussione in Assemblea su di esso avrà luogo a partire dalla seduta di lunedì 27 luglio prossimo e la Commissione Affari esteri ne concluderà l'esame in sede referente nella giornata odierna.

In linea generale rileva come l'Accordo si inquadri nell'ambito dell'Accordo di Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV), il quale è volto a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia e dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea.

Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel complesso l'Accordo costituisce una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli standard normativi europei in tutti i campi.

Fa presente come, da un punto di vista più strettamente commerciale, l'Accordo preveda norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione euro-

pea –, mentre da parte georgiana è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche in questo caso prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Georgia all'Organizzazione mondiale del commercio, sin dal 2000.

Rileva quindi come l'Accordo sia articolato attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; lo spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; la cooperazione in 28 settori chiave.

In tale contesto evidenzia come il provvedimento ricalchi sostanzialmente la struttura di altri Accordi di associazione di alcuni Paesi dell'est europeo con la UE, in particolare il disegno di legge C. 3027, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Moldavia, e il disegno di legge C. 3053, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e l'Ucraina, sui quali la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole.

Passando a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 432 articoli, organizzati in 8 titoli, nonché di 34 allegati relativi a

questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'UE soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, e di 4 protocolli.

In estrema sintesi l'articolo 1 dell'Accordo istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Georgia, e ne enumera quindi le finalità, che sono: promozione del graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, nonché rafforzamento dell'associazione della Georgia alle politiche della UE e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; creazione delle condizioni per la graduale integrazione della Georgia nel mercato interno della UE e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale georgiana con quella dell'Unione; potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al rafforzamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Illustra quindi il Titolo I, recante i Principi generali, composto dal solo articolo 2, il quale richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948, nella Convenzione europea (CEDU) del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e nella Carta di Parigi del 1990. Anche la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce elemento essenziale dell'Accordo. L'impegno delle Parti si estende a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni internazionali. Infine le Parti si

impegnano a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.

Il Titolo II, relativo al dialogo politico e riforma, nonché alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, è costituito dagli articoli da 3 a 12.

Le disposizioni prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera. In tal senso si individuano i diversi profili del dialogo politico: in particolare, l'articolo 4 è dedicato alla riforma interna delle istituzioni giudiziarie e amministrative della Georgia; l'articolo 6 riconosce il ruolo della Corte penale internazionale nel perseguimento dei più gravi crimini di rilievo internazionale; gli articoli 10 e 11 recano le misure per contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa e la diffusione di armi leggere e controllare l'esportazione di armi convenzionali; l'articolo 12, impegna le Parti a combattere il terrorismo, nel rispetto del diritto internazionale e dello Stato di diritto.

Il Titolo III, relativo ai temi della libertà, sicurezza e giustizia, comprende gli articoli da 13 a 21.

In tale ambito viene attribuita particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli, con particolare riguardo all'indipendenza della magistratura e alla possibilità di effettivo ricorso alla giustizia. Le Parti ribadiscono inoltre l'importanza di una congiunta gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani. In tale quadro le Parti assicureranno la piena attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Georgia in vigore dal 1° marzo 2011 e dell'Accordo di facilitazione nel rilascio dei visti tra la UE e la Georgia, anch'esso in vigore dal 1° marzo 2011. A

condizione di una mobilità sicura e ben gestita le Parti stabiliscono l'obiettivo comune, a tempo debito, di una liberalizzazione dei visti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 19, recante disposizioni per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In tale ambito è previsto l'impegno delle Parti a rafforzare la cooperazione, applicando le norme internazionali in materia, con specifico riferimento a quelle del Gruppo di azione finanziaria (GAFI).

Passa quindi a illustrare il Titolo IV, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, il quale comprende gli articoli da 22 a 276 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata relativa alla creazione di un'area di libero scambio (DCFTA – *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*) per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, nonché la fornitura di servizi e opportunità per gli investimenti.

Il Titolo è articolato in 15 Capi, alcuni dei quali sono organizzati in sezioni.

Per quanto riguarda il Capo 1, relativo al trattamento nazionale e l'accesso al mercato delle merci, esso si articola in 5 sezioni.

La Sezione 1, composta dagli articoli 22 e 23, è dedicata alle disposizioni comuni e indica obiettivi, campo di applicazione e settori interessati dall'area di libero scambio DCFTA, che consistono nello scambio di merci originarie dei territori delle Parti.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala la Sezione 2, composta dagli articoli da 24 a 30, la quale riguarda la soppressione di dazi doganali, diritti ed altri oneri sulle merci conformemente alle tabelle contenute nell'Allegato II-A. In tale ambito specifico è previsto che la soppressione non riguarda le imposte interne, i dazi applicati come misure di difesa commerciale a norma del Capo 2 dello stesso Titolo IV dell'Accordo, nonché gli altri diritti o oneri diversi dai dazi. La sop-

pressione riguarda invece sia i dazi sulle importazioni sia quelli sulle esportazioni.

I dazi doganali in vigore applicati dalla Georgia vengono soppressi nel corso di un periodo di transizione.

Viene precisato inoltre che dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il commercio.

La Sezione 3, composta dagli articoli 31 e 32, si occupa delle misure non tariffarie; la Sezione 4, composta dall'articolo 33, individua le eccezioni generali; la Sezione 5, composta dagli articoli da 34 a 36, detta norme in tema di cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi.

Il Capo 2 concerne le misure di difesa commerciale. In tale ambito la Sezione 1, composta dagli articoli da 37 a 39, riguarda misure di salvaguardia globali, mentre la Sezione 2, composta dagli articoli 40a 43, contiene misure anti *dumping* e compensative.

Il Capo 3, composto dagli articoli da 44 a 49, riguarda gli ostacoli tecnici al commercio, mentre il Capo 4, composto dagli articoli da 50 a 65, reca misure sanitarie e fitosanitarie.

Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze richiama il Capo 5, composto dagli articoli da 66 a 75, relativo alle dogane e alle facilitazione degli scambi. In tale ambito è previsto il rafforzamento della cooperazione nel settore doganale, e la prestazione di assistenza amministrativa e tecnica reciproca in tale settore, prevedendosi a tali fini la creazione di un sottocomitato doganale, incaricato di svolgere consultazioni periodiche sul controllo e di controllare l'attuazione delle previsioni del Capo. Viene previsto altresì di dare stabilità e completezza alla rispettiva legislazione commerciale e doganale delle Parti, in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminatorietà, imparzialità ed efficacia, al fine di facilitare e tutelare il commercio legittimo, semplificare le

procedure, ridurre i costi, ridurre gli oneri inutili, applicare moderne tecniche doganali e di controllo.

Viene stabilito inoltre il graduale riavvicinamento alla legislazione doganale dell'UE da parte della legislazione georgiana, secondo le modalità indicate dall'Allegato XIII.

Il Capo 6, relativo allo stabilimento e al commercio di servizi e commercio elettronico, si articola in 7 sezioni.

La Sezione 1 (composta dagli articoli 76 e 77) contiene disposizioni generali; la Sezione 2 (composta dagli articoli da 78 a 82) riguarda lo stabilimento; la Sezione 3 (composta dagli articoli da 83 a 87) riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi; la Sezione 4 (composta dagli articoli da 88 a 92) si incentra sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali; la Sezione 5 (articolata in 7 sottosezioni e composto dagli articoli da 93 a 126) reca il quadro di regolamentazione: in tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli articoli 114 a 122, i quali riguardano il settore dei servizi finanziari, stabilendo l'impegno delle Parti a assicurare un quadro regolamentare efficace e trasparente, a consentire la prestazione di servizi finanziari da parte dei prestatori dell'altra Parte, ad assicurare l'accesso ai servizi di pagamento da parte dei prestatori dell'altra Parte, nonché a prevedere il riavvicinamento progressivo della legislazione della Georgia alla legislazione UE in materia, come indicata nell'allegato XV-A.

La Sezione 6, composta dagli articoli 127 a 133, riguarda il commercio elettronico; la Sezione 7, composta dagli articoli da 134 a 136, riporta le eccezioni, prevedendo in tale ambito, all'articolo 135, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, che il trattamento di nazione più favorita accordato ai sensi del Capo non si applica al trattamento fiscale già concesso e che sarà concesso in futuro in base a accordi contro le doppie imposizioni.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze

richiama il Capo 7, relativo ai pagamenti correnti e movimenti di capitali, che si compone degli articoli da 137 a 140.

In tale ambito le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a tutti i pagamenti e trasferimenti in valuta, nonché a garantire la libera circolazione dei capitali, e la liquidazione o il rimpatrio dei capitali investiti e di ogni utile derivante. Viene esclusa altresì esplicitamente l'introduzione di nuove restrizioni di movimenti di capitale e dei pagamenti correnti tra residenti UE e residenti georgiani. Le Parti possono tuttavia adottare misure di salvaguardia, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora i pagamenti o i movimenti di capitali tra le parti possano provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio.

Il Capo 8, composto dagli articoli da 141 a 149, riguarda gli appalti pubblici, indicando l'obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.

Il Capo 9, relativo alla proprietà intellettuale, si suddivide in tre sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 150 a 152, contiene le disposizioni generali; la Sezione 2 (articolata in 5 sottosezioni e composta dagli articoli da 153 a 189) reca le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale; la Sezione 3 (articolata in 2 sottosezioni e composta dagli articoli da 190 a 202) reca norme sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Capo 10, relativo alla concorrenza, composta dagli articoli da 203 a 209, riguarda la disciplina *antitrust* e le concentrazioni.

Il Capo 11, composto dagli articoli da 210 a 218, riguarda l'energia nell'ambito degli scambi.

Il Capo 12, composto dagli articoli da 219 a 226, riguarda i profili della trasparenza.

Il Capo 13, composto dagli articoli da 227 a 243, riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Il Capo 14, relativo alla risoluzione delle controversie è articolato in 3 sezioni ed è composto dagli articoli da 244 a 270:

esso riguarda la mediazione; la procedura di arbitrato; l'esecuzione dei lodi arbitrali; le disposizioni comuni e le disposizioni generali in materia.

Il Capo 15, relativo alle disposizioni generali in materia di riavvicinamento della legislazione della Georgia al diritto UE, si compone degli articoli da 271 a 276.

Passa quindi a illustrare il Titolo V, relativo alla cooperazione economica, il quale è articolato in 4 capi e comprende gli articoli da 277 a 291. In tale ambito, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il Capo 3 sulla fiscalità, che impegna le Parti a cooperare tra loro per rafforzare la buona *governance* in materia fiscale, per migliorare e sviluppare il sistema e l'amministrazione tributaria della Georgia, per contrastare le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa, con specifico riferimento al riavvicinamento delle accise sul tabacco. In tale contesto è previsto che il graduale riavvicinamento della legislazione fiscale georgiana alla normativa UE avvenga secondo quanto indicato dall'allegato XXII.

Il Titolo VI, relativo alle politiche di cooperazione settoriale, che si compone degli articoli da 292 a 382, disciplina il dialogo su numerose materie: trasporti (Capo 1, composto dagli articoli da 292 a 296); energia (Capo 2, composto dagli articoli da 297 a 300); ambiente (Capo 3, composto dagli articoli da 301 a 306); clima (Capo 4, composto dagli articoli da 307 a 312); politica industriale e delle imprese e attività mineraria (Capo 5, composto dagli articoli da 313 a 315); società dell'informazione (Capo 8, composto dagli articoli da 324 a 327); turismo (Capo 9, composto dagli articoli da 328 a 331); agricoltura e sviluppo rurale (Capo 10, composto dagli articoli da 332 a 334); politica marittima e della pesca (Capo 11, composto dagli articoli da 335 a 341); cooperazione nella ricerca e sviluppo tecnologico (Capo 12, composto dagli articoli da 342 a 344); protezione dei consumatori (Capo 13, composto dagli articoli da 345 a 347); occupazione, politica sociale e pari opportunità (Capo 14, composto dagli ar-

ticoli da 348 a 354); sanità pubblica (Capo 15, composto dagli articoli da 355 a 357); istruzione, formazione e gioventù (Capo 16, composto dagli articoli da 358 a 361); cultura (Capo 17, composto dagli articoli 362 e 363); politica audiovisiva e dei media (Capo 18, composto dagli articoli da 364 a 367); sport e attività fisica (Capo 19, composto dall'articolo 368); società civile (Capo 20, composto dagli articoli da 369 a 371); cooperazione transfrontaliera e regionale (Capo 21, composto dagli articoli da 372 a 375); protezione civile transfrontaliera e regionale (Capo 22, composto dagli articoli da 376 a 379); partecipazione della Georgia alle agenzie ed ai programmi dell'UE (Capo 23, composto dagli articoli da 380 a 382).

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, fa presente come il Capo 6 (composto dagli articoli da 316 a 319) preveda la cooperazione tra le Parti per quanto riguarda la tutela degli azionisti delle società, dei creditori e delle altre parti interessate, il settore della contabilità e della revisione contabile e la politica di governo societario, prevedendo in tali campi il graduale avvicinamento della legislazione georgiana alle norme UE e internazionali indicate nell'allegato XXVIII. Il Capo 7 (composto dagli articoli da 320 a 323) prevede invece la cooperazione per quanto riguarda i servizi finanziari, al fine di rispondere alle esigenze di un'economia di mercato e di tutelare gli investitori e salvaguardare l'integrità e stabilità del sistema finanziario della Georgia, prevedendo in questo campo il graduale avvicinamento della legislazione georgiana alle norme UE e internazionali indicate nell'allegato XV-A.

Illustra quindi il Titolo VII, relativo all'assistenza finanziaria, e alle disposizioni antifrode e in materia di controllo, costituito dagli articoli da 383 a 402, il quale tratta in sostanza, al Capo 1, delle modalità con cui verrà erogata alla Georgia l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. In tale ambito l'articolo 383 prevede che la Repubblica di Georgia potrà altresì beneficiare

dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e da altre istituzioni finanziarie internazionali.

Il Capo 2 è dedicato alle disposizioni contro le frodi e in materia di controllo: in particolare l'articolo 392 prevede che le Parti adottino efficaci misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'Accordo. In base all'articolo 393 le Autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica di Georgia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano a richiesta di una delle Parti, al fine di meglio attuare la lotta contro le frodi e la corruzione. A tal fine inoltre l'Autorità europea antifrode (OLAF) può stipulare ulteriori accordi operativi con le Autorità della Repubblica di Georgia. L'articolo 395 stabilisce che le Autorità della Georgia provvedono affinché i casi presunti o accertati di irregolarità di qualsiasi specie, ivi incluso il conflitto di interessi, vengano indagati e perseguiti a seguito di controlli nazionali o di Autorità dell'Unione europea: in tali indagini e azioni penali la Georgia può farsi assistere anche dall'OLAF.

Con riferimento al Titolo VIII, relativo alle disposizioni istituzionali, generali e finali, che comprende gli articoli da 403 a 432, segnala come esso contenga le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra la UE e la Repubblica di Georgia.

Il Capo 1 delinea il quadro istituzionale e prevede lo svolgimento di vertici a diversi livelli, destinati a fornire indicazioni generali per l'attuazione dell'Accordo, mentre i contatti a livello ministeriale si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 404, incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione dell'Accordo. In base all'articolo 405 il Consiglio è composto da membri del Consiglio della UE, da membri della Commissione e da membri del governo della Georgia; esso, ai sensi dell'articolo 406, ha il potere di

prendere le decisioni, vincolanti per le Parti, rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo; esso inoltre può formulare raccomandazioni, ed è la sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti ed *in itinere*, correlati all'obiettivo del graduale avvicinamento della legislazione georgiana a quella della UE. Il Consiglio di associazione ha altresì il potere di modificare o aggiornare gli Allegati all'Accordo. L'articolo 407 istituisce un Comitato di associazione con funzioni di assistenza al Consiglio, composto da rappresentanti delle Parti a livello di alti funzionari; il Comitato ha il potere di assumere decisioni nei casi previsti dall'Accordo e nei settori oggetto della delega conferita dal Consiglio; il Comitato è assistito da sottocomitati. L'articolo 410 prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri del Parlamento europeo e del Parlamento della Georgia. L'articolo 412 prevede l'istituzione di una Piattaforma della società civile, intesa quale sede di incontro e di scambio di opinioni, la quale deve essere informata delle decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione, e può a sua volta rivolgergli raccomandazioni.

Il Capo 2 detta le disposizioni generali e finali; in tale ambito l'articolo 415 stabilisce che nessuna disposizione dell'Accordo pregiudica la facoltà di ciascuna delle Parti di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; di intraprendere attività di produzione o commercio di armi, munizioni o qualunque articolo indispensabile alla difesa — posto che tali attività non pregiudichino le condizioni di concorrenza in riferimento ai prodotti non destinati ad uso militare; di adottare le misure ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni, di guerra o di gravi tensioni internazionali, ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace. L'articolo 419 prevede un monitoraggio continuo dei progressi compiuti nell'attuazione delle mi-

sure contemplate dall'Accordo. L'Unione valuta comunque il ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Georgia all'*acquis communautaire*: tale valutazione può comprendere missioni sul posto con la partecipazione dei soggetti ritenuti necessari. Segnala inoltre come sia previsto che, in caso di controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, le Parti si adoperano per risolvere le controversie in buona fede in seno al Consiglio di associazione, cui forniscono tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito. L'articolo 422 prevede le misure appropriate che una Parte può adottare in caso di mancato adempimento degli obblighi dell'altra Parte. L'articolo 423 prevede l'abrogazione del precedente Accordo di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Georgia, in vigore dal 1° luglio 1999, nonché dell'Accordo tra UE e Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° aprile 2012. L'articolo 424 contiene una sorta di clausola di salvaguardia di precedenti accordi bilaterali tra uno o più Stati membri UE e la Repubblica di Georgia: viene specificato poi che gli accordi già in vigore relativi a settori di cooperazione specifici rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo in esame sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali tra UE e Georgia, e rientrano in un quadro istituzionale comune. In base all'articolo 425 le Parti possono integrare l'Accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione: in linea generale, viene specificato che l'Accordo non pregiudica la possibilità per i singoli Stati membri della UE di avviare con la Georgia attività di cooperazione bilaterale o concludere nuovi accordi bilaterali. L'articolo 427 indica che l'Accordo è concluso per una durata illimitata; tuttavia ciascuna delle Parti può denunciarlo dandone notifica all'altra Parte, con effetto sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

Ai sensi dell'articolo 426 fanno parte integrante dell'Accordo, numerosi allegati e protocolli.

Quanto ai 34 allegati (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sotto-annessi), essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l'*acquis* dell'UE a cui la Georgia è chiamata a uniformarsi.

In tale ambito rileva come si tratti, in sintesi, di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure; agli standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare; alle barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'UE che la Georgia si impegna a recepire.

In tale ambito segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli allegati II, II-A e II-B, relativi rispettivamente alla soppressione di dazi doganali, all'elenco dei prodotti soggetti ai contingenti tariffari esenti da dazio e all'elenco dei prodotti che beneficiano dall'esenzione dall'aliquota *ad valorem* del dazio all'importazione, l'allegato XIII, relativo al riavvicinamento della normativa doganale, l'allegato XV-A, il quale reca l'elenco delle norme UE applicabili ai servizi finanziari (nei settori bancario, finanziario, assicurativo, mobiliare, dei pagamenti, antiriciclaggio e della circolazione dei capitali) e il relativo calendario di attuazione da parte georgiana; l'allegato XXII, il quale reca l'elenco delle normative UE in materia fiscale cui si dovrà avvicinare la legislazione georgiana, indicando il relativo calendario, nonché gli allegati XXVIII, i quali recano l'elenco delle normative UE e internazionali in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile cui la Georgia dovrà progressivamente avvicinare la sua legislazione, secondo il calendario ivi indicato.

Per quanto riguarda i 4 protocolli allegati all'Accordo segnala, per quel che concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, il Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. In tale ambito vengono stabiliti i modi e le condizioni con cui le

parti si prestano assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, attraverso la prevenzione, individuazione ed esame delle relative violazioni. In particolare vengono regolamentate le modalità di assistenza tra le amministrazioni, che può comprendere anche misure di controllo, comunicazioni di informazioni, consegna di documenti, notifica di decisioni, vengono indicati i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o condizionata, e sono specificati i profili di riservatezza delle informazioni comunicate in tale ambito.

Gli altri 3 protocolli, riguardano, il I, la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa, il III un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali per la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione e il IV le definizioni.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

Segnala quindi l'articolo 3, comma 1, il quale reca la copertura degli oneri finanziari derivanti finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo II allegato all'Accordo (il quale disciplina la possibilità che, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, funzionari di una Parte possano comparire come testimoni o esperti in procedimenti giudiziari o amministrativi in corso presso l'altra Parte riguardanti materie doganali), valutati in 9.880 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (in particolare dall'articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, qualora si verificano scostamenti, a provvedere per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e comunque della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Corrispondentemente viene stabilita la riduzione di pari importo, per il medesimo anno, del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Petrini, nella prece-

dente seduta di esame aveva illustrato il provvedimento e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 luglio 2015. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06067 Causi: Interpretazione della disciplina normativa in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di poter approfondire adeguatamente la questione e di acquisire gli elementi necessari per predisporre una risposta il più possibile compiuta ed esauritiva.

Simonetta RUBINATO (PD) ringrazia il Viceministro per l'impegno ad approfondi-

dire la questione sottesa all'atto di sindacato ispettivo, di cui è cofirmataria.

In tale contesto ricorda che l'interrogazione è volta a chiedere al Governo di dare certezza normativa ai soggetti attivi nel campo della formazione professionale coinvolti nei procedimenti promossi dall'Agenzia delle entrate, attraverso i quali l'Agenzia intende recuperare l'IVA detratta dai predetti soggetti sugli acquisti effettuati negli anni scorsi.

Rammenta infatti che, su tale questione, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-05268, svolta presso la Commissione Finanze della Camera il 9 aprile scorso, il rappresentante aveva fornito una risposta negativa, ribadendo l'interpretazione seguita dall'Amministrazione finanziaria.

Sottolinea peraltro come sulla tematica sia recentemente intervenuta la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 12523 del 17 giugno 2015, ha respinto il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate contro un Consorzio attivo nel campo della formazione professionale, esprimendosi a favore del diritto alla detrazione d'imposta assoluta sugli acquisti effettuati per l'esercizio delle attività di formazione.

In tale contesto, nell'evidenziare l'importante ruolo a sostegno dell'occupazione che gli enti di formazione professionale svolgono nel periodo di crisi economica attraversata dal Paese, ricorda che la questione è oggetto di un emendamento al decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti territoriali, attualmente all'esame del Senato, e auspica quindi che, già in quella sede, sia possibile risolverla in modo conforme all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione.

5-06068 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la sua interrogazione, la quale è volta

a conoscere i dati relativi agli effetti di gettito delle previsioni della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che hanno modificato il regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti per le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari prevedendo che essi sono deducibili nell'esercizio in cui sono imputate a bilancio e nei quattro successivi.

In tale ambito evidenzia come l'atto di sindacato ispettivo sia volto, in particolare, a verificare la fondatezza della quantificazione, complessivamente di maggior gettito, indicata nella relazione tecnica allegata alla legge di stabilità 2014, ricordando come, su tale quantificazione, anche la Commissione Bilancio della Camera avesse espresso talune perplessità su di essa.

Sottolinea inoltre come la risposta al quesito posto dalla sua interrogazione sia fondamentale per valutare il contenuto delle misure recate dall'articolo 16 del decreto - legge n. 83 del 2015, sul quale la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole, il quale modifica ulteriormente la disciplina fiscale della deducibilità, e per chiarirne le ricadute in termini di gettito.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di acquisire gli elementi necessari per predisporre una risposta compiuta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel sottolineare come già nel corso della precedente seduta dedicata allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio dello svolgimento della sua interrogazione, auspica che l'Esecutivo sia in grado di fornire il prima possibile una risposta completa ed esaustiva al suo atto di sindacato ispettivo.

5-06106 Sottanelli: Proroga del termine di scadenza per la trasmissione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione preannunciando, innanzitutto, che il Governo si accinge a disporre, per il 2015, la proroga al 21 settembre del termine per la presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta.

Dichiara altresì l'intenzione dell'Esecutivo di predisporre nel prossimo autunno un meccanismo che preveda, a regime e in via permanente, senza dover procedere di volta in volta mediante specifici interventi di proroga, una riorganizzazione complessiva e permanente della tempistica relativa agli adempimenti fiscali, volta a semplificare e razionalizzare i termini, stabilendo in tale ambito un sistema automatico di proroga dei termini stessi in caso di ritardi negli adempimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad esempio per quanto riguarda la predisposizione della modulistica tributaria.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ringrazia il Viceministro per la risposta, di cui si dichiara ampiamente soddisfatto.

5-06107 Gebhard: Ritardi degli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Bolzano nell'effettuare i rimborsi relativi ai crediti d'imposta spettanti per carichi di famiglia.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Viceministro per la risposta.

5-06108 Paglia: Stima circa il mancato gettito erariale derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 che ha comportato l'annullamento di numerose nomine di dirigenti presso le Agenzie fiscali.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come, prima di poter fornire una com-

piuta risposta sui temi affrontanti dall'interrogazione, sia necessario verificare il complessivo quadro normativo in materia, rilevando in primo luogo come la revisione dell'organizzazione delle Agenzie fiscali e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione siano oggetto sia dei provvedimenti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale, ora all'esame della Commissione Finanze, sia di uno specifico emendamento presentato al decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti territoriali, attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato.

Ritiene quindi più opportuno rinviare la risposta all'atto di sindacato ispettivo all'esito della definizione dei citati provvedimenti, così da inquadrarla nella nuova disciplina normativa in corso di definizione, che determinerà una nuova configurazione del ruolo e della struttura delle Agenzie fiscali.

Con riferimento al più specifico aspetto della necessità di recuperare il minor gettito erariale determinato dal mancato completamento degli accertamenti a carico di imprese e professionisti, ritiene che alcuni ritardi in materia saranno certamente recuperati, preannunciando inoltre l'impegno del Governo ad agire in tal senso nel contesto della nuova strutturazione dirigenziale delle Agenzie, sia nella fase intermedia sia quando si giungerà a un assetto definitivo in merito.

Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia come le considerazioni testé espresse dal Viceministro facciano riferimento solo alle questioni connesse alla sentenza di illegittimità costituzionale di una norma, pronunciata dalla Corte costituzionale, dalla quale è discesa l'illegittimità degli incarichi dirigenziali attribuiti a circa 800 funzionari dell'Agenzia delle entrate, eludendo il quesito principale, volto a verificare la veridicità delle stime riportate da importanti organi di stampa, tra cui cita il Corriere della Sera, secondo il quale la caducazione di tali nomine, con la conse-

guente riduzione degli accertamenti sintetici e l'esplosione del contenzioso tributario, avrebbe determinato un mancato gettito erariale pari a circa 1,5 miliardi di euro per il solo trimestre aprile-giugno, che si attesterà a 5 miliardi entro la fine le 2015.

Auspica quindi che il Governo sia in grado di dare al più presto risposta a tale specifica questione.

5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, al fine di acquisire i necessari elementi informativi.

Filippo BUSIN (LNA) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce delle richieste del Viceministro, e concordi i presentatori, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni 5-06067 Causi, 5-06068 Villarosa, 5-06108 Paglia e 5-06109 Busin avrà luogo in altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, nel ringraziare il Viceministro per il suo personale, apprezzabile impegno a fornire comunque alla Commissione elementi di informazioni in merito alle questioni oggetto delle interrogazioni all'ordine del giorno della seduta odierna, rileva tuttavia come la frequente richiesta, da parte del Governo, di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata contrasti con la funzione stessa di tali atti, che presuppone l'impegno del Governo a rispondere agli stessi entro tempi certi e rapidi.

Pur comprendendo, anche in base alla sua personale esperienza di Governo, la

difficoltà per l'Esecutivo di dare risposta a numerosi, spesso complessi quesiti, evidenzia infatti come essi riguardino spesso problematiche di stretta attualità politica, per le quali è necessaria una risposta sollecita da parte del Governo.

Sottolinea quindi come sia essenziale un impegno dell'Esecutivo in tale direzione, al fine di evitare che risulti svilita l'utilità di questo importante strumento di raccordo tra Parlamento e Governo, segnalando alla Presidenza all'esigenza di farsi parte attiva in questo senso, per consentire alla Commissione di affrontare con tempestività temi molto importanti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che la questione posta dal deputato Alberto Giorgetti meriti certamente di essere approfondita.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.50

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di predisporre una risposta compiuta.

Sabrina CAPOZZOLO (PD) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta del Viceministro, e concorde la presentatrice, avverte che l'interrogazione 5-06035 Capozzolo sarà svolta in altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

5-06107 Gebhard: Ritardi degli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Bolzano nell'effettuare i rimborsi relativi ai crediti d'imposta spettanti per carichi di famiglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di disporre di un quadro complessivo dei rimborsi dell'intera provincia di Bolzano, l'Onorevole Interrogante ha chiesto con il *question time* in esame ulteriori elementi rispetto a quelli forniti in data 2 luglio 2015, limitati ai rimborsi effettuati dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Brunico.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate, si riferisce quanto segue.

Su 1.684 rimborsi richiesti, per un importo pari a circa 10,9 milioni di euro, di competenza della Direzione Provinciale di

Bolzano dell'Agenzia delle entrate, risultano erogati n. 1.646 rimborsi (97,7 per cento del totale) per un importo pari a circa 10,5 milioni di euro, mentre n. 25 rimborsi, per circa 200.000 euro, sono stati denegati in esito ai controlli effettuati dall'Ufficio.

Si evidenzia, inoltre, che per n. 4 rimborsi, per circa 40.000 euro, sono in corso le operazioni di pagamento con accredito previsto per il mese di settembre e che n. 9 rimborsi, per circa 70.000 euro, sono attualmente sospesi per approfondimenti richiesti dall'Ufficio.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
Comunicazioni del Presidente	65

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, illustra il disegno di legge in esame, asse-

gnato in sede referente alla III Commissione, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

Osserva che gli accordi di associazione, come peraltro già illustrato dalle colleghe relatrici sulle Ratifiche con la Moldova e l'Ucraina esaminate dalla Commissione nelle scorse settimane, costituiscono uno dei passaggi della politica estera dell'Unione europea. È noto, infatti, che l'Unione intende garantire ai propri confini rapporti di buon vicinato, consistenti in relazioni diplomatiche pacifiche e in collaborazione di natura commerciale. Il passaggio successivo, ove ritenuto utile, è dato proprio dall'Accordo di associazione, mediante il quale si conferisce maggiore struttura al rapporto di vicinato. Dopo l'accordo, possono iniziare – a domanda del Paese terzo – i negoziati di accessione.

Aggiunge che, in questo caso, l'Accordo di associazione, come si evince dal testo in esame, è articolato in diversi capitoli e interessa anche il settore del riconoscimento della proprietà intellettuale. I pro-

fili salienti possono essere individuati nella cooperazione inerente alla ricerca, all'informazione e alla cultura. In tal senso, al Titolo IV risulta di competenza della VII Commissione il Capo 9 (articoli 150-202), in materia di diritti di proprietà intellettuale. In particolare, l'articolo 151 prevede, tra l'altro, che le Parti attuino in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo cosiddetto TRIPS - *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Segnala, inoltre, gli articoli 153-164 che disciplinano il diritto d'autore e i diritti connessi; gli articoli 165-168 sui marchi commerciali; gli articoli 169-179 relativi alle indicazioni geografiche; gli articoli 180-183 sui disegni e modelli; gli articoli 184-189 in materia di brevetti. Al Titolo VI, risultano di interesse della Commissione il Capo 8 in materia di cooperazione nella società dell'informazione; il Capo 12, sull'attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; il Capo 16 concernente istruzione, formazione e gioventù; il Capo 17 in campo culturale; il Capo 18, che regola la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media; infine il Capo 19, che disciplina la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica.

Nel rinviare al testo dell'Accordo, propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 23 luglio 2015.

La seduta comincia alle 14.20.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza testé tenutasi si è concordato di proseguire, nella prossima settimana, l'esame dell'Atto del Governo n. 186, recante Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per il 2015; si è anche concordato di esaminare gli Atti del Governo da poco assegnati nn. 191 e 192 recanti gli elenchi delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2014 e per l'anno 2015, sui quali riferirà la collega Manzi. Si è altresì convenuto di verificare con i Presidenti delle Commissioni III e X i tempi del seguito della discussione, rispettivamente, delle risoluzioni n. 7-00694 e 7-00589.

Quanto alla attività in sede consultiva nei confronti di altre Commissioni, verrà messa all'ordine del giorno l'atto Camera 3157 inerente all'accordo televisivo con la Repubblica di San Marino; circa le sedi referenti si è convenuto di proseguire l'esame dei provvedimenti sullo sport (C. 1680 e abb.), sulla lettura (C. 1504 e abb.) e di iniziare l'esame dell'atto Camera 2497 in materia di patrimonio culturale e immateriale. Giovedì 30 luglio si terrà altresì il Comitato ristretto sull'atto Camera 2656 in materia di pedagogisti ed educatori e, come di consueto, il sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena C. 2798 Governo. Alla II Commissione (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) .	66
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentato dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ..	71
AVVERTENZA	68

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo.

Alla II Commissione.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2798 d'iniziativa governativa, recante una serie di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento

delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che modifiche all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Ricorda che tale disegno di legge è stato assegnato in sede referente alla II Commissione, che esaminerà gli emendamenti riferiti al testo nella giornata odierna. Rileva, quindi, che tale provvedimento propone mutamenti alla normativa penalistica sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario, al fine di assicurare l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo, l'effettiva finalità rieducativa della pena, nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.

Osserva, quindi, che il disegno di legge è composto da quattro Titoli, che racchiudono complessivamente trenta articoli. Il Titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta articolato in due capi. Il Capo I (articoli 1-4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca cosiddetta allargata. Il Capo II (articoli 5-8), invece, innova la disciplina

normativa della prescrizione e conferisce delega al Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale. Evidenzia che il Titolo II è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (articoli 9-10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli 11-16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli 17-21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni. Segnala, quindi, che il Titolo III (articoli 22-23) introduce modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ed alla normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Il Titolo IV (articoli 24-30) delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.

Per quanto attiene alle norme di più stretto interesse e di specifica competenza della VIII Commissione, rileva che l'articolo 22 del provvedimento modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al fine di eliminare alcune incongruenze determinatesi all'interno di quella disposizione a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Segnala, quindi, che, con la prima modifica, si novella il comma 3-ter dell'articolo 129 introdotto dal citato decreto-legge n. 136 del 2013, per precisare che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, nell'informare il Ministero dell'ambiente e la regione nel cui territorio i fatti si sono

verificati, deve dare notizia dell'imputazione. Viene così inserito espressamente il riferimento alla comunicazione della imputazione. Fa quindi presente che, con la seconda modifica, l'articolo 22 sopprime le disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 129, terzo, quinto e sesto periodo, secondo le quali rispettivamente: il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate (terzo periodo); i procedimenti di competenza delle amministrazioni (ambiente, salute, politiche agricole, regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti (quinto periodo); per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari (sesto periodo). Evidenzia che la prima modifica – unitamente alla soppressione del terzo periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 – è finalizzata a coordinare le disposizioni inserite dal decreto-legge n. 136 del 2013 nel comma 3-ter con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 129, secondo cui il pubblico ministero, nell'esercitare l'azione penale nei confronti di un dipendente pubblico, deve dare notizia dell'imputazione. La notizia dell'imputazione, in luogo del riferimento oggi vigente alle norme di legge che si assumono violate, risponde all'esigenza – evidenziata nella relazione illustrativa – di adeguare il tenore della disposizione allo scopo perseguito, dal momento che il riferimento alle norme di legge che si assumono violate non consente all'autorità amministrativa di operare una reale, precisa e compiuta valutazione in ordine alla gravità del fatto contestato. Precisa poi che la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 è disposta in quanto – secondo quanto si legge nella relazione

introduttiva – non è considerata condivisibile la collocazione, nell'ambito di una disposizione attinente agli obblighi di comunicazione all'autorità amministrativa dell'esercizio dell'azione penale, di una norma regolante, invece, i rapporti tra procedimento penale in materia di reati ambientali (nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza agroalimentare) e procedimenti amministrativi riguardanti i medesimi fatti. È stata così ritenuta più opportuna una collocazione in altra sede, in particolare nelle specifiche disposizioni regolanti la materia dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), volta a eliminare la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129, poiché in tal modo si determinerebbe un vuoto normativo in ordine ai rapporti tra procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e procedimento penale, non prevedendosi nel testo di legge in esame la contestuale ed immediata ricollocazione delle disposizioni in questione in altri provvedimenti. Evidenzia, infatti, che la soppressione del quinto e sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 produrrebbe da subito l'eliminazione della normativa ora vigente, senza che venga contestualmente previsto il suo certo ed indispensabile inserimento in altro provvedimento legislativo. Aggiunge, infine, che, del resto, il Governo, ove intendesse perseguire la finalità indicata nella relazione illustrativa, potrebbe assumere un'iniziativa legislativa per collocare questa disciplina in altro e più coerente provvedimento di settore, sopprimendo quindi con quella stessa iniziativa le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del più volte menzionato 129, comma 3-ter.

Alberto ZOLEZZI (M5S), pur condividendo il contenuto della condizione formulata nel parere dal relatore Iannuzzi, presenta e illustra una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), manifestando

totale contrarietà al contenuto dell'intero provvedimento d'urgenza in esame.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, nel precisare che la Commissione, nell'espressione del parere, è chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di propria competenza, fa presente che è sua intenzione presentare – qualora la Commissione di merito dovesse ritenere di non accogliere la condizione recata nel parere – una proposta emendativa in Assemblea finalizzata a eliminare, all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), il riferimento alla soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Alberto ZOLEZZI (M5S), pur consapevole che il parere della Commissione afferisce alle parti di competenza, ribadisce la totale contrarietà del proprio gruppo all'intero provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentate dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
Atto n. 190.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (C. 2798 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2798 Governo, Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;

considerato che:

l'articolo 22 modifica il comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di eliminare alcune incongruenze determinatesi all'interno di tale disposizione, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

tra le modifiche apportate al citato articolo 129 figura la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter secondo i quali rispettivamente: i procedimenti di competenza delle amministrazioni (ambiente, salute, politiche agricole, regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità

alle norme vigenti (quinto periodo); per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari (sesto periodo);

la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 risulta introdotta, alla luce delle considerazioni contenute nella relazione illustrativa, in quanto non è considerata condivisibile la collocazione, nell'ambito dell'articolo 129, e quindi di una disposizione attinente agli obblighi di comunicazione all'autorità amministrativa dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, di una norma regolante i rapporti tra procedimento penale in materia di reati ambientali (nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza agroalimentare) e procedimenti amministrativi riguardanti i medesimi fatti;

con tale soppressione si determinerebbe un ingiustificato ed inopportuno vuoto normativo in ordine ai rapporti tra procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e procedimento penale, non prevedendosi nel testo di legge in esame la certa, contestuale ed immediata ricollocazione delle disposizioni soppresse in altri atti normativi; di

conseguenza andrebbe evitata tale situazione di vuoto legislativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), si elimini il riferimento ivi previsto alla soppressione del quinto e del sesto periodo, per le ragioni di cui in premessa.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

premessi che:

il disegno di legge n. 2798 intende riformare alcune parti significative del sistema penale con l'obiettivo di rafforzare le garanzie difensive, assicurare la ragionevole durata dei processi, intensificare il contrasto alla corruzione e incidere sull'ordinamento penitenziario per rendere effettivi percorsi di reinserimento sociale dei condannati e di accesso alle misure alternative alla detenzione;

nel complesso, il disegno di legge in esame viene a connotarsi per l'estrema varietà degli interventi di natura penal-sostanziale e processuale, alcuni dei quali effettuati attraverso disposizioni di immediata applicazione, altri nella forma dei progetti di legge-delega;

l'intervento normativo non appare idoneo a restituire concreta e piena efficacia al sistema penale, limitandosi a singole disposizioni disorganiche, le quali lasciano impregiudicata, e certo non allontanano, l'esigenza di un'urgente rivisitazione sistematica che guardi al processo nel suo complesso;

come più volte segnalato anche dal Consiglio superiore della magistratura, gli ambiziosi obiettivi indicati nella relazione a corredo del disegno di legge andrebbero perseguiti da interventi organici di ben

altra intensità, data la crisi gravissima in cui versa la giustizia penale del nostro paese, crisi che attiene a differenti ambiti operativi, tra loro strettamente interconnessi;

il nostro diritto penale sostanziale, a causa del susseguirsi di interventi normativi spesso ispirati ad una logica emergenziale, nel tempo ha dilatato a dismisura il catalogo dei reati e l'intensità della risposta repressiva; ciò si è peraltro realizzato, in maniera prevalente, in settori interessati dalla c.d. criminalità di strada e dai fenomeni connessi all'uso di sostanze stupefacenti, piuttosto che nell'ambito della criminalità economica e contro la pubblica amministrazione, rispetto ai quali si constata una assoluta inadeguatezza della risposta repressiva;

alla dilatazione dei dispositivi di controllo penale nei settori più sensibili alle sollecitazioni securitarie ha, per un verso, corrisposto un marcatissimo incremento del carico giudiziario, con effetti di sostanziale incapacità di smaltimento dello stesso da parte del sistema processuale e la conseguente attribuzione all'istituto della prescrizione di una patologica funzione di mantenimento degli equilibri del sistema penale, in specie per i reati in materia ambientale o contro la pubblica amministrazione, in relazione ai quali si è registrata una estrema difficoltà a pervenire ad un effettivo vaglio sulla responsabilità;

sul versante del diritto sostanziale, andrebbe effettuata, con assunzione di responsabilità del Parlamento, una selezione delle condotte realmente meritevoli di determinare la risposta penale, che secondo il dettato costituzionale, dovrebbe connotarsi come *extrema ratio*;

per quanto attiene alla competenza della Commissione ambiente, l'articolo 22 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, con la finalità di sanare il mancato coordinamento di alcune disposizioni con quelle introdotte dal DL n. 136 del 2013, in materia di emergenze ambientali e industriali, precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati che comportano un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati – deve dare notizia dell'imputazione, rendendo omogeneo il tenore letterale della disposizione rispetto a quello del comma 1 dello stesso articolo 129;

inoltre l'articolo 22 sopprime le seguenti disposizioni: obbligo, per il PM, di indicare le norme di legge violate; possibilità di avvio o prosecuzione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni (Ambiente, Salute, Politiche agricole, Regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, anche in pendenza del procedimento penale; possibilità di sospensione del procedimento amministrativo per le infrazioni di maggiore gravità, fino al termine del procedimento penale;

il Governo giustifica le soppressioni per la presunta inidonea collocazione, ma senza individuare la collocazione che si ritiene adatta, dando sostanzialmente vita ad un vuoto normativo preoccupante – in particolare per quanto concerne l'eliminazione della possibilità di sospendere l'iter amministrativo – tenendo conto della straordinaria importanza di un argomento che riguarda la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente;

esprime

PARERE CONTRARIO

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Atto n. 188 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	79
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FEDERALBERGHI, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » ...	80
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06110 Franco Bordo: Individuazione di un terzo aeroporto nel Lazio al servizio dei voli low cost	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-06111 Catalano: Disciplina dell'attività di noleggio con conducente	81
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-06112 Nicola Bianchi: Concentrazione del mercato dei trasporti marittimi da e per la Sardegna a seguito dell'acquisizione della società Tirrenia-CIN SpA da parte della società Moby SpA	81
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-06113 Franco Bruno: Sicurezza dei convogli ferroviari che percorrono la linea Roma-Firenze	81
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-06114 Caparini: Efficienza del trasporto pubblico locale e adeguatezza delle risorse ad esso destinate	82
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	90
AVVERTENZA	82

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 luglio 2015. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Atto n. 188.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META (PD), *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il piano nazionale della portualità e della logistica (atto n. 188). Osserva che si tratta di un atto di notevole rilievo, adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. «DL Sblocca Italia»), convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, che prevede l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempra anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti. Ricorda che in fase di esame parlamentare ai fini della conversione del decreto-legge n. 133 la disposizione richiamata fu modificata inserendo la previsione del parere delle Commissioni parlamentari. Rileva che il Piano in esame si articola in cinque parti e sottolinea, come espressamente rilevato, che si tratta di un atto programmatico, le cui linee di indirizzo dovranno essere attuate mediante successivi interventi legislativi e amministrativi. Le prime due parti contengono un'ampia analisi della condizione attuale del sistema portuale italiano, nel contesto delle prospettive di sviluppo del traffico marittimo sia a livello globale, sia, in modo più specifico, a livello di area del Mediterraneo, nonché con riferimento alle politiche adottate dall'Unione europea. Il piano rileva in proposito che, a livello globale, il traffico marittimo di merci, nonostante la crisi, continua a presentare una tendenza alla crescita, che si registra in modo quasi ininterrotto nell'ultimo trentennio. Le tendenze internazionali del settore si caratterizzano per una concentrazione del mercato in alcuni grandi attori multinazionali e un aumento della crescita dimensionale delle navi. Per quanto concerne le politiche dell'Unione europea, il punto di riferimento è rappresentato dalla revisione della rete transeuropea dei trasporti, adottata nel 2013, che ha individuato una rete globale e una rete centrale e ha ridefinito i corridoi transeuropei. Quattro di questi

corridoi interessano il territorio italiano e assumono grande rilevanza per la programmazione del settore portuale. Si tratta del corridoio baltico-adriatico, che interessa i porti italiani dell'Adriatico settentrionale (Trieste, Venezia e Ravenna); del corridoio scandinavo-mediterraneo, che attraversa l'Italia, interessando sia il lato tirrenico e la Sicilia (La Spezia, Livorno, Napoli, Gioia Tauro e Palermo), che il lato adriatico e ionico (Ancona, Bari e Taranto); del corridoio mediterraneo che, attraversando l'Italia settentrionale, comprende la via navigabile interna del Po; del corridoio Reno-Alpi, che, attraversando l'Italia nord-occidentale, collega i porti del mare del Nord con Genova. Contestualmente con la revisione delle reti transeuropee dei trasporti è stato istituito, a livello di Unione europea, il cosiddetto «Meccanismo per collegare l'Europa», che prevede una significativa assistenza finanziaria dell'Unione per realizzare le infrastrutture connesse all'attuazione dei corridoi. Ricorda, per completare il quadro del contesto europeo, il Piano di azione per i trasporti per la regione del Mediterraneo 2014-2020, che valorizza il ruolo dell'Italia nella realizzazione di una rete di trasporto transmediterranea, collegata alle reti transeuropee. In questo contesto, passando all'analisi della situazione nazionale, il Piano illustra il posto rilevante che il trasporto marittimo riveste nell'economia italiana, dal momento che, in volume, circa il 70 per cento delle importazioni e il 50 per cento delle esportazioni avvengono via mare. Osserva che di notevole rilievo sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto quello del fatturato, riveste in modo specifico il settore portuale, che conta 11.000 imprese, 93.000 addetti e incide per il 2,6 per cento sul PIL. Ancora più ampia è la dimensione del settore della logistica nel suo complesso, che annovera circa 150.000 imprese, un milione di addetti e rappresenta il 14 per cento del PIL. Evidenzia come il piano rilevi che sia il settore portuale sia il settore della logistica potrebbero beneficiare delle prospettive di

crescita che derivano dall'incremento dei traffici marittimi relativi, in primo luogo, alla sponda meridionale e orientale del Mediterraneo e, in secondo luogo, alla regione balcanica e all'Europa orientale. Oltre alla posizione strategica nel Mediterraneo, ulteriori elementi di forza del sistema potrebbero essere rappresentati, per quanto riguarda il traffico di merci, dalle caratteristiche dell'economia italiana, che è un'economia di trasformazione e specializzazione industriale, e dall'aumento delle importazioni di beni finiti dai Paesi emergenti; per quanto riguarda il traffico di passeggeri, dalle forti dimensioni connesse in misura rilevante all'attività turistica, per cui i porti italiani rappresentano una quota di circa il 20 per cento del traffico complessivo europeo e occupano, con circa il 35 per cento, il primo posto nel traffico crocieristico europeo. Sottolinea che per cogliere queste opportunità occorre tuttavia superare alcuni pesanti limiti che il sistema portuale italiano dimostra e che si traducono in una perdita di quote di mercato a vantaggio di altri sistemi portuali, in particolare quelli del Nord Europa. Il Piano, sempre nella parte di analisi, evidenzia in primo luogo le particolarità geografiche e morfologiche del sistema italiano, che si distingue, rispetto ad altri Paesi, per la presenza di molti porti su una costa molto estesa, cosa che rende difficile la concentrazione in poche strutture di grandi dimensioni di attività, come quelle portuali, che più di altre beneficiano di economie di scala. Inoltre la vicinanza di quasi tutti i porti italiani a centri urbani che si sono sviluppati in secoli di storia, rappresenta un limite per quanto concerne la possibilità di espansione lungo le coste. Al di là delle caratteristiche specifiche di collocazione dei porti nel territorio, il Piano evidenzia tuttavia anche vere e proprie carenze e limiti delle modalità di organizzazione e di funzionamento del settore, e, in particolare, delle Autorità portuali, che si riflettono in posizioni assai arretrate nelle graduatorie di competitività stilate a livello internazionale. In primo luogo il Piano individua una carenza di infrastrut-

ture fisiche. Tale carenza interessa sia elementi della struttura dei porti (scarsa profondità dei fondali, dimensioni complessive delle aree portuali limitate, assenza di grandi spazi utilizzati per attività logistiche), sia le condizioni di accessibilità dei porti stessi, e in particolare la disponibilità e la qualità dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio. Sempre con riferimento al profilo infrastrutturale, emerge una scarsa integrazione delle realtà portuali, nella più ampia prospettiva del sistema logistico, con gli interporti e i terminal intermodali, nonché con le principali reti di trasporto, come dimostrano le difficoltà derivanti dalle inadeguatezze della rete ferroviaria rispetto al transito delle tipologie di *container* di maggiori dimensioni, che sono sempre più utilizzate. In secondo luogo la competitività dei porti italiani risente dei livelli di efficienza, anche in relazione ai costi, dei servizi in porto destinati alle navi e, in particolare, dei servizi tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio, ormeggio). Altrettanto rilevante è, sotto il profilo della scarsa competitività dei nostri porti, il numero elevato dei procedimenti relativi alle operazioni di *import* e di *export*, che sono frazionati su un gran numero di diversi soggetti amministrativi competenti e, tra loro scarsamente o niente affatto coordinati. In relazione a questo aspetto rileva come importanti progressi potrebbero essere conseguiti attraverso un utilizzo assai più ampio e più incisivo delle tecnologie informatiche, per il quale assumerebbe rilevanza essenziale l'integrazione, anche sotto questo profilo, dei sistemi informatici dei molti soggetti che operano nei porti, a partire dai soggetti pubblici.

Rispetto agli elementi che emergono dall'ampia analisi della situazione attuale, rileva che le parti terza, quarta e quinta del Piano individuano, a livello programmatico, dieci obiettivi principali e altrettante linee di azione, per ciascuna delle quali sono indicate specifiche attività che si intendono attuare attraverso gli strumenti necessari, anche di carattere normativo e amministrativo. Ritiene evidente che tra i dieci obiettivi individuati, occupi

un ruolo centrale quello indicato per ultimo, che riguarda la riforma del modello di *governance* del sistema, attraverso il riassetto e la razionalizzazione delle Autorità portuali esistenti. Fa presente che alla riforma della *governance* del sistema è dedicata per intero la quinta parte del Piano, nella quale si sottolinea l'esigenza di superare la dimensione mono-scalo degli organi di governo dei porti, a favore di strutture di governo unitarie per sistemi portuali multi-scalo, che consentirebbero di ottimizzare le infrastrutture, gli spazi e le connessioni lato mare e lato terra esistenti. A tal fine si prospetta la creazione, in luogo delle attuali autorità portuali, di Autorità di sistema portuale in numero non superiore a quello dei porti inseriti nella rete centrale (*core Network*) delle reti transeuropee di trasporto TEN-T. In proposito, ricorda che il Regolamento (UE) n. 1315/2013, in materia di reti transeuropee di trasporto, individua, per l'Italia, i seguenti nodi portuali della rete centrale: Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia. Le nuove Autorità saranno titolari delle funzioni fondamentali in materia di promozione, pianificazione, gestione e controllo oggi attribuite alle Autorità portuali, nonché di quelle previste in capo all'ente di gestione del porto dalla proposta di regolamento UE in materia di servizi portuali. La definizione delle Autorità di sistemi portuali, delle loro competenze e dei loro organi di governo implica una profonda revisione della legge n. 84 del 1994, che finora ha dettato la disciplina in materia di assetto delle Autorità portuali. Sotto questo profilo il Piano prospetta una struttura di governo dell'Autorità di sistema portuale composta da un presidente, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i presidenti di Regione interessati, e da un comitato di gestione, composto oltre che dal presidente, dai membri nominati, uno ciascuno, dai presidenti delle regioni interessate e, ove presenti, dalle città metropolitane. Presidente e comitato di gestione saranno af-

fiancati da un Tavolo di partenariato della risorsa mare, composto da rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle associazioni economiche, nonché dalle associazioni non governative e di promozione dell'inclusione sociale, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi, secondo un indirizzo affermatosi a livello di Unione europea.

In ciascuno dei porti che attualmente sono sede di un'Autorità portuale e che saranno aggregati sotto l'Autorità di sistema, si prevede la costituzione di una direzione portuale, con a capo un direttore nominato dal presidente dell'Autorità di sistema e con un mandato di durata pari a quello del presidente stesso. Le Autorità di sistema opereranno come centro amministrativo unico, svolgendo anche funzioni di raccordo nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche aventi competenza su attività da realizzarsi in ambito portuale e proporranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il piano regolatore di sistema portuale.

Sottolinea che, in stretta connessione con la profonda riforma del modello di *governance*, prospettata nell'obiettivo 10, si pongono le azioni indicate con riferimento agli obiettivi 8 e 9. L'obiettivo 8 prevede la certezza e la programmabilità delle risorse finanziarie, mediante la creazione di un sistema bilanciato di allocazione delle risorse generate all'interno dei porti. Sulla base delle indicazioni del Piano, ciò dovrebbe tradursi in un rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle Autorità, dal momento che si prefigura la possibilità di destinare le entrate pubbliche da tasse, diritti, canoni, nonché una quota dell'IVA, in una misura da determinare e previa individuazione degli interventi di copertura finanziaria, ai singoli ambiti portuali in cui tali risorse vengono generate.

L'obiettivo 9, al fine di rafforzare il coordinamento nazionale, prospetta l'individuazione nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una Direzione generale della portualità e della logistica. A questa Direzione generale spetteranno le funzioni di monitoraggio dei

traffici marittimi, delle catene multimodali, della realizzazione dei progetti infrastrutturali. Riguardo a questi ultimi sarà la Direzione generale ad avere il potere di approvare il Piano regolatore del sistema portuale, presentato dall'Autorità di sistema, e gli investimenti proposti dalla stessa Autorità. Spetterà altresì alla Direzione generale la deliberazione in merito alla perimetrazione delle nuove Autorità di sistema portuale, in modo da comprendere nell'ambito di competenza dell'Autorità tutte le aree di proprietà pubblica direttamente funzionali alle attività portuali e di logistica connesse al porto. Si prevede altresì l'implementazione di un sistema di monitoraggio e di pianificazione nazionale della portualità e della logistica, anche con la funzione di osservatorio permanente sulla domanda e sull'offerta di trasporto e logistica per la portualità italiana, e l'istituzionalizzazione, anche a livello centrale, di un Forum di partenariato logistico e portuale che coinvolga gli operatori del settore.

Segnala che gli altri obiettivi indicati nel Piano strategico in esame sono rivolti ad affrontare le carenze che incidono negativamente sulla competitività dei porti italiani e che sono state evidenziate in sede di analisi. L'obiettivo 1 formula alcuni indirizzi in materia di semplificazione e razionalizzazione che interessano, in particolare, il completamento dello sportello unico dei sistemi doganali, la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti infrastrutturali, attraverso il ricorso alla conferenza di servizi, che il disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione mira a rendere più snella e incisiva, la semplificazione delle procedure per il dragaggio dei fondali.

L'obiettivo 2 ha per oggetto i servizi portuali, di cui si intende migliorare la qualità e l'efficienza, anche attraverso procedure concorrenziali e trasparenti di assegnazione. In proposito il Piano prevede la distinzione degli obblighi di servizio pubblico connessi alle esigenze di sicurezza della navigazione, che fanno capo alla Capitaneria di porto, da quelli connessi alle esigenze di sviluppo commerciale del porto, che

fanno capo all'Autorità di sistema portuale. I servizi pubblici di rimorchio potranno essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica, anche in ambito comprendente più porti; i servizi di pilotaggio ed ormeggio potranno essere affidati, come avviene attualmente, a soggetti espressione degli operatori locali. Ulteriore elemento di particolare rilievo è la revisione della regolamentazione delle concessioni demaniali, in modo da renderla conforme alla normativa dell'Unione europea, omogenea e più efficiente, anche mediante meccanismi premiali e sanzionatori.

L'obiettivo 3 ha per oggetto gli interventi infrastrutturali finalizzati a migliorare l'accessibilità e i collegamenti marittimi e terrestri. Si prevedono in proposito un complesso di interventi di sviluppo dell'intermodalità rivolti a rendere più agevoli e più efficaci le manovre ferroviarie, ad estendere i Corridoi ferroviari merci e ad introdurre negli scali con adeguati volumi di traffico i Corridoi ferroviari controllati, che permettono la movimentazione di *container* dal punto di sbarco fino al magazzino presso un nodo logistico di destinazione. Nell'ambito di questo obiettivo è preso in considerazione anche il potenziamento dei collegamenti via mare.

Fa presente che riguarda la politica degli investimenti anche l'obiettivo 5, che prevede misure per il potenziamento dei porti e dei loro collegamenti terrestri e individua, quale criterio prioritario per l'allocazione degli investimenti, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle opere esistenti. Si rappresenta, altresì, la necessità di implementare quegli investimenti in infrastrutture viarie funzionali a rendere maggiore l'accessibilità nazionale e internazionale dei porti italiani. Con riferimento all'esigenza di aumentare la dimensione delle aree retroportuali, si individua come possibile strumento il recupero di aree militari demaniali dismesse e servitù militari. Ciò anche per limitare il consumo di suolo, derivante da altre tipologie di intervento. Gli interventi infrastrutturali indicati negli obiettivi 3 e 5 dovrebbero essere completati dalle

misure sia infrastrutturali sia organizzative, relative all'integrazione del sistema logistico, indicate nell'obiettivo 4.

L'obiettivo 6 reca le misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e, in particolare, per assicurare la digitalizzazione della catena logistica, attraverso un rafforzamento significativo dell'integrazione e dell'interoperabilità tra i vari sistemi informatici esistenti, a partire da quelli istituzionali. Si prevede altresì la diffusione della Piattaforma logistica nazionale, che sarà data in concessione gratuita per due anni alle Autorità di sistema portuale.

L'obiettivo 7 prevede infine misure per l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale dei porti, in linea con quanto già definito a livello europeo.

Evidenzia come il Piano costituisca un atto di programmazione assai ampio e articolato, e sottolinea come le azioni in esso indicate dovranno poi essere attuate mediante appositi interventi legislativi e amministrativi; ciò vale in particolare per le modifiche degli assetti e della *governance* delle Autorità portuali. Ricorda che da tempo si discute dell'esigenza di una riforma dei porti e di una revisione della legge n. 84 del 1994 e ritiene sicuramente positivo poter affrontare questa discussione sulla base di un programma organico per tutto il settore anche al fine di definire, sia a livello programmatico, sia a livello attuativo, gli interventi più appropriati ed efficaci per assicurare la crescita dei porti italiani e valorizzare il ruolo che possono svolgere per lo sviluppo del sistema logistico del Paese e, più in generale, di tutta l'economia nazionale.

Roberta OLIARO (SCpI) nel ringraziare il presidente per la predisposizione dell'ampia e articolata relazione, apprezza il lavoro del Governo volto a dare una programmazione ad un settore a suo giudizio di grande importanza dal punto di vista economico e invita la Commissione ad effettuare un ciclo di audizioni dei principali attori del sistema logistico portuale, e in primo luogo di Confetra, Federagenti, Fedespedi e Assiterminal, rite-

nendo assai importante che venga valutato con attenzione l'impatto che alcune scelte possono avere al momento della loro applicazione pratica nel sistema portuale. Ribadisce quindi il proprio favore rispetto ad una iniziativa che dopo anni di immobilismo è volta a portare innovazione nell'assetto del sistema, nelle modalità operative e nelle scelte di programmazione infrastrutturale.

Mirella LIUZZI (M5S) nel ringraziare il presidente per l'attenta disamina del documento, ritiene che sia necessaria, per il prosieguo della discussione, la presenza del rappresentante del Governo sia in ragione dell'estrema rilevanza del settore oggetto del piano programmatico all'esame della Commissione, sia perché il piano stesso rimanda, quanto alla riforma della *governance* delle Autorità portuali, a successivi futuri atti normativi del cui contenuto e della cui tempistica sarebbe opportuno che la Commissione avesse immediata contezza.

Franco BORDO (SEL) osserva che l'esame del Piano strategico della portualità e della logistica da parte della Commissione si colloca in un momento assai delicato, nel quale il Parlamento sta esaminando il disegno di legge di riforma costituzionale che intende attribuire allo Stato la competenza esclusiva in materia di porti e aeroporti di interesse nazionale e internazionale. Ritiene, inoltre, che una seria analisi del piano dovrebbe passare per il preliminare chiarimento delle intenzioni del Governo riguardo ad alcune questioni preliminari, quali ad esempio, l'obbligo di espressione, da parte delle Commissioni parlamentari, del parere sulla proposta di nomina dei presidenti delle Autorità portuali. Concorda infine con la collega Oliaro sulla necessità di svolgere un ciclo di audizioni, e in particolare segnala l'opportunità di audire Assoporti, Ancip, Angopi, Fedepiloti, Unione piloti e Confitarma e concorda altresì con la collega Liuzzi riguardo alla opportunità che la Commissione svolga l'esame del piano alla presenza di un rappresentante del Governo.

Alberto PAGANI (PD) ringrazia il Presidente per l'ampia relazione sul provvedimento e concorda con la collega Liuzzi sull'opportunità che nel corso della discussione in Commissione sia presente il rappresentante del Governo, in ragione delle numerose iniziative in corso volte a modificare l'assetto del settore portuale. Quanto alla possibilità di effettuare audizioni sul provvedimento, pur ritenendo che le posizioni dei soggetti che dovrebbero intervenire siano per lo più note, giudica opportuno che esse siano esplicitate nel caso in cui alcuni colleghi lo richiedano.

Michele MOGNATO (PD) pur ritenendo corretta la sollecitazione dei colleghi che l'hanno preceduto riguardo alla opportunità di audire gli attori del comparto portuale e marittimo, sia quelli richiamati dai colleghi sia anche altri al pari coinvolti dal piano in esame, ritiene preferibile, in ragione dei tempi molto ristretti per l'espressione del parere, che tali soggetti vengano invitati ad inviare alla Commissione interventi scritti, anche al fine di permettere di esprimere la propria posizione al riguardo ad una platea di soggetti più ampia di quella che la Commissione riuscirebbe ad audire nel poco tempo a disposizione.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, in primo luogo avverte che ha ritenuto opportuno predisporre la relazione illustrativa per permettere alla Commissione di avviare l'esame del Piano. Si riserva in ogni caso di nominare successivamente un relatore al proprio posto. Per quanto concerne il confronto con le posizioni dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore o comunque vi hanno interesse, rileva che le posizioni di tali soggetti sono ben note. Per questo ritiene condivisibile la proposta del collega Mognato di chiedere a ciascuno una nota scritta. Se poi i rappresentanti dei Gruppi insistono per lo svolgimento di un numero, che non potrà che essere assai limitato, di audizioni, procederà in tal senso. Riguardo al fatto che, come è stato osservato, il Piano in esame ha una valenza program-

matica e ad esso dovranno poi far seguito specifici interventi legislativi e amministrativi, ritiene opportuno sottolineare che la Commissione intende vigilare con grande attenzione sulla fase di attuazione. Ciò vale sia per quanto riguarda i processi di aggregazione e razionalizzazione delle Autorità portuali, sia per quanto riguarda le modifiche della *governance*, sia per quanto riguarda la ripartizione di competenze e funzioni tra lo Stato, da una parte, le regioni e gli enti locali, dall'altra, sia anche per quanto riguarda questioni più specifiche, come quella dei dragaggi. Nel merito specifico della questione della ripartizione di competenze tra il centro e gli enti territoriali, osserva che, al di là dell'attribuzione della competenza esclusiva allo Stato in materia di porti di interesse nazionale e internazionale, prospettata nella riforma della Costituzione, ritiene che comunque questa materia non possa essere governata senza coinvolgere gli enti che sono sul territorio. Ritornando al ruolo della Commissione, ribadisce che, quali che siano le modalità con cui saranno realizzati gli interventi di attuazione del Piano, la Commissione intende confrontarsi con il Governo sulle puntuali misure normative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatrice*, in ragione della complessità del provvedimento e degli importanti profili di interesse per la Commissione, pur avendo già elaborato un'ipotesi di proposta di parere, chiede di poter effettuare un ulteriore approfondimento e di presentare in una successiva seduta la propria proposta di parere.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO prende atto della richiesta della relatrice. Sottolinea in ogni caso la disponibilità del Governo a rendere le valutazioni sulla proposta di parere sia nella seduta odierna che in una successiva seduta.

Michele Pompeo META, *presidente*, ritiene del tutto comprensibili le motivazioni della richiesta della relatrice. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 luglio 2015.

Audizione di rappresentanti di FEDERALBERGHI, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO – In-

terviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06110 Franco Bordo: Individuazione di un terzo aeroporto nel Lazio al servizio dei voli *low cost*.

Filiberto ZARATTI (SEL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filiberto ZARATTI (SEL), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che delinea una visione del sistema aeroportuale laziale obsoleta e del tutto inadeguata alle esigenze del traffico e dei territori. Osserva, al riguardo, che l'incremento del traffico aereo registrati negli ultimi anni è imputabile ai soli voli *low cost* e non anche ai voli internazionali, che invece hanno registrato una flessione. Rileva inoltre che in nessuna grande metropoli europea un *hub* internazionale serve le compagnie *low cost*. In particolare, per quanto riguarda il menzionato progetto di ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino, ricorda che esso interesserebbe 1300 chilometri quadrati all'interno di un'area protetta, sottoposta a vincoli ambientali e archeologici, generando un forte impatto sui territori cir-

costanti. Ribadisce quindi l'invito al Governo di valutare l'ipotesi di istituire un terzo scalo a Latina che, in ragione del proprio posizionamento territoriale e della possibilità di collegamenti ferroviari ad alta velocità, costituirebbe a suo giudizio la migliore soluzione al servizio del traffico *low cost* della capitale.

5-06111 Catalano: Disciplina dell'attività di noleggio con conducente.

Ivan CATALANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (SCpI), replicando, osserva che nel corso dell'istruttoria sul disegno di legge concorrenza era chiara l'intenzione del Governo di affrontare la questione oggetto dell'interrogazione, anche al fine di tener conto dei rilievi formulati dall'Autorità antitrust. Nel ritenere che debba essere la Commissione ad occuparsi di questo tema che, pur rivestendo profili di concorrenza investe in primo luogo il settore del trasporto urbano, richiama tuttavia l'attenzione del Governo sull'urgenza di affrontare tale questione, e lo invita a valutare l'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1-*quater*, dell'articolo 29 del decreto legge 209 del 2008, anche in ragione del forte abusivismo da parte di Paesi dell'est Europa.

5-06112 Nicola Bianchi: Concentrazione del mercato dei trasporti marittimi da e per la Sardegna a seguito dell'acquisizione della società Tirrenia-CIN SpA da parte della società Moby SpA.

Nicola BIANCHI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicola BIANCHI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, sottolineando che le società Tirrenia e Moby hanno in passato già di fatto attuato politiche anticoncorrenziali, sanzionate infatti dall'Autorità antitrust, prefigurando lo scenario futuro che si avrà a seguito dell'acquisizione richiamata nell'interrogazione a propria firma. Ritiene che la questione posta non abbia valenza solo per la regione Sardegna, ma che investa tutto il territorio nazionale e invita pertanto il Governo a monitorare gli sviluppi della concentrazione societaria in modo serio e costante, al fine di evitare ulteriori penalizzazioni dei cittadini nelle modalità di collegamento dell'isola.

5-06113 Franco Bruno: Sicurezza dei convogli ferroviari che percorrono la linea Roma-Firenze.

Samuele SEGONI (Misto-AL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), replicando in qualità di cofirmatario, esprime il proprio stupore rispetto alla mancata assegnazione del carattere di gravità nella classificazione dell'episodio occorso sulla linea Roma-Firenze, che a suo giudizio è invece assai grave essendo il treno in oggetto frequentato in periodi diversi dell'anno da numerosi studenti e viaggiatori che a causa dell'affollamento dei convogli viaggiano spesso appoggiati alle porte. Prende atto dell'impegno del Governo a monitorare la questione sulla quale sono tuttora in corso le indagini e preannuncia, al riguardo, la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-06114 Caparini: Efficienza del trasporto pubblico locale e adeguatezza delle risorse ad esso destinate.

Davide CAPARINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Davide CAPARINI (LNA), replicando, dichiara di non comprendere, dalla risposta, quali siano le reali intenzioni del Governo riguardo al trasporto pubblico locale, al di là delle condivisibili enunciazioni di principio. Fa presente che le regioni, anche quelle virtuose, hanno subito importanti tagli alle risorse destinate al trasporto pubblico locale, con evidenti ripercussioni negative sulla qualità del servizio e sulla stabilità occupazionale del

settore. Osserva inoltre che il ritardo nell'approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale crea ulteriori disagi che si ripercuotono sull'amministrazione degli enti locali e auspica al riguardo un adeguato grado di coinvolgimento delle regioni nelle scelte che il Governo intende effettuare.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-06110 Franco Bordo: Individuazione di un terzo aeroporto nel Lazio al servizio dei voli *low cost*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La realizzazione di uno scalo aeroportuale a Latina per la delocalizzazione di parte del traffico passeggeri gravante sull'aeroporto di Roma Fiumicino e per l'esigenza di decongestionare lo scalo di Ciampino ha già formato oggetto di un approfondito studio svolto, nel 2007, da una Commissione di esperti nominata dal Ministro *pro-tempore* delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale Commissione prese in esame anche opzioni alternative individuate nelle aree di Viterbo, Frosinone e Guidonia, confrontandosi, tra l'altro, con le Amministrazioni locali e con gli altri soggetti istituzionali e rappresentativi delle realtà sociali e produttive di tali aree. Il sito che risultò meglio rispondere ai requisiti tecnici, territoriali ed economico-funzionali presi in considerazione, fu quello di Viterbo.

Successivamente, le scelte di pianificazione e programmazione a livello nazionale, considerata l'esigenza di razionalizzare l'intera rete aeroportuale nazionale e di contenere la spesa pubblica, nonché di ridurre l'eccessiva frammentazione dei siti aeroportuali, anche in aderenza agli indirizzi dell'Unione europea in materia, si sono indirizzate verso un potenziamento dello scalo di Roma Fiumicino.

Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, adottato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è stato approvato l'Atto unico costituito dalla convenzione per la gestione totale fino al 30 giugno 2044 del sistema aeroportuale ro-

mano e dal contratto di programma in deroga relativo al periodo 2012-2021, stipulato tra ENAC e Aeroporti di Roma.

Con tale decreto è stata operata una scelta precisa, in base alla quale delocalizzazione del traffico aereo dall'aeroporto di Ciampino potrà essere attuata verso l'aeroporto di Fiumicino con il potenziamento delle capacità infrastrutturali dello stesso, al quale verranno destinate le risorse finanziarie previste per l'aeroporto di Viterbo in autofinanziamento, statuendo, all'articolo 1, comma 1, di stralciare gli interventi previsti per la realizzazione del nuovo aeroporto di Viterbo ... destinando le risorse finanziarie ... per il potenziamento della capacità infrastrutturale di Fiumicino.

Anche i successivi strumenti programmatici e, in particolare, l'Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore, nonché il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, sul quale questa Commissione ha espresso il parere il 15 luglio scorso, hanno condiviso il ruolo centrale e preminente dell'aeroporto di Fiumicino quale aeroporto strategico del bacino del Centro Italia e *gate* intercontinentale.

Dunque l'ampliamento e il potenziamento di Fiumicino risulta indispensabile per consentire all'intero sistema aeroportuale del Paese di far fronte al previsto aumento di traffico e al congestionamento che, secondo le stime degli esperti e della stessa Commissione europea, i principali scali europei dovranno affrontare.

Al riguardo, il competente Ente nazionale per l'aviazione civile ha sostenuto l'esigenza di aumentare la capacità delle infrastrutture di volo dell'aeroporto di Fiumicino, in quanto quella garantita dall'attuale sistema delle piste, in termini di movimenti/ora, non è sufficiente a servire il livello di traffico previsto per i prossimi decenni, e ha evidenziato che, nel corso dei primi 6 mesi del 2015, si è riscontrata una netta ripresa dei livelli di traffico. Lo scalo in questione risulta ormai prossimo alla saturazione e, pertanto, il mancato potenziamento della sua capacità provocherebbe ripercussioni negative non soltanto sullo stesso aeroporto, ma sull'intero sistema aeroportuale italiano.

Per rispondere a tali esigenze la programmazione nazionale, in coerenza con il contesto europeo delle reti TEN-T, ha

previsto, tra gli altri interventi, la realizzazione di un nuovo complesso aeroportuale complementare a nord di Fiumicino, il potenziamento dell'accessibilità sia su gomma che su ferro, realizzando il collegamento con l'Alta capacità/Alta velocità, la riqualificazione dell'aeroporto di Ciampino come *city airport*, con soglie di traffico inferiori per ridurre l'impatto ambientale, la specializzazione di ruolo degli altri aeroporti di bacino.

Ferme restando le scelte di programmazione a livello nazionale, le esigenze di mobilità e di trasporto delle collettività e delle realtà produttive locali, saranno comunque attentamente monitorate al fine di valorizzare la consultazione permanente con le strutture esistenti, e in particolare con le istituzioni regionali e locali.

ALLEGATO 2

5-06111 Catalano: Disciplina dell'attività di noleggio con conducente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il servizio di trasporto pubblico non di linea è caratterizzato da pesanti criticità, rese ancora più evidenti dall'emergere dei nuovi fenomeni dei cosiddetti servizi tecnologici della mobilità.

Come evidenziato dagli interroganti, le norme introdotte dal decreto legge n. 207 del 2008 (mille proroghe) sono state più volte censurate dall'Antitrust in quanto fortemente restrittive della libertà concorrenziale; a ciò si aggiunge l'incertezza in ordine all'efficacia o meno delle citate disposizioni, a causa dell'intreccio normativo creato dai numerosi rimandi e proroghe.

E infatti, già in sede di conversione del predetto decreto legge n. 207 proprio questa Commissione aveva espresso parere favorevole alla conversione dello stesso ma solo a condizione che venisse soppresso il comma 1-*quater* dell'articolo 29, che introduceva, appunto, le contestate disposizioni.

Successivamente, la stessa Commissione ribadiva – con dei pareri espressi sui disegni di legge di conversione dei decreti legge n. 5 e n. 78 del 2009 che disponevano la sospensione dell'efficacia delle citate disposizioni – che le norme introdotte in materia di attività di noleggio con conducente presentavano diversi profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e la loro applicazione avrebbe ostacolato gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano tale attività e raccomandava, nel contempo, una profonda revisione di tali nuove disposizioni.

Ricordo, peraltro, la votazione di due ordini del giorno in seno a questa Commissione, che impegnavano il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative per pervenire a una revisione della normativa introdotta dal comma 1-*quater* del citato articolo 29, volta ad eliminare le restrizioni introdotte dalla suddetta normativa, auspicando, altresì, che l'efficacia delle predette disposizioni non decorresse prima che fosse adottata una revisione delle stesse.

Di tali sollecitazioni ha tenuto conto il legislatore del decreto legge n. 40/2010, laddove, pur non prevedendo espressamente un'ulteriore dilazione della sospensione dell'efficacia delle citate disposizioni, demandava a un successivo decreto le disposizioni attuative della normativa in materia di autoservizi pubblici non di linea e la definizione degli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il termine per l'emanazione di tale decreto, a seguito delle proroghe che si sono succedute nel tempo e da ultimo quella di cui al decreto legge milleproroghe 2014, n. 192, è fissato al 31 dicembre 2015.

Quanto alla richiamata sentenza del Tribunale di Milano, si è a conoscenza del fatto che diversi tribunali, così come diversi Comuni, considerano vigenti le norme in discussione. Tuttavia, evidenzio che la sospensione dell'efficacia non è supportata soltanto da un parere del competente direttore generale, come motiva la citata sentenza del Tribunale di Milano, ma la stessa deriva dall'esame dei lavori

preparatori relativi ai decreti legge nn. 40 e 78 del 2010, che rinviavano al decreto interministeriale la risoluzione della problematica in esame. Infatti, questa Commissione ribadiva l'esigenza di considerare sospesa, fino all'adozione del citato decreto, l'applicazione delle modifiche alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, introdotte dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto legge milleproroghe del 2008, n. 207, e di assumere nel frattempo le opportune iniziative normative per pervenire al su-

peramento degli ostacoli non giustificati che le previsioni da ultimo citate determinerebbero per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente.

Ad oggi, il Governo sta lavorando, insieme all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Antitrust, per individuare possibili soluzioni che, innanzitutto, tutelino i servizi per i cittadini e la loro sicurezza. Il Parlamento, ovviamente, darà ogni utile indirizzo per individuare una soluzione atta a conciliare i contrapposti interessi.

ALLEGATO 3

5-06112 Nicola Bianchi: Concentrazione del mercato dei trasporti marittimi da e per la Sardegna a seguito dell'acquisizione della società Tirrenia-CIN SpA da parte della società Moby SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

In premessa evidenzio che le valutazioni sull'operazione di acquisizione di quote azionarie della società Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), sulle possibili conseguenze in termini di competitività del mercato e ogni eventuale provvedimento in merito, rientrano nella competenza esclusiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In ogni caso, informo che le mutate condizioni nell'assetto societario di CIN non comportano ricadute dirette sugli effetti della Convenzione stipulata tra il Ministero dei trasporti e detta società, ferme restando le relative obbligazioni in tema di servizi da rendere e di livelli tariffari da applicare all'utenza. Su tali tematiche i competenti uffici, nello svol-

gimento dei propri compiti di vigilanza, non hanno riscontrato, al momento, mutamenti derivanti dalla diversa compagine societaria.

Gli stessi uffici hanno provveduto ad informare detta Authority sia dell'operazione in essere sul capitale che della successiva variazione di assetto societario della CIN, ai fini della valutazione di eventuali aspetti collegati a operazioni di concentrazione.

Si assicura, comunque, che i competenti uffici continueranno a svolgere ogni necessaria attività in ordine al rispetto delle obbligazioni poste a carico del contraente della predetta Convenzione, che disciplina anche i collegamenti con la Sardegna.

ALLEGATO 4

5-06113 Franco Bruno: Sicurezza dei convogli ferroviari che percorrono la linea Roma-Firenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto accaduto il 20 luglio scorso al treno Regionale 3171 in servizio tra Firenze e Arezzo, mentre percorreva la linea Direttissima, Ferrovie dello Stato Italiane riferisce che l'arresto del convoglio tra Rovezzano e San Donato è stato determinato dalla perdita dell'anta di una delle porte di accesso, immediatamente segnalata dai sistemi di sicurezza di bordo.

Dopo aver attuato tutte le procedure di sicurezza previste, il convoglio ha proseguito a velocità ridotta sino alla stazione di Figline – con la porta in questione presenziata dal personale ferroviario – dove i viaggiatori sono stati trasbordati su altro treno.

FS evidenzia che l'incidente è il primo di questa tipologia verificatosi su un convoglio del tipo Jazz, le cui dinamiche e modalità non sono assimilabili a quelle relative agli altri incidenti citati dagli Interroganti.

Al riguardo, Trenitalia ha subito nominato una Commissione di inchiesta, che ha già iniziato le proprie attività per accertare le cause dell'inconveniente; nel contempo, sono in corso verifiche e controlli anche da parte del costruttore.

In via precauzionale, l'accesso dei convogli Jazz alla linea Direttissima è stato temporaneamente sospeso.

Al riguardo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie informa di aver provveduto a richiedere a Trenitalia una relazione dettagliata sull'evento, i provvedimenti urgenti adottati per evitare che l'evento possa verificarsi nuovamente e se

i veicoli appartenenti alla medesima famiglia siano stati già interessati da problematiche assimilabili a quelle rilevate nell'evento in esame.

Inoltre, l'Agenzia riferisce di aver inviato proprio personale *in loco* per effettuare un primo sopralluogo ma si riserva di fornire ulteriori notizie poiché al momento, vista la scarsità di elementi oggi disponibili, è prematuro esprimere un primo giudizio in quanto possono essere valide più ipotesi riguardo l'accaduto: da cause derivanti da circostanze del tutto eccezionali a cause più di fondo di tipo costruttivo, di esercizio o manutentivo.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del MIT, che riceveva prontamente un primo rapporto informativo da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

Sulla base delle informazioni fornite, gli uffici del MIT, nonostante l'assenza dell'obbligo di investigazione in quanto evento non classificabile come incidente grave ai sensi del decreto legislativo n. 162/2007, si sono comunque attivati con il gestore dell'infrastruttura per ulteriori approfondimenti sulla dinamica dell'accaduto.

Quanto alle possibili interferenze tra i nuovi treni Jazz e i treni ad alta velocità, con particolare riferimento al loro passaggio nella galleria di San Donato, e alle azioni da intraprendere, appare ad oggi

premature fornire indicazioni tecniche o stabilire le cause che hanno determinato il distacco della porta del treno.

Il MIT assicura che presterà la massima e costante attenzione alla problematica, va-

lutando – a seguito degli ulteriori e necessari approfondimenti – sia la possibilità di avviare formalmente una specifica indagine tecnica che di emanare eventuali raccomandazioni di sicurezza.

ALLEGATO 5

5-06114 Caparini: Efficienza del trasporto pubblico locale e adeguatezza delle risorse ad esso destinate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Devo premettere che la materia del trasporto pubblico locale (TPL) rientra sul piano normativo nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni, mentre sul piano gestionale la competenza è degli enti locali. Allo Stato spetta solo il compito di perseguire la finalità di assicurare il livello essenziale dei servizi, il finanziamento temporaneo in attesa del federalismo fiscale, la promozione della concorrenza e il coordinamento della finanza pubblica.

Nel settore del trasporto pubblico locale e regionale non risulta che in questi ultimi anni vi siano stati tagli sui fondi destinati ai servizi.

Infatti, con l'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 95/2012, così come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012, n. 228, è stato istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per le Regioni a statuto ordinario, nel quale confluisce uno stanziamento annuale pari a circa 5 mila milioni di euro, corrispondente a circa il 75 per cento delle risorse pubbliche di parte corrente destinate al settore. Le Regioni provvedono, poi, ad erogare tali risorse agli enti locali e alle aziende di trasporto per lo svolgimento dei relativi servizi.

La norma in argomento ha avuto lo scopo di incentivare le Regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi e uniformi a livello nazionale di efficientamento e razionalizzazione. L'applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della

spesa storica, dovrebbe consentire la progressiva rispondenza tra offerta e domanda di trasporto.

In sostanza, la riprogrammazione è mirata alla scelta del vettore più idoneo in relazione alla domanda e all'eliminazione di qualunque sovrapposizione di servizi non giustificata (ferro-gomma, gomma-gomma, ferro-ferro).

Il raggiungimento delle *performance* secondo i criteri relativi all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi, quali il *load factor* (capacità di occupazione dei posti/km riprodotti) e il rapporto ricavi da traffico/corrispettivi dei contratti di servizio+ricavi da traffico, è in corso di verifica da parte del MIT attraverso l'esame.

Dei dati rilevati dall'Osservatorio per le politiche del TPL istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007.

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo comporta, per la Regione, una riduzione delle risorse attribuitele del 6 per cento a valere sul predetto Fondo.

Certamente il trasporto pubblico locale presenta diversi punti di criticità e, infatti, è necessario accelerare il processo di razionalizzazione attraverso una riforma complessiva del settore, con proposte innovative per il suo rilancio, anche nella direzione di una maggiore integrazione intermodale e di miglioramento della qualità dei servizi regionali, con interventi mirati ad incrementare la capacità dei nodi, a velocizzare le tratte extra urbane,

a sviluppare punti di interscambio in area urbana e migliorare l'accessibilità dei servizi nelle stazioni.

La riforma, nel rispetto dei vincoli costituzionali, deve affrontare punti rilevanti quali l'incremento dell'efficienza e l'economicità delle gestioni, il miglioramento del servizio per i cittadini, l'introduzione di un meccanismo di incentivi/disincentivi legati alla qualità del servizio e all'aumento dei passeggeri, la ridefinizione dei livelli adeguati dei servizi di TPL e l'utilizzo dei costi standard per razionalizzare l'uso delle ri-

sorse pubbliche, lo stimolo a nuovi investimenti da parte delle aziende per il rinnovo del materiale rotabile.

Occorrerà, quindi, concentrare gli sforzi per superare le notevoli criticità che ancora persistono: la frammentazione del servizio e il limitato livello di integrazione tra le varie modalità di trasporto, l'anzianità del parco veicolare, il basso livello di remuneratività del servizio, la domanda fortemente depressa dalla scarsa qualità del servizio, lo scarso livello di apertura al mercato, la congestione delle aree urbane.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 92

Giovedì 23 luglio 2015.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-04210 L'Abbate: Questioni relative alla Holding Friulia.

5-05396 Latronico: Progetti di « chimica verde » in Basilicata.

5-05874 Capone: Problematiche connesse alle richieste di prospezioni e autorizzazioni

alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico, con particolare riguardo alla regione Puglia.

5-06063 Miccoli: Problematiche connesse alla riorganizzazione di Ericsson Spa.

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinata.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	97
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	96
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che il deputato Carlo Dell'Aringa ha

cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Fulvio Bonavitacola.

Esprime, a nome di tutta la Commissione, un sincero ringraziamento al deputato Dell'Aringa per il qualificato contributo assicurato in questi mesi alle attività della Commissione, formulando altresì al deputato Bonavitacola i migliori auguri di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

C. 3056 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in titolo, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 15 aprile 2015, è composto di sette articoli e, analogamente ad analoghi Accordi conclusi con altri Paesi – Stati Uniti, Nuova Zelanda, Brasile e Argentina – disciplina, all'articolo 1, la possibilità, per i familiari a carico conviventi del personale diplomatico e consolare e del personale tecnico-amministrativo delle rispettive rappresentanze nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede, di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente. Ricorda che le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi, e in secondo ordine, i figli a carico dai 18 ai 21 anni e dai 22 ai 25 anni, se frequentano un corso di studi superiori, ovvero, senza limitazione di età, se diversamente abili. Segnala che gli articoli 2 e 3 recano le disposizioni che disciplinano le procedure di autorizzazione da seguire, rispettivamente, in Italia e in Cile per poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Sulla base del successivo articolo 4, ai soggetti autorizzati saranno applicate le normative vigenti nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e lavorativa, senza restrizioni, se non per i limiti generali previsti dall'ordinamento, e senza alcuna esenzione dal rispetto dei requisiti o dalle imposte nor-

malmente applicabili. Rileva poi che l'articolo 5 disciplina i casi di immunità civili, amministrative e penali, specificando che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base al diritto internazionale vengono meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo, ad eccezione del caso dell'esecuzione di eventuali sentenze, per le quali sarà necessaria una rinuncia espressa all'immunità. Per quanto riguarda le immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia, in modo da poter perseguire eventuali reati commessi nel corso dell'attività lavorativa, e la richiesta sarà seriamente presa in considerazione dal Paese accreditante. Passando all'articolo 6, relativo ai limiti all'autorizzazione, segnala, in primo luogo, che essa cessa al venir meno dello *status* di familiare a carico, non potendo comunque essere superiore alla durata della missione diplomatica. In secondo luogo, rileva che l'autorizzazione è subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente e che è negata a coloro che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o che vi abbiano commesso violazioni in materia fiscale o di sicurezza sociale. Essa, infine, può essere negata anche per motivi di sicurezza nazionale. L'articolo 7, infine, reca le disposizioni in materia di entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo.

Segnala, per completezza, che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il relativo ordine di esecuzione e disciplinano la data di entrata in vigore del provvedimento di ratifica.

Nel complesso, apprezzate le finalità dell'Accordo, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione sulla proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla Camera il 15 luglio 2014 e approvata, con modificazioni, dal Senato lo scorso 8 luglio. Nel richiamarsi sinteticamente a quanto già osservato nella relazione relativa al testo unificato già sottoposto all'esame della Commissione, ricorda che esso trae origine da un'iniziativa assunta dalla XIII Commissione, a seguito di un'apposita indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale svolta nella XVI legislatura, che ha permesso di approfondire la conoscenza di un mondo, quello dell'agricoltura sociale, caratterizzato da un insieme di esperienze concrete che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come il legame tra azienda agricola e famiglia rurale. Valutando le finalità complessive del provvedimento, fa presente che, secondo quanto indicato nell'articolo 1 del disegno di legge, non modificato dal Senato, esso promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Venendo poi alle modifiche introdotte dal Senato, che hanno inciso in modo marginale sull'im-

pianto del provvedimento approvato dalla Camera, segnala all'attenzione della Commissione che è stato modificato l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), il quale indica tra gli obiettivi dell'agricoltura sociale l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Rispetto al testo approvato dalla Camera si è, in sostanza, aggiornato il riferimento normativo relativo alla definizione di lavoratori svantaggiati, in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 651 del 2014. Anche in considerazione della limitata portata delle modifiche, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.25.**ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Atto n. 176.*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Renata POLVERINI, *presidente*, segnala che il gruppo del Partito Democratico ha comunicato che per l'intero esame del provvedimento il deputato Dell'Aringa sostituirà il deputato Bonavitacola. Il deputato Dell'Aringa manterrà, pertanto, l'incarico di relatore sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Claudio COMINARDI (M5S), riservandosi di intervenire in modo più approfondito nel prosieguo dell'esame del provvedimento, sottolinea preliminarmente che, a suo avviso, dalla realizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro non deriveranno risparmi e razionalizzazione delle attività ispettive ma, anzi, vi sarà la duplicazione delle strutture esistenti. Ravvisa anche l'ulteriore pericolo che gli attuali enti con funzioni ispettive perdano la propria autonomia a favore del Ministero per il lavoro e le politiche sociali, al cui vertice, in questo momento, il ministro, già presidente nazio-

nale della Legacoop, appare in conflitto di interessi rispetto all'attività di vigilanza. Quanto al dichiarato intento di evitare le sovrapposizioni delle ispezioni presso la stessa azienda, osserva che, dai dati disponibili, risulta che tale eventualità è marginale, dal momento che ciascun ente con funzioni ispettive, di cui è previsto l'accorpamento nell'Ispettorato nazionale, ha competenze proprie. Auspica pertanto il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attraverso la corretta applicazione della normativa vigente, in primo luogo quella riguardante la Banca dati delle ispezioni che, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, non risulta ancora istituita. Ricorda ancora che, nonostante l'intento del rafforzamento del sistema ispettivo, la legge di stabilità per il 2015 ha destinato ad altre finalità risorse già riservate all'integrazione dell'organico del personale ispettivo dell'INPS.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2015.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 (C. 3056 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative da parte dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 (C. 3056 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento mira a offrire, in termini di reciprocità, ai fami-

liari al seguito del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo straniero la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, nel rispetto delle peculiari caratteristiche della loro condizione;

osservato che l'Accordo in esame, nel concedere tale opportunità, tiene conto che l'attività dei soggetti interessati ricade all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante e, conseguentemente, prevede necessarie limitazioni alle prerogative loro riconosciute dal diritto internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge recante disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato);

rilevato che il Senato ha confermato l'impianto della proposta di legge approvata in prima lettura dalla Camera dei

deputati e che, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento attengono essenzialmente all'aggiornamento della definizione di lavoratori svantaggiati, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 651 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06119 Burtone: Chiusura entro la fine del 2015 di alcuni punti nascita della regione Sicilia .	103
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-06120 Grillo: Verifiche sui componenti della Commissione tecnico scientifica e del Comitato rimborsi e prezzi dell'AIFA	104
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	108
AVVERTENZA	104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI, indi della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sul disegno di legge in

oggetto, che propone modifiche alla normativa penalistica sostanziale e processuale nonché all'ordinamento penitenziario. In particolare, il provvedimento intende garantire l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo (nel mantenimento delle garanzie, soprattutto difensive), l'effettiva finalità rieducativa della pena nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione ed è composto da quattro titoli.

Rileva che il titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi. Il capo I (articoli 1-4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca cosiddetta allargata. Il capo II (articoli 5-8) modifica la disciplina della prescrizione e delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il titolo II è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre capi. Il capo I (articoli 9-10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il capo II (articoli 11-16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il capo III (articoli 17-21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il titolo III (articoli 22-23) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il titolo IV (articoli 24-30) delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.

Con riferimento ai profili afferenti alle competenze della Commissione, evidenzia, in particolare, l'articolo 26, che contiene

una delega diretta a modificare l'ordinamento penitenziario, introducendo una serie di principi e criteri direttivi.

Tra questi ultimi rileva, in particolare: la previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa; la maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati; la revisione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna; la disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari; il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali per il suo esercizio; l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

Evidenzia come l'articolo 26 proponga, seppur in forma sintetica, un vero e proprio programma di politiche sociali inerenti il mondo carcerario, programma che reputa di particolare rilievo e interesse per la Commissione affari sociali. *In primis*, sottolinea la previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, in risposta alla comunità e alla vittima, nella ricerca di possibili soluzioni agli effetti provocati dall'illecito e per la riparazione delle sue conseguenze. Si riconosce che il fenomeno criminoso non è solo la trasgressione di una norma o di una lesione di un bene giuridico, ma un evento che provoca la rottura di aspettative e legami sociali simbolicamente condivisi.

Appare a suo avviso determinante la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e la maggior valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma, intramuraria ed esterna, passaggio essenziale per ridurre la recidiva, il sovraffollamento nelle carceri e i costi *pro die* per ciascun detenuto. L'accesso alle misure alternative appare oggi non sufficiente-

mente praticato. Osservando i numeri del fenomeno, si registra che i condannati e gli imputati che scontano o che attendono la pena attraverso misure alternative al carcere (lavoro di pubblica utilità, sanzioni sostitutive e messa alla prova nei servizi sociali) al 30 novembre 2014 erano 31.045: di questi, 19.953 in affidamento in prova al servizio sociale, in semilibertà o in detenzione domiciliare. Quelli giunti alla misura alternativa al carcere dallo stato di detenzione sono 9.273.

Tra l'altro, se una stima del 2013 restituiva un costo medio giornaliero a detenuto (al netto delle spese sanitarie) pari a 123,78 euro per un costo complessivo annuo per il sistema pari a 2.977 miliardi, appare assai credibile la previsione che il decimillesimo detenuto trasferito a pena alternativa consentirebbe di raggiungere un risparmio netto per l'intero sistema pari a 577 milioni euro al giorno.

Si stima che la recidiva si abbasserebbe dal 67 per cento attuale al 7-10 per cento, ed è bene ricordare che un abbattimento di un punto di recidiva corrisponde ad un risparmio annuo di 50 milioni per il sistema.

Fa presente che l'articolo 26 propone altresì un adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età. Occorre a suo avviso un profondo cambiamento dentro gli istituti, investire in educazione e nel personale educativo per lavorare con i ragazzi e dare loro un progetto « oltre il carcere ».

Nel testo dell'articolo 26, infine, si auspica la valorizzazione del volontariato. Al riguardo, segnala che una recente ricerca realizzata dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione ha censito 274 unità di terzo settore impegnate in attività di ascolto, accoglienza, animazione, recupero e reinserimento dei detenuti, per un totale di circa 10 mila volontari impegnati in attività interna. Dalla ricerca, condotta su un campione rappresentativo per distribuzione geografica e settore di intervento, emerge una stima di 3.403 organizzazioni di volontariato disponibili ad accogliere detenuti o ex detenuti per il reinserimento

e il recupero. Sottolinea, quindi, che le organizzazioni di volontariato possono offrire un contributo fondamentale per risolvere il problema del sovraffollamento, sostenere l'adozione di misure alternative, migliorare la qualità della vita all'interno degli istituti penitenziari.

Giulia GRILLO (M5S) dichiara la posizione contraria del suo gruppo sul complesso del provvedimento e sui contenuti dell'articolo 26, su cui si è soffermato il relatore, che prevede criteri di delega troppo vaghi e non assicura le necessarie risorse ai magistrati di sorveglianza e agli operatori penitenziari.

Pone, in particolare, l'attenzione sul criterio di delega di cui alla lettera f) del citato articolo 26, manifestando il timore che si possa utilizzare lo schermo del volontariato per impiegare fondi pubblici, anche europei, per delegare funzioni che andrebbero svolte da strutture statali. Auspica, pertanto, l'inserimento di un rilievo in tal senso nel parere.

Paola BINETTI (AP), nel manifestare apprezzamento per la relazione svolta dal collega Patriarca, dichiara di non condividere le perplessità della collega Grillo ed osserva che il tema della situazione carceraria e delle misure alternative appare una costante della legislatura in corso.

Fa presente, quindi, che la Commissione affari sociali dovrebbe apprezzare tutte le misure che contribuiscono, come quella in esame, ad una umanizzazione della vita negli istituti penitenziari, anche alla luce di tragici fatti come quelli accaduti nei giorni scorsi a Regina Coeli a Roma. In conclusione, rileva che la XII Commissione dovrebbe porre maggiormente l'accento sul benessere e la dignità delle persone rispetto alle pur apprezzabili ricadute positive per le finanze pubbliche di possibili iniziative legislative.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), precisando che il fenomeno del volontariato è già ampiamente presente all'interno delle strutture penitenziarie e che i volontari operano a titolo gratuito per migliorare la qualità della vita delle persone detenute senza sostituirsi ad altre figure come gli educatori o gli agenti penitenziari.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 303-B e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvata dalla Camera e modificata da Senato.

Premesso che l'esame in questa sede può avere ad oggetto solo le modifiche intervenute durante l'esame al Senato, ricorda che la connotazione principale del provvedimento in titolo è quella di disciplinare, per la prima volta, una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che il testo si compone di sette articoli e che le uniche modifiche intervenute, per quanto concerne le competenze della Commissione Affari sociali, riguardano il comma 1 dell'articolo 2, che introduce la definizione di agricoltura sociale.

In particolare, la lettera *a*) del predetto comma 1 indica le attività dirette all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità (chiunque è riconosciuto tale dalla normativa nazionale o presenti menomazioni che possano ostacolare la partecipazione all'ambiente di lavoro) e di lavoratori svantaggiati (non avere un impiego retribuito da almeno sei mesi; avere un'età compresa tra i 15 ed i 24 anni; non possedere un diploma di scuola superiore o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver un impiego regolarmente retribuito; aver superato i 50 anni d'età; essere un adulto che vive solo con persone a carico; essere occupato in professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media; appartenere ad una minoranza etnica), come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Evidenzia, poi, che la formulazione originaria del testo, come approvato dalla Camera, richiamava invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14^a Commissione, in sede consultiva, in data 16 ottobre 2014, per recepire le modifiche normative intervenute a livello europeo.

Rileva poi che alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 è stata soppressa la previsione che faceva rientrare, nell'ambito delle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali elencate alla medesima lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrifido e agri-asilo) e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Rileva che le predette attività appaiono ora trovare ora sostanziale collocazione nella successiva lettera *d*) del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale alimen-

tare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno dal dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia che l'ampliamento delle figure meritevoli di tutela, previsto per adeguarsi alle modifiche della normativa europea, rischia di vanificare la natura del provvedimento in esame in quanto in tal modo esso potrebbe riguardare una gran parte dei lavoratori del settore agricolo, impedendo di concentrare le misure sui soggetti che si trovano realmente in una situazione di svantaggio. Si interroga pertanto sull'opportunità di inserire un'osservazione in tale direzione nel parere da esprimere.

Matteo MANTERO (M5S) ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura il suo gruppo ha già manifestato contrarietà ad un'estensione eccessiva delle misure, che andrebbero invece riservate ai soggetti effettivamente bisognosi di un'attività di reinserimento, anche grazie al contatto diretto con la natura e con le attività agricole. Esprime, pertanto, un giudizio critico sull'ulteriore allargamento previsto dal testo approvato dal Senato, ribadendo l'opportunità di prendere in considerazione esclusivamente gli imprenditori agricoli, e non le cooperative sociali, e l'esigenza di forme appropriate di controllo per evitare abusi.

Donata LENZI (PD) osserva che i problemi posti dalla nuova normativa europea, che prevede un'ampia casistica di lavoratori svantaggiati, si ripropongono costantemente nel corso dell'esame di diversi provvedimenti legislativi che interessano la Commissione affari sociali. Ritiene, per-

tanto, necessario un approfondimento del tema, reputando opportuno l'inserimento nel parere di un'osservazione in tal senso, al fine di assicurare maggiore efficacia alle misure proposte.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06119 Burtone: Chiusura entro la fine del 2015 di alcuni punti nascita della regione Sicilia.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto delle risposta che, a suo avviso, apre un varco per una possibile proroga della deroga, invitando ad una ripresa del dialogo con la regione Sicilia e a tenere conto dei sopravvenuti problemi di carattere logistico. Nel riconoscere la validità dell'indicazione dell'OMS circa la necessità di un numero minimo di parti nei centri

nascita, osserva che alcune strutture, come ad esempio quelle di Bronte e Mussomeli, non sono state poste in grado di raggiungere tale obiettivo in ragione delle carenze delle risorse loro assegnate. In conclusione, richiama il tema, oggetto di una precedente interrogazione, dell'esigenza di potenziare in Sicilia le unità di terapia intensiva neonatale per poter affrontare le emergenze.

5-06120 Grillo: Verifiche sui componenti della Commissione tecnico scientifica e del Comitato rimborsi e prezzi dell'AIFA.

Giulia GRILLO (M5S), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara sorpresa della risposta che giudica imprecisa, rilevando peraltro che essa si limita a riportare il contenuto della delibera dell'AIFA n. 7 del 2015 sui conflitti di interesse, ampiamente disponibile *on-line*, omettendo i riferimenti alla deli-

bera della stessa Agenzia n. 7 del 2014, sul funzionamento della Commissione tecnico scientifica e del Comitato rimborsi e prezzi. Evidenzia che tale ultimo provvedimento reca, all'articolo 13, misure troppo blande proprio in materia di conflitto di interessi. Sollecita pertanto il Ministero della salute a svolgere un'efficace azione di vigilanza e favorire una revisione dell'attuale disciplina per renderla più efficace.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2798 e abb.: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;

evidenziato, in particolare, come l'articolo 26 del provvedimento in oggetto proponga, seppur in forma di principi e criteri direttivi nell'ambito di una delega, un vero e proprio programma di politiche sociali inerenti il mondo carcerario, che si ritiene di particolare rilievo e interesse per la Commissione affari sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-06119 Burtone: Chiusura entro la fine del 2015 di alcuni punti nascita della regione Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla questione in esame, in via preliminare, fornisco le informazioni acquisite dalla regione Sicilia, che nella giornata di ieri ha comunicato quanto segue.

«In data 13/3/2015 l'Assessorato ha rappresentato al Ministero della Salute, in riscontro alla nota dello stesso Ministero del 2/3/2015, ed in particolare al punto 2.b che indica: "Laddove si intendano mantenere in funzione, a causa di particolari condizioni orografiche, punti nascita con numero di parti inferiore a 500 per anno, deve essere formulata una proposta da sottoporre alla verifica e al preventivo parere del Ministero della Salute da attuarsi entro il 30/4/2015" – quanto segue:

con provvedimento n. 46 del 14/1/15 recante "Riqualificazione e rifunionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione Siciliana", si è proceduto – tra l'altro – alla riorganizzazione di tutti i punti nascita della Sicilia secondo le direttive impartite da codesto Ministero della Salute, con particolare riferimento alla qualificazione degli stessi sulla base dei requisiti minimi e del necessario contenimento della spesa;

con l'adozione del Piano di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in località disagiate, già in possesso di codesto Ministero, sono state rappresentate le peculiari esigenze sanitarie vitali delle popolazioni ivi residenti che, per le immutabili condizioni orografiche ad alta difficoltà di accesso, necessitano della presenza – in deroga – di punti nascita.

In ragione di quanto sopra, è stata chiesta la deroga alla chiusura dei punti nascita di seguito riportati, la cui assistenza sanitaria viene allo stato attuale garantita dalle rispettive strutture sanitarie sia di parte pubblica che privata accreditata:

pp.oo. di Mussomeli (CL), Bronte (CT), Nicosia (EN), Lipari e Mistretta (ME), Corleone e Petralia (PA) e Pantelleria (TP);

Casa di cura di Santo Stefano di Quisquina (AG) ».

Seconda richiesta di proroga Punti nascita:

in data 23/4/2015, l'Assessorato ha comunicato, al medesimo Ministero, quanto rappresentato rispettivamente dal Comitato dei sindaci del comprensorio di Cefalù (Cefalù, Pollina, Castelbuono, Isnello, Collesano, San Mauro Castelverde, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri) e dal Direttore Generale dell'ASP di Agrigento, relativamente alle problematiche connesse alla disattivazione dei punti nascita dei PP.OO. di Cefalù e Licata, così come prevista dalla relativa rete regionale.

Al riguardo, è stato rappresentato, che si stava concedendo una proroga temporale, sul termine di dismissione degli stessi, a causa degli oggettivi – allo stato attuale – insuperabili disagi di viabilità che rendono difficili i collegamenti con il territorio e che potrebbero comportare inadeguatezza dell'assistenza sanitaria.

Da parte sua, il Ministero della Salute, in data 21/5/2015, ha segnalato alla re-

gione siciliana che erano state impartite prescrizioni, alla luce dell'ispezione seguita al decesso di una neonata verificatosi nella provincia di Catania il 12 febbraio 2015 e di altri eventi avversi che hanno riguardato il percorso materno infantile e, che hanno rivelato diverse criticità più volte evidenziate, tra l'altro, nel contesto delle verifiche del Comitato LEA. Le suddette prescrizioni hanno riguardato la riorganizzazione dei Punti nascita, con particolare riferimento a quelli con volumi di attività inferiori a 500 parti/anno, per i quali la regione siciliana ha presentato, entro i tempi previsti (30 aprile 2015), richiesta di deroga, da sottoporre al vaglio preventivo del Ministero della salute. Tuttavia, le interlocuzioni avvenute tra Ministero e Assessorato hanno, comunque, portato alla definizione ed alla condivisione della chiusura dei Punti nascita di Mussomeli (CL), Bronte (CT), Lipari (ME), Mistretta (ME), peraltro già chiuso, Petra-

lia Sottana (PA), S. Stefano di Quisquina (AG), Licata (AG).

Per tali Punti nascita, la regione ha dichiarato che sono state attivate (dal 30/06/2015) le procedure finalizzate alla loro chiusura e che le stesse si concluderanno entro il 31/12/2015.

Sulla base delle indicazioni fornite non si ravvisa in questo momento la necessità di modifiche su quanto concordato congiuntamente tra il Ministero l'Assessorato per la Salute della Regione.

Sarà comunque cura del Ministero mettere in atto ogni azione di monitoraggio e verifica di quanto indicato per assicurare che l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sia conforme a quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, con ulteriori accertamenti che si potranno fare insieme alla regione confermando il metodo della collaborazione da parte del Ministero.

ALLEGATO 3

5-06120 Grillo: Verifiche sui componenti della Commissione tecnico scientifica e del Comitato rimborsi e prezzi dell'AIFA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla questione in esame, l'AIFA ha segnalato che si è dotata, già a partire dal 2012, di un regolamento per la gestione dei conflitti di interesse di tutti coloro che lavorano o collaborano con l'Agenzia stessa, inclusi i componenti degli organi decisionali, di controllo e consultivi, al fine di assicurarne il massimo livello di imparzialità.

Il nuovo Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'AIFA, è stato approvato il 25 marzo 2015.

Il nuovo Regolamento, come il precedente, recepisce gli orientamenti più attuali espressi in ambito europeo e internazionale, per quanto riguarda i possibili conflitti attribuiti ai membri dei comitati o agli esperti nell'ambito della valutazione regolatoria dei farmaci.

In particolare, sia la normativa EMA che il Regolamento AIFA contengono disposizioni per contemperare due interessi potenzialmente confliggenti: da un lato, preservare l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, dall'altro, assicurare che le valutazioni siano affidate ad esperti dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche.

I requisiti previsti dal Regolamento AIFA comportano « paletti » più stretti per i componenti degli organi decisionali e di controllo (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti e Organismo Indipendente di Valutazione), rispetto agli organi consultivi (Commissione Tecnico Scientifica e Comitato Prezzi e Rimborso).

Il Regolamento stabilisce tre macrolivelli di rischio (ordinati dal maggiore al minore): « interessi diretti dichiarati » (livello 3), « interessi indiretti dichiarati »

(livello 2) e « nessun interesse dichiarato » (livello 1), attribuiti in seguito alla valutazione delle dichiarazioni di interessi presentate con cadenza annuale.

L'intervallo di tempo preso considerato per la valutazione dei conflitti, ha inizio dal coinvolgimento all'interno delle attività dell'AIFA e si estende fino ai 3 anni precedenti, ma in ogni caso si possono volontariamente dichiarare eventuali interessi risalenti a 5 anni prima.

Per quanto riguarda il livello 3, quello contraddistinto dal rischio più alto, la nuova versione del Regolamento introduce tre diverse categorie di soggetti.

La prima ricomprende i soggetti che hanno ricoperto un ruolo da « leader » in un precedente impiego nell'industria farmaceutica; stabilendo il divieto illimitato di coinvolgimento nelle attività dell'AIFA sulla totalità dei farmaci commercializzati dall'azienda in questione o su un prodotto specifico.

La seconda categoria riguarda coloro che hanno dichiarato di possedere interessi finanziari, o familiari, o di aver ricevuto fondi o sovvenzioni da un'azienda; in questo caso gli interessi decadono dopo 3 anni, periodo al termine del quale è possibile essere coinvolti nell'attività dell'Agenzia.

La terza categoria comprende interessi dichiarati che non rientrino nelle due fattispecie precedenti; in questo caso il livello di coinvolgimento viene valutato volta per volta.

Per quanto riguarda, in particolare, le nomine delle nuove Commissioni, l'Agenzia, a breve interverrà il decreto del Ministro della salute, che individua i nuovi

componenti designati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dell'articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, n. 53.

L'Agenzia al momento della formalizzazione della nomina dei componenti invierà agli stessi il proprio Regolamento sul Conflitto di interessi, unitamente al modulo che tutti i componenti sono tenuti a compilare e sottoscrivere, con la relativa assunzione di responsabilità, al fine di valutare la mancanza di ragioni di conflitto di interesse in relazione all'incarico ricevuto.

Il modulo così compilato verrà valutato, ai sensi degli articoli 10, 14 e 15 del Regolamento stesso, dall'apposito Comitato istituito all'interno dell'Agenzia, che potrà anche chiedere chiarimenti, ovvero avviare accertamenti o approfondimenti.

Nell'ipotesi in cui venga ravvisata la presenza di conflitti di interessi di livello elevato, tali da non permettere un imparziale esercizio delle funzioni attribuite, l'Agenzia procederà a rappresentare tali criticità al Ministero della salute, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI:**

5-05839 Oliverio: Sui danni causati da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di giugno 2015 in Calabria	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	115
5-05053 Tripiedi: Sul controllo dell'attività di pesca illegale nell'area del fiume Po	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	116
Per un'inversione dell'ordine del giorno	111
Sull'ordine dei lavori	111

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	112
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative)</i>	117
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative della relatrice)</i>	118

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Ente tutela pesca Friuli Venezia Giulia, su questioni relative alla gestione della pesca sportiva in ambienti naturali ed artificiali	113
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella e 7-00732 Fedriga: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00735 Catanoso: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (<i>Discussione</i>).	
7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (<i>Discussione</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (seguito esame) C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione)</i>	122

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.30.

5-05839 Oliverio: Sui danni causati da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di giugno 2015 in Calabria.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Nel rilevare come la fase di destrutturazione delle strutture provinciali competenti in materia di agricoltura stia creando gravi ritardi all'attività della regione, fa presente che l'entità dei danni è in molti casi addirittura irreparabile e va ben al di là, quindi dell'entità del 30 per cento della produzione.

5-05053 Tripiedi: Sul controllo dell'attività di pesca illegale nell'area del fiume Po.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo, in quanto se è vero che vi sono competenze regionali è anche vero che

alcune iniziative del Governo, come lo smembramento del Corpo forestale dello Stato non incrementa – come invece si auspica – l'attività di vigilanza sulle sponde del Po. Rileva inoltre trattarsi di una vergognosa pratica illegale, che provoca danni ambientali alle acque del Po, che i cittadini che vivono in quelle zone sono costretti a subire da molti anni, mentre non vi è neanche la sensibilità di ascoltare le associazioni locali che invece potrebbero contribuire a risolvere il problema.

Ritiene poi si risolva in una beffa l'elevazione di multe per 68 mila euro per commercio e trasporto di materiale ittico dalla zona del delta del Po senza che vi sia la possibilità pratica di esigerne il pagamento.

Auspica in ogni caso che il Governo e le regioni abbiano un sussulto di buon senso e vogliano finalmente affrontare e risolvere il problema sollevato nell'interrogazione, almeno concordando su una maggiore efficienza dell'apparato sanzionatorio. Ritiene infine tardivo l'interessamento sull'argomento del collega Carra, parlamentare delle zone interessate da quel fenomeno, dopo molti anni di presenza in Parlamento.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Per un'inversione dell'ordine del giorno.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede di poter invertire l'ordine del giorno nel senso di procedere prima all'esame dei provvedimenti in sede referente per passare successivamente all'esame delle risoluzioni.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sull'ordine dei lavori.

Marco CARRA, chiede di intervenire per fatto personale, in merito ad una

impropria dichiarazione del collega Tripièdi, effettuata in precedenza nei suoi confronti, in sede di sindacato ispettivo, nella giornata odierna.

Luca SANI, *presidente*, fa presente a tale proposito che gli concederà senz'altro la parola al termine della seduta per intervenire per fatto personale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che sarebbe stato meglio concedere subito la parola al collega.

Chiara GAGNARLI (M5S) porge le scuse al collega Carra per la critica rivoltagli in precedenza da parte di un deputato non appartenente alla Commissione ma facente parte del suo gruppo parlamentare, non essendo usanza della Commissione effettuare valutazioni sull'operato dei singoli colleghi, usando tra l'altro in modo improprio lo strumento del sindacato ispettivo, notoriamente rigido nella procedura e privo di possibilità di interlocuzione. Invita infine il collega Carra a dare una giusta valutazione di tale singolo spiacevole episodio.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, alle ore 9, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato 3*).

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, fa presente che sono stati presentati tre emendamenti e che la Commissione sarà in condizione di votarli già dalla prossima seduta.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 luglio scorso la relatrice, on. Terrosi, a seguito dell'interlocuzione positiva con il Governo, aveva proposto un passaggio del provvedimento in Comitato ristretto per mettere a punto eventuali proposte di integrazione del testo.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, fa presente di aver predisposto alcuni emendamenti al fine di recepire anche le istanze pervenute dai colleghi e dai gruppi (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dalla relatrice a lunedì 27 alle ore 12. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti dell'Ente tutela pesca Friuli Venezia Giulia, su questioni relative alla gestione della pesca sportiva in ambienti naturali ed artificiali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella e 7-00732 Fedriga: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-00735 Catanoso: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

(Discussione).

7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

(Discussione).

La Commissione prosegue la discussione delle congiunte delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 15 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sul medesimo argomento sono state presentate anche le risoluzioni 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e data l'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (seguito esame).

C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 16 luglio scorso la relatrice Venittelli ha svolto la relazione introduttiva, riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Filippo GALLINELLA nel ringraziare la relatrice per il fattivo confronto effettuato

in particolare in tema di lotta alla contraffazione e di risoluzione extragiudiziale dei reati di abigeato e pascolo abusivo, preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo.

Monica FAENZI (FI) preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05839 Oliverio: Sui danni causati da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di giugno 2015 in Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo all'anomala ondata di maltempo che nello scorso mese di giugno ha colpito la regione Calabria, provocando disagi al settore agricolo, premetto che la richiamata regione, competente per territorio, ha 60 giorni di tempo per formalizzare la proposta risarcitoria, elevabili a 90 in caso di difficoltà nelle operazioni di rilevazione. Faccio presente che, al momento, non è ancora pervenuta alcuna formale richiesta d'intervento in tal senso.

Assicuro, tuttavia che qualora dovesse pervenire la proposta, nei termini e con le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, gli Uffici del Ministero provvederanno prontamente all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria, con il quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

Al riguardo, ricordo che gli interventi previsti dal citato decreto legislativo, per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per le avversità e le colture danneggiate non comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi

le cui polizze sono agevolate da un contributo statale fino al 65 per cento della spesa premi sostenuta.

Vorrei tuttavia segnalare che gli strumenti *ex ante*, come quello assicurativo, si sono dimostrati nel corso del tempo nettamente più efficaci rispetto agli interventi compensativi assicurando, infatti, oltre 7 miliardi di euro di produzione lorda vendibile agricola.

Peraltro, le assicurazioni agevolate sono state inserite tra le misure analizzate dalla Commissione europea per far fronte, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, alle crisi che interessano il settore agricolo. Infatti, sono all'esame mirate azioni volte ad assicurare l'estensione territoriale della misura e a meglio informare le imprese agricole circa la portata e le potenzialità dello strumento assicurativo.

In tale quadro, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014, all'articolo 15 prevede una delega al Governo al fine di adeguare l'attuale normativa agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05053 Tripiedi: Sul controllo dell'attività di pesca illegale nell'area del fiume Po.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Credo sia necessario precisare in premessa che l'interrogazione proposta riguarda questioni attinenti la pesca nelle acque interne, in particolare nel fiume Po, la cui attività è disciplinata da regioni ed enti locali che devono provvedere all'eventuale modifica della pertinente normativa.

Ai sensi dell'articolo 30 del regio decreto n. 1604 del 1931 la sorveglianza sull'attività in parola nonché l'accertamento delle relative infrazioni compete al Corpo forestale dello Stato (sotto la direzione delle Amministrazioni provinciali), che ha svolto in materia numerose operazioni di polizia giudiziaria. In particolare da maggio 2014, il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Rovigo ha riscontrato attività illecite di commercio e trasporto di materiale ittico dalla zona del delta del Po verso l'Europa dell'est, in particolare Romania ed Ungheria. In tale contesto, sono stati sequestrati o sottoposti a vincolo sanitario circa 103 quintali di pesce di varie specie e contestate sanzioni per un ammontare di 68.745 euro.

Al riguardo, rilevo la necessità di un rafforzamento delle norme dedicate alla prevenzione e repressione degli illeciti a danno della fauna ittica, che superi l'attuale assenza di limiti precisi per la quantità e le specie pescate, al fine di bloccare i flussi di bracconaggio ittico collegati all'attività di pesca professionale.

Occorre inoltre tener presente che, negli ultimi due anni, in relazione al numero di licenze concesse, di addetti ai lavori e dei trasporti di pesce effettuati, dalle acque interne delle province di Rovigo e Ferrara potrebbero essere stati prelevati

tonnellate di ingenti quantitativi di fauna ittica. È evidente che un massiccio e costante prelievo di biomassa ittica porterà, nel breve-medio periodo, ad un pericoloso impoverimento di questa risorsa, in particolare di quella autoctona.

La filiera illegale, peraltro, genera alti rischi sanitari legati, quasi sempre, all'assenza di tracciabilità dei prodotti. Inoltre, trattandosi di prodotto ittico proveniente dai bacini delle acque dolci interne e destinato ad essere consumato sulle tavole dei cittadini comunitari, appare necessaria l'adozione di protocolli di controllo e di certificazione non solo del prodotto ma anche degli strumenti di pesca impiegati e/o degli strumenti di lavoro del materiale ittico.

Per quanto concerne poi il rafforzamento delle forme di tutela delle aree indicate nell'interrogazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ci ha confermato che le regioni competenti stanno ultimando le specifiche Misure di Conservazione o Piani di Gestione previsti dall'articolo 61 della Direttiva 92/43/CEE *Habitat*, il cui *iter* prevede una designazione con apposito decreto ministeriale, come già avviato per molte Autorità regionali.

Per ciò che concerne, infine la realizzazione della struttura per il passaggio dei pesci lungo il Po, attraverso la diga della centrale idroelettrica ad acqua fluente di Isola Serafini, nel comune di Monticelli d'Ongina (PC) preciso che il progetto è stato sottoposto alle procedure di assoggettabilità a VIA e a VAS da parte della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e 4) e, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: , quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

- 2. 1.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica la

disciplina recata dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

- 3. 1.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

ART. 6.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare provvedimenti di sostegno e di incentivazione, sia normativa che finanziaria, per le attività di agricoltura sociale, anche realizzate da cooperative sociali con fatturato unitario relativo ad attività agricole comunque superiore ai 7000 euro per anno, e comunque entro i limiti della loro attività agricola.

- 6. 1.** Taricco.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 1.

Al comma 2 dopo le parole: piante agricole *inserire le seguenti:* , ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali.

1. 100. La Relatrice.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale

1. 103. La Relatrice.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. 100. La Relatrice.

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: polveri *aggiungere la seguente:* , cippato.

2. 101. La Relatrice.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: alle industrie *aggiungere le seguenti:* e alle attività artigianali.

2. 102. La Relatrice.

Al comma 2, lettera c) dopo la parola: pratica *sopprimere la parola:* agrodinamica.

2. 103. La Relatrice.

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: finalizzate alla *inserire le seguenti parole:* fitodepurazione per la.

2. 104. La Relatrice.

Al comma 2 lettera f) dopo le parole: attività didattiche *inserire le parole:* e dimostrative nonché.

2. 105. Relatrice.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato la impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l'utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta.

2. 106. La Relatrice.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

3. 100. La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato *con le seguenti:* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua l'autorità competente autorizzata.

4. 100. La Relatrice.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La percentuale annua dei controlli è stabilita nel rispetto della normativa vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e l'elenco della aziende estratte a campione è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. 101. La Relatrice.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa,

sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. 102. La Relatrice.

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

4. 105. La Relatrice.

Al comma 5, sostituire le parole: a carico del coltivatore che ha rispettato la prescrizione di cui all'articolo 3 con le seguenti: a carico dell'agricoltore che ha rispettato la prescrizione di cui alla presente legge

4. 106. La Relatrice.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

4. 103. La Relatrice.

Al comma 6, sostituire le seguenti parole: dal già citato decreto ministeriale n. 7588 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni *con le seguenti parole:* dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

4. 107. La Relatrice.

Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: Le forze dell'ordine e i magistrati possono disporre.

Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: presente legge *inserire le parole:* possono essere disposte dall'autorità giudiziaria.

4. 109. La Relatrice.

Al comma 7 sostituire le parole: alla normativa vigente comunitaria e nazionale

con le seguenti: di cui al precedente comma 3.

4. 108. La Relatrice.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

4. 110. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: 1. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, tenuto conto dei valori individuati e approvati dal Consiglio superiore di Sanità, aggiorna il con le seguenti: 1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento del.

5. 100. La Relatrice.

Al comma 1, dopo le parole: definendo in inserire la parola: apposita.

5. 100. La Relatrice.

Al comma 1, dopo le parole: derivati alimentari aggiungere le seguenti: nei preparati erboristici e fitoterapici.

5. 101. La Relatrice.

ART. 6.

Sostituire gli articoli 6, 7 e 8 con il seguente:

ART. 6.

(Incentivi per la filiera della canapa).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente

con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 e l'articolo 13.

6. 100. La Relatrice.

ART. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9. 100. La Relatrice.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono *con le parole:* , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere.

10. 100. La Relatrice.

Sopprimere il comma 2.

10. 101. La Relatrice.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: 1. Il numero 6 della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14 *con le seguenti:* 1. All'articolo 14, comma 1, lettera *a)*.

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: è sostituito dal seguente

con le seguenti: il numero 6) è sostituito dal seguente.

11. 100. La Relatrice.

Sopprimere il comma 2.

11. 100. La Relatrice.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le condizioni per la concessione di un marchio utilizzabile da tutte le imprese che trasformano i prodotti della canapa nel territorio nazionale e ne autorizza la pubblicità modificando tutte le norme che attualmente la vietano *con le seguenti:* promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera *b)* o *c)* del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

12. 100. La Relatrice.

ALLEGATO 5

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio.

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminate le abbinate proposte di legge, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (C. 2798 Governo ed abbinate);

valutato positivamente, con riferimento alle materia di competenza, e in particolare all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), la possibilità di prevedere la confisca allargata alle fattispecie delittuose di cui all'articolo 517-*ter* e *quater* del codice penale, in materia di falsificazione delle indicazioni di origine, e di contemplarne l'applicabilità anche in caso di morte del reo; con riferimento a tali ultime fattispecie, andrebbe previsto un ulteriore inasprimento delle relative sanzioni, anche al fine di evitare prescrizioni troppo brevi, nonché di introdurre ulteriori sanzioni accessorie, tra le quali, in particolare, la pubblicazione della sentenza;

valutato positivamente l'indirizzo scelto dal Governo di estendere anche ai reati cosiddetti agricoli, di abigeato e pascolo abusivo l'ipotesi – di cui all'articolo 1, comma 2 delle proposte di legge – di estinzione del reato per risarcimento del danno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) delle abbinate proposte di legge, l'opportunità di prevedere l'applicabilità della confisca allargata anche alle ipotesi di contraffazione di cui all'articolo 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale non aggravate a prescindere dalla configurazione di reati associativi;

valuti la Commissione di merito di prevedere un ulteriore inasprimento delle sanzioni in materia di reato di falsificazione delle indicazioni di origine.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	127
Accordo UE e Stati membri-Mongolia partenariato e cooperazione. S. 1750 Governo (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	128
Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente la Commissione è chiamata a rendere alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera il parere sul progetto di legge recante disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

Ricorda che l'esame della Commissione è limitato alle sole modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera in prima lettura.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato l'articolo 2, che introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata e dalle cooperative sociali.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 indica le attività dirette all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. La formulazione originaria del testo approvato dalla Camera richiama invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi di un regolamento comunitario del 2008. La modifica è stata introdotta in

accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea, in data 16 ottobre 2014: nel parere si invitava la Commissione di merito a fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, entrato in vigore il 1° luglio 2014, che ha sostituito il precedente regolamento del 2008.

Alla lettera *b)*, è stata soppressa la previsione che faceva rientrare nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali, elencate alla stessa lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Si consideri che le predette attività appaiono trovare ora sostanziale collocazione nella lettera *d)* del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

È stato altresì modificato l'articolo 3, che ora prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome – nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa il comma 2 dell'articolo, che disponeva che, in caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 1a Commissione Af-

fari costituzionali in sede consultiva il 22 ottobre 2014. La Commissione ha in particolare espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venisse soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale acquisivano ovvero mantenevano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del provvedimento in data 6 maggio 2015.

Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome, secondo la specifica introdotta dal Senato – sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

L'articolo 6 reca interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Al Senato è stato soppresso il comma 7, che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato. In particolare, la Commissione ha espresso parere non ostativo a condizione che, per l'appunto, al-

l'articolo 6, fosse soppresso il comma 7, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni ma anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al Senato, con una modifica al comma 4 dell'articolo, è stato poi introdotto un termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni alla data di entrata in vigore della legge.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Accordo UE e Stati membri-Mongolia partenariato e cooperazione.

S. 1750 Governo.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione) del Senato il parere sul disegno di legge del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (S. 1750).

L'Accordo in questione è finalizzato a consolidare le relazioni ed il dialogo politico con il Paese asiatico attraverso un partenariato di ampia portata strategica, con particolare riferimento ai comparti del commercio e degli investimenti, dello sviluppo sostenibile, dell'istruzione e della giustizia.

L'Accordo, già ratificato dalla Mongolia, si compone di 65 articoli, suddivisi in 9 titoli.

Il Titolo I definisce preliminarmente la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, prevedendo fra l'altro un impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, per la piena operatività della Corte penale internazionale e in materia di lotta al terrorismo.

I Titoli II e III dettano norme in materia di cooperazione bilaterale, regionale e internazionale e di sviluppo sostenibile, prevedendo fra l'altro l'impegno per approfondire la collaborazione nelle organizzazioni regionali ed internazionali, oltre che strategie per promuovere lo sviluppo umano, sociale e la tutela dell'ambiente.

Il Titolo IV è finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali, a migliorare il sistema degli scambi multilaterali e a consentire migliori condizioni di accesso ai rispettivi mercati. Alcuni articoli sono dedicati alla collaborazione doganale, alla incentivazione ai flussi di investimento e all'applicazione delle norme sulla concorrenza.

Nel quadro della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, il Titolo V si occupa di migrazione, lotta agli stupefacenti, contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo.

Il Titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori, fra cui i servizi finanziari, la politica industriale, la cooperazione scientifica e tecnologica, l'energia e ambiente.

Ci sono poi norme sugli strumenti di cooperazione finanziaria, prevedendo anche un impegno della Banca europea degli investimenti.

Il Titolo IX reca le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo una clausola

evolutiva per il possibile ampliamento dell'ambito di applicazione, norme per l'adempimento degli obblighi, per l'applicazione territoriale e per l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, l'entrata in vigore, fissando una clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Revisione della Parte II della Costituzione.

S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella prossima seduta del 30 luglio.

Il senatore Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che nel testo del disegno di legge in esame figurano diversi punti di rilievo per il Gruppo per le autonomie, che dovranno essere oggetto del parere della Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 303-760-903-1019-1020-B, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, limitatamente alle parti modificate da tale ramo del Parlamento;

richiamato il parere espresso dalla Commissione, in prima lettura, in data 2 luglio 2014;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato oggetto di

alcune modifiche, che non presentano profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione;

valutate favorevolmente la soppressione dell'articolo 3, comma 2, che prevedeva l'esercizio di un potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni che appariva incongruo rispetto alle finalità del progetto di legge, e la soppressione dell'articolo 6, comma 7, che prevedeva una disposizione direttamente cogente per le Regioni in materia di concessione di agevolazioni, suscettibile di ledere l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Accordo UE e Stati membri-Mongolia partenariato e cooperazione
(S. 1750 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1750, recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 »;

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica 129

COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 14.20.

**Audizione dell'Autorità delegata
per la sicurezza della Repubblica.**

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	130
Audizione del sindaco del comune di Roma Ignazio Marino e dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, Francesca Danese (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 14.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del sindaco del comune di Roma Ignazio Marino e dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, Francesca Danese.

(Svolgimento e rinvio).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Ignazio MARINO, *sindaco del comune di Roma*, e Francesca DANESE, *assessore alle politiche sociali del Comune di Roma*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, preso atto dell'impossibilità di proseguire i lavori della Commissione per concomitanti impegni parlamentari, ringrazia il sindaco Ignazio Marino e l'assessore Francesca Danese, rinviando il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	147
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 1.10 del Relatore</i>)	161
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta un'ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 26.17 (*vedi allegato 1*), modificando in parere contrario il parere già espresso sull'emendamento Santelli 26.16.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele FARINA (SEL) stigmatizza le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari, sovente caotiche e concitate. Richiama l'attenzione, in particolare, sulla circostanza che il disegno di legge in discussione è da lungo tempo all'esame della Commissione e che la prevista accelerazione dei lavori ha unicamente lo scopo di consentire l'approvazione, in breve tempo, delle disposizioni di cui all'articolo 25 relative alla delega in materia di intercettazioni telefoniche. Al riguardo, ritiene che lo strumento più adatto a disciplinare tale complessa e delicata materia non sia certamente la delega legislativa, che sottrae al Parlamento la possibilità di svolgere compiutamente il proprio ruolo.

Andrea COLLETTI (M5S) nell'associarsi alle considerazioni del collega Farina, ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione, in particolare quelle in materia di ergastolo ostativo, di fatto favoriscano la criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Santelli 1.01.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare il proprio emendamento 1.16, volto a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge in esame, osserva come le disposizioni ivi introdotte che prevedono l'estinzione del reato per condotte riparatorie, rappresentino un vero e proprio « *monstrum* » giuridico. Richiamando i rilievi critici espressi dal professor Giulio Padovani nel corso dell'audizione svoltasi il 28 aprile 2015, di cui la relatrice ha ritenuto di non tenere conto, evidenzia che il

meccanismo introdotto dal predetto articolo è del tutto estraneo ai principi propri del diritto penale, oltre a non sortire gli auspicati effetti deflattivi.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, richiama l'articolo 50, comma 1, del regolamento, che prevede che ogni volta che la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del regolamento stesso, i deputati hanno facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti. Al riguardo, avverte che essendo previsto l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per lunedì 27 luglio prossimo, la presidenza si atterrà scrupolosamente al rispetto delle citate disposizioni regolamentari. Quanto ai rilievi del collega Ferraresi in merito all'articolo 1 del disegno di legge, rammenta che la « Commissione Fiorella » si è espressa favorevolmente sull'ipotesi di introduzione delle condotte riparatorie quali causa di estinzione del reato.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sull'emendamento Ferraresi 1.16, ritenendo condivisibili le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in discussione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), ritiene che la Commissione avrebbe dovuto disporre di un congruo lasso di tempo per esaminare approfonditamente le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione, rispetto al quale il Parlamento, in tutta evidenza, non sta esercitando compiutamente il suo ruolo, collocandosi in una posizione di vera e propria sudditanza nei confronti del Governo. Relativamente all'articolo 1 del disegno di legge, ritiene che esso rappresenti espressione della complessiva strategia del Governo, volta a disincentivare i cittadini dal ricorrere ai tribunali, in nome dell'esigenza di deflazione dei procedimenti giurisdizionali. Osserva inoltre come le disposizioni conte-

nute nel predetto articolo penalizzino i cittadini meno abbienti, con la conseguenza che solo quelli più facoltosi potranno sottrarsi al processo penale.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 162-ter, del disegno di legge laddove si fa riferimento alla possibilità per l'imputato, quando dimostri di non aver potuto adempiere « per fatto a lui non addebitabile », di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore ad un anno, per procedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In particolare, ritiene che debba essere meglio specificata la locuzione di « fatto a lui non addebitabile », in modo da chiarire se possa rientrarvi anche una comprovata condizione di indigenza o povertà. Manifesta, inoltre, perplessità in merito alle disposizioni di cui al nuovo articolo 162-ter, primo comma, ove si fa riferimento al termine massimo entro il quale, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, termine costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Manifesta, altresì, perplessità in merito al fatto che dell'avvenuta commissione del reato, quale conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del nuovo articolo 162-ter, non rimanga traccia alcuna nel casellario giudiziario.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi in merito alle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Ferraresi 1.16. Al riguardo, evidenzia infatti che l'articolo 1 esprime la visione, tipica della sinistra, diretta a privilegiare esclusivamente logiche deflattive dei procedimenti giurisdizionali. Manifesta, inoltre, netta contrarietà sul comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, che prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 162-ter anche a taluni delitti procedibili d'ufficio tra

i quali, segnatamente, quello di cui all'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e 8-bis), del primo comma dell'articolo 625.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Santelli 1.7, che prevede la soppressione del comma 2 del richiamato articolo.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.16.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.1, che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo articolo 162-ter solo con il consenso della persona offesa.

Giulia SARTI (M5S), nel manifestare netta contrarietà sulle disposizioni di cui all'articolo 1, chiede alla relatrice se le stesse siano applicabili anche alle fattispecie di violenza privata.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che le predette disposizioni sono destinate a trovare applicazione in relazione a tutte le fattispecie di reato procedibili a querela.

Giulia SARTI (M5S), ritenendo l'emendamento Ferraresi 1.1 di assoluto buon senso, lamenta l'assenza, da parte della maggioranza, di un confronto costruttivo con i gruppi di opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.1 e Molteni 1.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.3, si intende vi abbia rinunciato.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Molteni 1.4.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 1.4.

La Commissione approva l'emendamento Molteni 1.4 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, illustra il suo emendamento 1.6, come riformulato, raccomandandone l'approvazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'articolo 240, comma 2, del codice penale.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che anche nei casi di avvenuta estinzione del reato per condotte riparatorie, la sua proposta emendativa prevede l'applicazione dell'istituto della confisca obbligatoria.

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta perplessità sulla prospettata applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 240, comma 2, del codice penale.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.6, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Santelli 1.7.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, propone di riformulare l'emendamento Santelli 1.7 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole sulla relazione testé proposta dalla relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Santelli 1.7, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Santelli 1.7, come riformulato, non saranno posti in votazione gli identici emendamenti Molteni 1.8 e Santelli 1.9, gli identici emendamenti Ermini 1.10 e Santelli 1.11, nonché gli emendamenti Santelli 1.12, Molteni 1.13, e Parisi 1.14 e 1.15.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta perplessità in ordine alla circostanza che le Commissioni cui è stato assegnato il provvedimento in discussione in sede consultiva stiano esprimendo i pareri di competenza sull'attuale testo del disegno di legge, senza tener conto delle modifiche che saranno eventualmente approvate.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, evidenzia come la scelta di esprimersi sul testo attuale del disegno di legge o su quello modificato nel corso dell'esame in sede referente rappresenti un'autonoma prerogativa di ciascuna Commissione. Evidenzia che, in ogni caso, l'espressione del parere sul testo non modificato costituisce una prassi consolidata nei lavori parlamentari, dato l'obbligo di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea. Segnala che comunque la I Commissione si esprimerà sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Considerato che sono imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.10 (*vedi allegato 2*), per il quale fissa il termine di presentazione dei subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 20.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la proposta della relatrice di riformulare l'emendamento a sua firma 1.02 in modo conforme all'emendamento del Governo 2.0100, che a sua volta è identico all'articolo aggiuntivo Pagano 1.03.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100, agli identici articoli aggiuntivi e dei relativi subemenda-

menti. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.0100 e parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti, fatta eccezione per il subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, sul quale esprime invece parere favorevole.

Il viceministro Enrico Costa esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per il subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, in ordine al quale si rimette alla valutazione della Commissione.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.2.100.4, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Farina 0.2.0100.4 e 0.20100.2

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.2.0100.6, raccomandandone l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Ferraresi, stigmatizza l'operato del Governo che, a suo avviso, non svolge un'efficace opera di prevenzione dei reati, né effettua un capillare controllo del territorio.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sul subemendamento Ferraresi 0.2.0100.6, ritenendo che l'incremento delle sanzioni penali non determini alcun concreto effetto deterrente sulla commissione dei fatti di reato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) dichiara di non condividere le considerazioni del collega Farina, ritenendo invece che l'inasprimento delle sanzioni penali sia necessario al fine di garantire una maggiore sicurezza e controllo del territorio.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Ferraresi 0.2.0100.6

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.2.0100.6.

Giulia SARTI (M5S) illustra il subemendamento Ferraresi 0.2.0100.7, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ferraresi 0.2.0100.7, Farina 0.2.0100.3 e Ferraresi 0.2.0100.8.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.2.0100.9, del quale raccomanda l'approvazione. Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, conferma il parere contrario sul subemendamento Ferraresi 0.2.0100.9, evidenziando come le disposizioni ivi contenute potranno eventualmente essere oggetto di esame da parte del Comitato dei nove nel corso dell'esame in Assemblea.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.2.0100.9.

La Commissione respinge il subemendamento Farina 0.2.0100.5.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, che inasprisce le sanzioni relative alla fattispecie di reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, rileva la necessità, piuttosto che prevedere l'incremento delle sanzioni penali, di intervenire sulla struttura di tale figura criminosa, che appare, nell'attuale configurazione, di difficile perseguibilità.

Giulia SARTI (M5S) si associa alle considerazioni dell'onorevole Colletti.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che la proposta emendativa in discussione si propone unicamente lo scopo di riequilibrare, anche in relazione ad altre fattispecie di reato, le sanzioni

relative al delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale, non essendo questa la sede più idonea a porre in atto interventi diretti modificare la struttura di tale figura criminosa.

Davide MATTIELLO (PD) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.2.0100.1, che è coerente con gli impegni già assunti dalla maggioranza e dal Governo.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che il legislatore dovrebbe intervenire in modo serio ed organico sulla fattispecie di reato cui si riferisce il subemendamento in discussione. Al riguardo, rammenta che un emendamento di tenore analogo, presentato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, è stato respinto dalla maggioranza, in occasione dell'esame del provvedimento, di recente approvato, in materia di anticorruzione.

Jole SANTELLI (FI-PdL) si rivolge al rappresentante del Governo per conoscere quando saranno presentati i risultati della Commissione Gratteri in tema di politica antimafia.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, esprime, anche alla luce del dibattito, perplessità in merito alla determinazione del minimo della pena. Propone pertanto al collega Mattiello una riformulazione del subemendamento 0.2.0100.1 volta a rideterminare il minimo della pena (*vedi allegato 1*).

Daniele FARINA (SEL) interviene per lamentare un metodo non sistematico di intervento.

Davide MATTIELLO (PD) Accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del proprio subemendamento 0.2.0100.1.

Il viceministro Enrico COSTA concorda con la riformulazione del subemendamento Mattiello 0.2.0100.1 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele FARINA (SEL) interviene per esprimere il voto contrario dei deputati del suo gruppo sugli identici emendamenti 2.0100 del Governo e Santelli 1.02, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola MOLTENI (LNA) interviene per esprimere il voto favorevole dei parlamentari del suo gruppo sugli identici emendamenti 2.0100 del Governo e Santelli 1.02, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Governo 2.0100 e Santelli 1.02, nuova riformulazione, e Pagano 1.03 come modificati dal subemendamento approvato.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che a seguito delle modifiche testé approvate saranno modificate anche le rubriche dei capi e del titolo. Simili modifiche saranno apportate al testo ogni qualvolta saranno approvati emendamenti che modificano l'ambito applicativo del provvedimento.

Comunica che gli articoli aggiuntivi Pagano 1.04, 1.05 e 1.06 sono stati posti in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 2.0.100.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.2.0101.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.2.0101.2.

Daniele FARINA (SEL) annuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 2.0101 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 2.0101 del Governo.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.07 proposta dalla relatrice.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.2.0102.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Farina 0.2.0102.3 e 0.2.102.5, Ferraresi 0.2.0102.1 e 0.2.0102.2, Farina 0.2.012.6, 0.2.0102.7 e 0.2.0102.4 ed approva gli emendamenti Governo 2.0102 e Santelli 1.07 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Governo 2.0102, l'articolo aggiuntivo Santelli 1.08 non sarà posto in votazione.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.2 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Governo 3.1 e Santelli 3.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.3, si intende vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) interviene per sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Molteni 3.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Molteni 3.02.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.03, si intende che vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra i propri emendamenti riferiti all'articolo 3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 e 3.010.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, in riferimento al proprio emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4 del disegno di legge che disciplina la confisca, informa di aver voluto stralciare l'argomento in quanto è già prevista la calendarizzazione in Aula di un provvedimento su tale materia per il mese di settembre.

Giulia SARTI (M5S) interviene per esprimere il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 4.1. del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.1 del relatore, gli emendamenti Sarti 4.2 e 4.3, Molteni 4.4, Sarti 4.5, Mazziotti Di Celso 4.6, Bazoli 4.7 e Mazziotti Di Celso 4.8 risultano preclusi.

Jole SANTELLI (FI-PdL) illustra il proprio articolo aggiuntivo 4.01 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Santelli 4.01.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 5.2 proposta dalla relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al rappresentante del Governo se si prevede quando verrà approvata la legge sulla prescrizione attualmente all'esame presso il Senato.

Il viceministro Enrico COSTA ricorda che il provvedimento è all'esame della Commissione Giustizia del Senato e che sono già stati presentati emendamenti e che il Governo è pronto ad esprimere i pareri su di essi.

La Commissione approva gli identici emendamenti Governo 5.1 e Santelli 5.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, informa che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Governo 5.1 e Santelli 5.2 (*nuova formulazione*) gli emendamenti Molteni 5.3 e 5.4 non saranno posti in votazione.

Jole SANTELLI (FI-PdL) interviene per sottoscrivere tutti gli emendamenti del collega Molteni.

Giulia SARTI (M5S) intervenendo sul proprio emendamento 6.1 osserva che quella contenuta nell'articolo 6 è una delle tante deleghe in bianco di questo provvedimento. Stigmatizza la circostanza che non si forniscono chiari criteri direttivi in merito alle misure di sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 6.1.

David ERMINI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.3 proposta dalla relatrice.

Giulia SARTI (M5S) non accetta la riformulazione del proprio emendamento 6.5 proposta dalla relatrice.

Jole SANTELLI (FI-PdL) richiede alla Commissione di prestare particolare attenzione ai temi che riguardano la violenza privata evitando di fornire strumenti di pressione anche solo psicologica nei confronti delle vittime, come può avvenire nel caso in cui il reato sia perseguibile solo se vi sia una scelta in tal senso della vittima.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, ricorda che la disposizione si riferisce esclusivamente ai casi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6, e cioè soltanto per i reati che arrechino offese di modesta entità. Qualora la violenza privata avvenga in forma più grave il reato rimane perseguibile d'ufficio.

David ERMINI (PD) osserva che nei tribunali ora i magistrati, in considerazione che per tali reati si deve procedere d'ufficio, devono per forza andare avanti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ermini 6.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*). Respinge gli identici emendamenti Sarti 6.2 e Molteni 6.3, nonché gli emendamenti Sarti 6.4 e 6.5.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 6.6 e ne raccomanda l'approvazione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, condivide il principio per cui alcune categorie siano da rivedere e attualizzare, in quanto risalenti al Codice Rocco.

Jole SANTELLI (FI-PdL) osserva che l'articolo 6 prevede una delega totalmente in bianco su un argomento delicatissimo che deve essere valutato alla luce di scelte politiche che spettano al Parlamento e che non possono essere rimesse alle considerazioni di una commissione governativa.

Il viceministro Enrico COSTA, alla luce del dibattito testé svoltosi, si impegna, a nome del Governo, a meglio specificare i criteri della delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) nel corso del successivo esame in Assemblea.

La Commissione respinge gli emendamenti Sarti 6.6 e Santelli 6.7.

Alessandro ZAN (PD) ritira il proprio emendamento 6.8.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 6.9 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 6.9 e Molteni 6.11, indi approva l'emendamento Molteni 6.10 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Sarti 6.13.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 7.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarti 7.1 e Molteni 7.3; quindi approva l'emendamento Molteni 7.2 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Sarti 7.4.

Jole SANTELLI (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 8.1 e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo eccessivamente ampia la delega di cui all'articolo 8 del provvedimento in discussione.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 8.2, si associa alle considerazioni della collega Santelli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santelli 8.1 e Sarti 8.2, nonché l'emendamento Santelli 8.01.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 8.02.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.1, si intende vi abbia rinunciato.

Giulia SARTI (M5S) ritira il proprio emendamento 9.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, propone di riformulare l'emendamento Sarti 9.3 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione testé proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Sarti 9.3, come riformulato (*vedi allegato 1*); respinge quindi l'emendamento Ferraresi 10.1.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 10.2, si intende vi ab-

bia rinunciato. Propone quindi di riformulare l'emendamento Santelli 10.3 in modo identico al successivo emendamento Ermini 10.4 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la formulazione testé proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Santelli 10.3, come riformulato (*vedi allegato 1*) ed Ermini 10.4.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 10.9, si intende vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul proprio emendamento 10.10, del quale raccomanda l'approvazione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, conferma il parere contrario sull'emendamento Santelli 10.10.

Jole SANTELLI (FI-PdL) invita a valutare approfonditamente gli emendamenti non meramente ostruzionistici, come quello in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 10.10.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 10.11.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 10.12 e ne raccomanda l'approvazione.

Jole SANTELLI (FI-PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Colletti 10.12.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 10.12.

Jole SANTELLI (FI-PdL), nel raccomandare l'approvazione del proprio emen-

damento 10.13, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, conferma il parere contrario sull'emendamento Santelli 10.13.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 10.13.

David ERMINI (PD) sottoscrive l'emendamento Pagano 10.14 ed accetta la formulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Pagano 10.14, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Parisi 10.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Parisi 10.15, Santelli 10.16, Molteni 10.17 e 10.18.

Iole SANTELLI (FI-PdL) ritira gli emendamenti a sua firma 10.19, 10.20, 10.21, 10.22 e 10.23.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta contrarietà sull'emendamento Rossomando 10.24.

Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Rossomando 10.24.

La Commissione approva l'emendamento Rossomando 10.24 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti 10.26 e 10.27, si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 10.28 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 10.28.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 10.29 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 10.29.

Andrea COLLETTI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice al suo emendamento 10.30 pur riservandosi di ripresentare in Aula la formulazione precedente.

La Commissione approva l'emendamento Colletti 10.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

David ERMINI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pagano 10.31 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pagano 10.31 (*nuova formulazione*), Ermini 10.32 e 10.33 e respinge l'emendamento Colletti 10.34

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 10.35 che prevede la possibilità dell'opposizione non solo per la persona offesa ma anche per colui che abbia fatto denuncia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 10.35 ed approva gli emendamenti Ferraresi 10.36, relatore 10.37 e gli identici emendamenti relatore 10.38 e Ferraresi 10.39.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 10.40 proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ferraresi 10.40 (*nuova formulazione*) e relatore 10.41 e 10.42. e respinge, altresì, l'emendamento Molteni 10.43.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.42 del relatore, l'emendamento Ferraresi 10.44 risulta essere precluso.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 10.45.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara che l'emendamento Ferraresi 10.46, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.42 del relatore, risulta essere assorbito.

David ERMINI (PD) sottoscrive l'emendamento Pagano 10.47 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 10.48 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pagano 10.47 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e Mazziotti Di Celso 10.48 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 10.49

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 10.50 e 10.51, si intende che vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime apprezzamento per la riscrittura del comma 2 dell'articolo 11 da parte della relatrice e dichiara di ritirare il proprio emendamento 11.3

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 11.2, si intende che vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira gli emendamenti a sua firma 11.4, 11.5 e 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 11.1 come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Ferraresi 12.1

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 12.2 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 12.3 e Ferraresi 12.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), respinge gli emendamenti Ferraresi 12.3 e Santelli 13.1, indi approva l'emendamento del relatore 13.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.3, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 13.4

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 13.6 e 13.7, si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 13.8 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 13.8.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.9, si intende vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.10, proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Santelli 13.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e 13.11 e respinge l'emendamento Molteni 13.12, indi approva l'emendamento del Governo 13.100. (*vedi allegato 1*).

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.13.101.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ferraresi 0.13.101.1 ed approva l'emendamento 13.101 del Governo (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, in relazione agli emendamenti soppressivi di diversi commi dell'articolo 14, rileva che la maggior parte si riferiscono ai commi da 2 a 7 e da 9 a 10. Invita i colleghi Ermini, Pagano, Santelli, Molteni e Ferraresi a riformulare i diversi emendamenti presentati al fine di poter poi effettuare una unica votazione.

David ERMINI (PD), Jole SANTELLI (FI-PdL) e Vittorio FERRARESI (M5S) accolgono l'invito della relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti * 14.16. (*nuova formulazione*) Ermini, * 14.3. (*nuova formulazione*), * 14. 4. (*nuova formulazione*) * 14. 7. (*nuova formulazione*) e * 14.18. (*nuova formulazione*) Ferraresi (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara che a seguito dell'approvazione degli emendamenti appena posti in votazione non si procederà alla votazione dei restanti emendamenti riferiti ai commi da 2 a 7 e da 9 a 10

Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 14.01 e 15.1, si intende vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 15.2.

Alessandro ZAN (PD) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 15.3 ed ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 15.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 15.4 ed intervenendo sul proprio emendamento 16.3 richiama quanto espresso dal professor Negri nel corso dell'audizione del 26 marzo ultimo scorso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 16.3 e Molteni 16.1

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 16.2, si intende vi abbia rinunciato.

Davide ERMINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 16.02 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti Ermini 16.01 e 16.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), respinge gli identici emendamenti Molteni 17.1 e Ferraresi 17.2 e l'emendamento Ferraresi 17.3. Approva, indi, l'emendamento del relatore 17.4.

Vittorio FERRARESI (M5S) non accetta la riformulazione del proprio emendamento 17.6. proposta dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 17.6.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 17.8 proposta dalla relatrice.

Giuseppe GUERINI (PD) fa proprio l'emendamento Mazziotti Di Celso 17.7 e ne accetta la riformulazione.

David ERMINI (PD) fa proprio l'emendamento Pagano 17.9 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Santelli 17.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) Mazziotti Di Celso 17.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*)

e Pagano 17.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 17.5 e 17.10, si intende vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 18.1 proposta dalla relatrice.

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Pagano 18.4 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 18.2, Ferraresi 18.1 (*nuova formulazione*) e Pagano 18.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara assorbito l'emendamento Molteni 18.3

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 18.6.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 18.7, si intende vi abbia rinunciato.

Dichiara l'emendamento Pagano 18.5 assorbito.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 18.7.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 18.8, si intende vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 18.20, proposta dalla relatrice.

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 18.10 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferraresi 18.20 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), relatore 18.9 e Santelli 18.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), indi respinge l'emendamento Ferraresi 19.1.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 19.4, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 19.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 19.3, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 19.5 e 19.6.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 19.7, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 19.8 e 19.9.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 19.25 e 9.10, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 19.11.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 19.12, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 19.13, Molteni 19.14, Ferraresi 19.15 e 19.16.

Giuseppe GUERINI (PD) e Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrivono l'emenda-

mento Bazoli 19.18 e ne accettano la riformulazione proposta dalla relatrice.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara il voto contrario dei parlamentari del suo gruppo sull'emendamento Bazoli 19.18.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 19.18 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara assorbito l'emendamento Bazoli 19.19.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 20.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 20.2 proposta dalla relatrice, riservandosi di presentare in Aula nuovamente la formulazione originaria.

La Commissione approva l'emendamento Ferraresi 20.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra l'emendamento 22.600, che recepisce la condizione posta dalla VIII Commissione nell'espressione del parere di competenza (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva l'emendamento 22.600 della relatrice.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 23.2 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bazoli 23.1 e Ferraresi 23.2.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento del Governo 23.0100, sul quale esprime parere favorevole, e del relativo subemendamento Sarti 0.23.0100.1, sul quale invece esprime parere contrario.

Il viceministro Enrico Costa esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.23.0100.1, approva l'emendamento del Governo 23.0100 (*vedi allegato 1*), quindi respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sarti 24.3, Santelli 24.2 e Molteni 24.1, nonché l'emendamento Sarti 24.4.

Alfonso BONAFEDE (M5S) propone che vengano accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 25 e 26, che potranno essere esaminati nella seduta di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rileva la necessità di concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, del quale è previsto l'inizio della discussione in Assemblea il 27 luglio prossimo. Osserva pertanto che, in caso di accantonamento degli emendamenti relativi agli articoli 25 e 26, la Commissione non sarebbe nelle condizioni di concludere l'esame delle predette proposte emendative entro le ore 10 di domani, e di trasmettere alle competenti Commissioni il testo modificato per l'espressione del prescritto parere. Propone pertanto di procedere, nella seduta odierna, all'esame delle sole proposte emendative sulle quali è stato espresso il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, potendo le restanti, da ritenersi accantonate, essere esaminate nella seduta antimeridiana prevista nella giornata di domani.

Vittorio FERRARESI (M5S) concorda con la soluzione testé prospettata dalla presidente.

Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pagano 25.100 ed accetta la riformulazione della stesso proposta dalla relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Pagano 25.100, come riformulato, e l'emendamento Ferraresi 25.12 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pagano 25.22 ed accetta la riformulazione dello stesso proposta dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, relativamente alla riformulazione dell'emendamento Pagano 25.22, proposta dal viceministro Enrico Costa, si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Pagano 25.22, come riformulato (*vedi allegato 1*), nonché gli identici emendamenti Ferraresi 25.24, Molteni 25.23 e Pagano 25.26 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Santelli 26.11 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione testé proposta dalla relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Santelli 26.11, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 1*), nonché gli identici emendamenti 26.50 della relatrice, come riformulato, e Sarti 26.12 (*vedi allegato 1*). Approva, inoltre, con distinte votazioni, l'emendamento 26.17 della relatrice, come riformulato (*vedi allegato 1*), l'emendamento 26.26 del relatore (*vedi allegato 1*), nonché gli identici emendamenti Santelli 26.28 e Sannicandro 26.29 (*vedi allegato 1*).

Jole SANTELLI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 26.30.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Santelli 26.30, come riformulato (*vedi allegato 1*) e 26.32 del relatore (*vedi allegato 1*).

Alessandro ZAN (PD) sottoscrive l'emendamento Farina 26.33 ed accetta la

riformulazione dello stesso proposta dalla relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Farina 26.33 e 26.36 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Alessandro ZAN (PD) sottoscrive l'emendamento Farina 26.38.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Farina 26.38 e Santelli 26.39 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che gli emendamenti San- nicandro 26.40 e 26.41 del relatore non saranno posti in votazione, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Santelli 26.39.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 1.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, comma 2, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: sei mesi.

1. 4. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo comma, dopo la parola: riparato inserire la seguente: interamente.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: Si applica l'articolo 240, comma 2.

1. 6. (nuova formulazione) Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 162-ter e 649-bis con le seguenti: dell'articolo 162-ter.

1. 7. (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
2.0100 DEL GOVERNO.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 416-ter del codice penale, al primo comma le parole: « da 4 a 10 anni » sono sostituite dalle seguenti: « da 6 a 12 ».

0. 2. 0100. 1. (nuova formulazione) Mattiello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 »;

b) Al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1,549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 »;

c) Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

***2. 0100.** Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1,549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 »;

c) Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di

pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

***1. 02.** *(nuova formulazione)* Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 624-bis c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1032 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1549. »;

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

***1. 03.** Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti).

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: « La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa

da euro 103 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032 ».

2. 0101. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 »;

c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

***2. 0102.** Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da tre a dieci anni

e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065 »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 »;

c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Se concorrono due o più delle circostanze di cui di cui al terzo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098 ».

***1. 07.** *(nuova formulazione)* Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.

***3. 1.** Il Relatore.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.

***3. 2.** *(nuova formulazione)* Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

Conseguentemente, all'articolo 21:

sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;

sopprimere il comma 2.

***5. 1.** Il Relatore.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

Conseguentemente, all'articolo 21:

sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;

sopprimere il comma 2.

***5. 2.** (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 6.

Aggiungere il seguente:

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 610 – (Violenza privata):

1) *al primo comma le parole:* « è punito con la reclusione fino a quattro anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni »;

2) *al secondo comma, dopo le parole:* « La pena è aumentata » *sono inserite le seguenti:* « , e si procede d'ufficio, »;

3) *dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:* « Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

b) all'articolo 612 – (Minaccia) *al secondo comma le parole:* « Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica »;

Conseguentemente alla rubrica aggiungere il seguente periodo Modifiche al codice penale.

6. 3. (nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Al comma 2, la parola: quarantacinque *è sostituita con la parola:* sessanta.

6. 10. Molteni, Fedriga.

ART. 7.

Al comma 2, la parola: quarantacinque *è sostituita con la parola:* sessanta.

7. 2. Molteni, Fedriga.

ART. 9.

Al comma 2, capoverso ART. 72-bis, è aggiunto infine il seguente comma:

2. Alla sentenza di non doversi procedere poiché l'imputato è incapace di partecipare coscientemente al procedimento si applica l'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato.

9. 3. *(nuova formulazione)* Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: , e 372, comma 1-bis con le seguenti: e 3-quater.

***10. 3.** *(nuova formulazione)* Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire le parole: , e 372, comma 1-bis con le seguenti: e 3-quater.

***10. 4.** Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 335 codice di procedura penale, *inserirne il seguente:*

« 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo ».

10. 14. *(nuova formulazione)* Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-bis. 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei termini massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello »;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: Il procuratore generale presso la corte d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini.

10. 24. Rossomando.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 408, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: « nel termine di dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di venti giorni ».

10. 30. *(nuova formulazione)* Colletti.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. All'articolo 408, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « per i delitti commessi con violenza alla persona » sono inserite le seguenti: « e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale ».

10. 31. Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il Pubblico Ministero ovvero il Procuratore Generale nei casi di cui all'articolo 412, insistano nella richiesta di archiviazione, il Giudice provvede in tal senso con decreto.

10. 32. Ermini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: « fuori del caso previsto dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori di casi previsti dai comma 4 e 4-bis ».

10. 33. Ermini.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima che il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione.

10. 36. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 1, sostituire le parole: al comma 2 dell'articolo 408 *con le seguenti:* ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411.

10. 37. Il Relatore.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 1, sopprimere le parole: In tali

ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.

***10. 38.** Il Relatore.

Al comma 5, capoverso « ART. 410-bis », comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.

***10. 39.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 *con le seguenti:* dai commi 1 e 2.

****10. 40.** (nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 *con le seguenti:* dai commi 1 e 2.

****10. 41.** Il Relatore.

Al comma 5, capoverso ART. 410-bis, comma 3, sostituire le parole: impugnazione davanti alla corte di appello *con le seguenti:* reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4:

1) *sostituire al primo periodo le parole:* La corte di appello, se l'impugnazione è fondata *con le seguenti:* Il giudice, se il reclamo è fondato;

2) *sostituire al primo periodo le parole:* impugnato *con le seguenti:* oggetto di reclamo;

3) *sopprimere al secondo periodo la parola:* impugnato;

4) *sostituire al secondo periodo le parole:* l'appello *con le seguenti* il reclamo;

5) *sostituire al secondo periodo la parola: impugnante con le seguenti: che lo ha proposto.*

10. 42. Il Relatore.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-*bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Termine di cui al comma 2, decorre dal provvedimento del giudice ».

***10. 47.** (nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-*bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Termine di cui al comma 2, decorre dal provvedimento del giudice ».

***10. 48.** (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

ART. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente: All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « ovvero a norma dell'articolo 421-*bis* » sono soppresse.

11. 1. Il Relatore.

ART. 12

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.

12. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.

12. 2. (nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole il termine inserire le seguenti: non superiore a sessanta giorni.

13. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis.* All'articolo 458 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma

4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

13. 10. (nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice ».

13. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ».

13. 100. Il Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

3. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, primo periodo, le parole « è diminuita di un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. ».

13. 101. Il Governo.

ART. 14

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole:

Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 16.** (Nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Marzano, Bazzoli, Zan.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole:

Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 3.** (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole:

Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 4.** (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole:

Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 7.** (Nuova formulazione) Molteni, Fedriga.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 9 e 10;

alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.

***14. 18.** (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 15

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: « la rilevanza », inserire le seguenti: « , secondo quanto previsto dall'articolo 190, ».

15. 3. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

ART. 16

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).

Dopo il comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della

pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

16. 01. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifica in materia di ragguglio delle pene).

1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: « euro 250, o frazione di euro 250 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 75 o frazione di euro 75 ».

16. 02. (Nuova formulazione) Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

ART. 17

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 581.

(Forma dell'impugnazione).

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 7, sopprimere la lettera h).

17. 4. Il Relatore.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

***17. 8.** (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

***17. 7.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: se mancano i motivi e sono soppresse.

***17. 9.** (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

ART. 18

Al comma 1, capoverso «ART. 599» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.

***18. 2.** Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

Al comma 1, capoverso «ART. 599» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.

***18. 1.** (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, capoverso «ART. 599» sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.

***18. 4.** (Nuova formulazione) Pagano, Buttiglione.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: , quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.

****18. 9.** Il Relatore.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: , quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.

****18. 20.** (Nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: , quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.

****18. 10.** (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 19.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di

proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 606 ».

Conseguentemente all'articolo 25 la lettera d) è sostituita dalla seguente: prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazioni di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.

19. 18. *(Nuova formulazione)* Bazoli.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 629-*bis*.

(Rescissione del giudicato).

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640 ».

20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 22

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b)* il terzo periodo è soppresso ».

22. 600. Il relatore.

ART. 23

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, è aggiunto il seguente comma:

« 2. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 ».

25. 22. *(Nuova formulazione)* Pagano, Buttiglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).

1. All'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminato quale testimone. »;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato. »;

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* qualora lo ritenga necessario. »;

d) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 1-*bis*, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario. »;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza. »;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti

ed ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento. ».

2. All'articolo 45-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* » sono soppresse; dopo le parole: « avviene a distanza » sono inserite le seguenti: « nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* »;

b) al comma 2 le parole: « disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati » sono sostituite dalla seguenti: « comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio »;

c) al comma 3 dopo le parole: « 3, 4 » sono inserite le seguenti: « , 4-*bis* ».

3. All'articolo 134-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, le parole « e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 1-*bis* e 1-*quater* ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è apportata la seguente modifica:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p. ».

23. 0100. Il Governo.

ART. 25.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla repu-

tazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria o siano utilizzate nell'ambito di esercizio del diritto di difesa.

25. 100. (Nuova formulazione) Pagano.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

25. 12. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

***25. 24.** Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

***25. 23.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

***25. 26.** Pagano, Buttiglione.

ART. 26

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b) prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena

che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.

26. 11. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.

***26. 50.** (Nuova formulazione) Il relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.

***26. 12.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettere b) e c), aggiungere infine le seguenti: , salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.

26. 17. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento.

26. 26. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: un più ampio ricorso al con le seguenti: una maggior valorizzazione del;

***26. 28.** Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: un più ampio ricorso al, con le seguenti: una maggiore valorizzazione del;

***26. 29.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.

26. 32. Il Relatore.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:, nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.

26. 30. (Nuova formulazione) Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce dell'avvenuto riordino della medicina penitenziaria, avvenuto con decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;.

26. 33. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: persone detenute e delle condizioni con le seguenti: persone detenute e internate e disciplina delle condizioni.

26. 36. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) previsione di norme che considerino i diritti, bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;.

26. 38. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani-adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenni;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione dalla libertà;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca e/o concessione dei benefici penitenziari, in contrasto col finalismo rieducativo della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale, funzione al reinserimento sociale.

26. 39. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ALLEGATO 2

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.**

EMENDAMENTO 1.10 DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Sono, esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 422 (strage), 575 (omicidio) aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1) e 577, primo comma, n. 1), n. 3) e 4), 601 e 602 del codice penale. »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*), la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria ovvero alla richiesta di cui al comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 10. Il relatore.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	3
Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro (doc. IV, n. 12) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
AVVERTENZA	12

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei Commissari straordinari dell'ILVA, Piero Gnudi, Corrado Carruba ed Enrico Laghi, in merito all'attuazione del Piano industriale dell'Ilva e alle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza	13
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Giorgio Alleva, Presidente della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, in relazione allo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189)	15
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	17
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	17

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
--	----

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo emendamento della Relatrice</i>)	24
Sul rinnovo del Comitato permanente per i pareri e del relativo ufficio di presidenza ...	19
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	20
5-06115 Fiano: Sui recenti episodi di violenza avvenuti sulla rete ferroviaria nazionale ...	20
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	25
5-06116 Quaranta: Sui fatti avvenuti presso la Prefettura di Treviso	20
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	27
5-06117 Invernizzi: Sull'utilizzo di due unità abitative site nel comune di Sellero, entrate in possesso dello Stato	21
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	29
5-06118 Nuti: Sulle spese sostenute dal comune di Augusta per il primo soccorso e assistenza ai migranti	21
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	30
Sull'ordine dei lavori	21
AVVERTENZA	22

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	147
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 1.10 del Relatore</i>)	161
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	32
Schema di decreto triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferimento agli anni 2015-2017, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2014. Atto n. 187 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti</i>)	37

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	39
Variazione nella composizione della Commissione	39
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. Atto n. 184 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	43

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06067 Causi: Interpretazione della disciplina normativa in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione	59
5-06068 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti	60
5-06106 Sottanelli: Proroga del termine di scadenza per la trasmissione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta	60
5-06107 Gebhard: Ritardi degli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Bolzano nell'effettuare i rimborsi relativi ai crediti d'imposta spettanti per carichi di famiglia ..	61
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	63

5-06108 Paglia: Stima circa il mancato gettito erariale derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 che ha comportato l'annullamento di numerose nomine di dirigenti presso le Agenzie fiscali	61
5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto	62
INTERROGAZIONI:	
5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi	62
 VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
Comunicazioni del Presidente	65
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena C. 2798 Governo. Alla II Commissione (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) .	66
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	69
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentato dal gruppo MoVimento 5 Stelle)</i> ..	71
AVVERTENZA	68
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Atto n. 188 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	79
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di FEDERALBERGHI, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » ...	80
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06110 Franco Bordo: Individuazione di un terzo aeroporto nel Lazio al servizio dei voli low cost	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-06111 Catalano: Disciplina dell'attività di noleggio con conducente	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-06112 Nicola Bianchi: Concentrazione del mercato dei trasporti marittimi da e per la Sardegna a seguito dell'acquisizione della società Tirrenia-CIN SpA da parte della società Moby SpA	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-06113 Franco Bruno: Sicurezza dei convogli ferroviari che percorrono la linea Roma-Firenze	81

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	88
5-06114 Caparini: Efficienza del trasporto pubblico locale e adeguatezza delle risorse ad esso destinate	82
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	90
AVVERTENZA	82
X Attività produttive, commercio e turismo	
AVVERTENZA	92
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	97
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	96
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	105
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06119 Burtone: Chiusura entro la fine del 2015 di alcuni punti nascita della regione Sicilia .	103
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	106

5-06120 Grillo: Verifiche sui componenti della Commissione tecnico scientifica e del Comitato rimborsi e prezzi dell'AIFA	104
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	108
AVVERTENZA	104

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-05839 Oliverio: Sui danni causati da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di giugno 2015 in Calabria	111
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	115
5-05053 Tripiedi: Sul controllo dell'attività di pesca illegale nell'area del fiume Po	111
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	116
Per un'inversione dell'ordine del giorno	111
Sull'ordine dei lavori	111

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	112
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	112
ALLEGATO 3 (Proposte emendative)	117
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Seguito dell'esame e rinvio)	112
ALLEGATO 4 (Proposte emendative della relatrice)	118

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Ente tutela pesca Friuli Venezia Giulia, su questioni relative alla gestione della pesca sportiva in ambienti naturali ed artificiali	113
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella e 7-00732 Fedriga: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (Seguito della discussione congiunta e rinvio).	
7-00735 Catanoso: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (Discussione).	
7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (Discussione)	113

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (seguito esame) C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	113
ALLEGATO 5 (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione)	122

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	123
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	127

Accordo UE e Stati membri-Mongolia partenariato e cooperazione. S. 1750 Governo (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	128
Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	130
Audizione del sindaco del comune di Roma Ignazio Marino e dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, Francesca Danese (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	130

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 9,20



17SMC0004990